

AVERSANO STABILE Romeo, BIANCO Franco, ABBATE Raffaele, PANARO Sebastiano, PANARO Nicola, CACCIAPUOTI Alfonso (per i quali si è proceduto separatamente) operante nell'agro-caleno, caratterizzata da competenze interne, regole organizzative e comportamentali, divisione di compiti tra i singoli associati e rapporti gerarchici, che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, per commettere delitti quali estorsioni, commercio e detenzione di armi, omicidi, incendi, danneggiamenti, ed acquisire il controllo in modo diretto del territorio e delle attività economiche, concessioni, autorizzazioni, servizi ed appalti anche di opere pubbliche e comunque per realizzare profitti e vantaggi ingiusti.

Con le aggravanti per tutti del carattere armato dell'associazione e del controllo di attività economiche in tutto o in parte finanziate con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

F.A. nell'agro-caleno, e più in particolare in Pignataro Maggiore, Vitulazio, Bellona, Pastorano, Sparanise, Teano e limitrofi sino al primo semestre 2003.

CASCELLA FRANCESCO

G) del reato p. e p. dagli artt. 110, 610 c.p., art. 7 Legge 203/91, perché, in concorso con Lubrano Vincenzo (deceduto), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, LUBRANO Vincenzo (deceduto) quale mandante e istigatore, CASCELLA Francesco quale esecutore materiale, palesando di essere parente di LUBRANO Vincenzo, capo dell'omonimo clan camorristico, circostanza questa conosciuta dalle parti offese, costringeva GUARINO Gianluigi e PALMESANO Vincenzo ad omettere di scrivere e pubblicare articoli giornalistici riguardanti il clan LUBRANO-LIGATO.

Commettendo il fatto avvalendosi della forza d'intimidazione promanante dal clan camorristico d'appartenenza - facente capo agli stessi LIGATO Raffaele detto Antonio e LUBRANO Vincenzo - ed al fine di agevolare l'attività.

In Pignataro Maggiore, Acc.to il 9.4.2003

CONSLUSIONI

Il p.m. ha chiesto affermarsi la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, con condanna di Palma Angelo Raffaele alla pena di anni cinque di reclusione e di Cascella Francesco alla pena di anni 2 e mesi sei di reclusione.

La parte civile ha chiesto la condanna dell'imputato Cascella al risarcimento dei danni patiti, previa affermazione della penale responsabilità, come da conclusioni scritte e nota spese depositate.

La Difesa di Palma Angelo Raffaele ha chiesto l'assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste; in subordine, per il caso di condanna, ha chiesto riconoscersi il vincolo



della continuazione con il reato giudicato con la sentenza di condanna emessa nel p.p. c/Bianco Luigi+3 ed applicarsi un aumento minimo in considerazione della risaleza dell'epoca di commissione delle condotte.

La Difesa di Cascella Francesco ha chiesto l'assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste, riportandosi alle conclusioni scritte depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso dal Gup del Tribunale di Napoli in data 18.1.2010, gli imputati sopra generalizzati erano rinviati a giudizio innanzi alla I sezione penale della Corte d'Assise di S. Maria Capua Vetere, unitamente ad altri soggetti, per rispondere dei reati in epigrafe trascritti.

Alla prima udienza del 10.3.2010, la Corte, previa separazione delle relative posizioni, dichiarava la propria incompetenza a giudicare le imputazioni ascritte agli imputati Pellegrino, Cascella e Palma rinviandole innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, II sezione collegio C. Indi, all'udienza del 21.1.2011 il processo era chiamato per la prima volta innanzi a quest'ultimo giudice e, in via preliminare, verificata la presenza dell'imputato Pellegrino e l'assenza per rinuncia del Palma (detenuto per altra causa), si ordinava la rinnovazione delle notifiche della citazione per l'imputato Cascella con rinvio all'udienza del 22.2.2011, dandosi atto della composizione anomala e precaria del collegio .

In tale data, presenti gli imputati Pellegrino e Cascella (regolarmente citato) ed assente per rinuncia il Palma, in difetto di questioni preliminari era aperto il dibattimento e si ammettevano le richieste di prova formulate dalle parti (per il Pm l'esame dei testi ed imputati di reato collegato o connesso ex art. 210 c.p.p., indicati in lista, l'acquisizione, su accordo delle parti, delle trascrizioni delle conversazioni espletate nel procedimento principale pendente innanzi alla I sezione della Corte d'Assise di S.M.C.V, nonché la trascrizione di ulteriori conversazioni telefoniche ed ambientali (non trascritte nel p. principale); per la parte civile l'esame dei testi di lista delle richieste di prova del pm; per la difesa dell'imputato Cascella, l'esame dei testi di lista, l'esame dell'imputato, con riserva di produzione di documenti; per la difesa del Palma, il controesame come per legge e l'esame dell'imputato); inoltre, visto l'accordo delle parti, si disponeva l'acquisizione delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche ed ambientali operate innanzi alla Corte d'assise di S.M.C.V. nel procedimento principale.

Alla successiva udienza del 22.3.11, previa verifica della legittimità delle operazioni di intercettazione e della loro utilizzabilità – con l'esame dei decreti autorizzativi prodotti dal pm – era conferito incarico al perito per la trascrizione delle conversazioni telefoniche ed ambientali indicate nell'elenco depositato dal pm (relativo alle conversazioni non trascritte nel procedimento



principale); inoltre, su rinuncia del pm, era revocata l'ordinanza ammissiva della testimonianza di diversi testi di p.g., per sopravvenuta superfluità¹, e si disponeva rinvio per l'esame dei c.d.g.

Alla successiva udienza del 3.5.2011, in via preliminare, era disposta la rinnovazione del dibattimento ex art. 525 co. 2 c.p.p., essendo sopravvenuta una modifica nella composizione del collegio, e, ammesse le richieste di prova e dichiarata l'utilizzabilità dell'istruttoria espletata ex art. 190 bis c.p.p., il pm depositava alcuni decreti autorizzativi della proroga delle intercettazioni², e si acquisivano, su accordo delle parti, i verbali di interrogatori resi dai c.d.g. Massaro Clemente e Massaro Francesco³, con conseguente revoca dell'ordinanza ammissiva del loro esame. Indi, l'istruttoria proseguiva con l'esame della c.d.g. Carrino Anna, che rendeva dichiarazioni limitatamente alla posizione dell'imputato Pellegrino Vincenzo. Alla seguente udienza del 31.5.2011, le parti concordavano l'acquisizione dei verbali di interrogatori resi dal c.d.g. Vinciguerra Antonio⁴ - di cui si dichiarava l'utilizzabilità ai fini della decisione - con conseguente rinuncia al suo esame e, dato atto del deposito delle trascrizioni dei risultati delle intercettazioni, si disponeva rinvio per l'esame del perito e di altri c.d.g. Dipoi, all'udienza del 28.6.2011, venivano acquisite, su accordo delle parti, le trascrizioni delle conversazioni telefoniche ed ambientali espletate dai periti nominati nel procedimento principale pendente innanzi alla Corte d'assise di S. Maria Capua Vetere, delle quali era dichiarata l'utilizzabilità ai fini della decisione. Altresì, si esaminava il perito ed all'escussione del c.d.g. Di Caterino Emilio, anch'essa limitata alla posizione del Pellegrino. L'istruttoria proseguiva all'udienza del 30.9.11 con l'esame ex art. 210 c.p.p. del collaboratore Petrone Giuseppe, al cui esito si disponeva rinvio, in prosieguo, all'udienza dell'11.10.11, differita a causa dell'assenza dei testi del pm.

Alla successiva udienza dell'8.11.11 le parti concordemente rinunciavano all'esame di tutti i residui testi della lista del pm, ad eccezione del m.llo Antonio Zagaria, della dott ssa Olimpia Abate, del com. Magliocca Mario, di Guarino Gianluigi, di Palmesano Vincenzo e del cdg Abate Antonio; inoltre, prestavano l'accordo all'acquisizione dei verbali di interrogatori resi dai c.d.g. Diana Luigi e Frongillo Michele⁵ - di cui si dichiarava l'utilizzabilità - con conseguente rinuncia al loro esame. All'esito, il p.m. avanzava istanza di disporre l'audizione di nuovi c.d.g.⁶, non indicati in lista, ed il

¹ Si tratta dei verbalizzanti indicati ai nn. 4,10,11,13,14, 20 e 21 e di tutte le persone offese, ad eccezione di quelle indicate ai nn. 3,4 e 16 della lista depositata dal p.m.

² Relativi al decreto n. 2440/06 R.i.t.

³ Si tratta, in particolare, dei verbali di interrogatori resi da Massaro Francesco il 27.12.2004, il 19.7.2005 ed il 9.2.2006 e di quelli resi da Massaro Clemente il 29.3.2005 ed il 19.4.2005.

⁴ Si fa riferimento ai verbali resi dal citato c.d.g. il 28.10.05, il 30.5.05, il 29.6.05, il 29.9.05, il 23.5.07, il 10.9.10 ed il 19.10.05.

⁵ In particolare, si fa riferimento ai verbali di int. resi da Diana Luigi il 10.5.2005 ed il 24.5.2005 ed a quello reso da Frongillo Michele il 29.1.2008.

⁶ Si tratta, in particolare, dei c.d.g. Diana Francesco, Guida Luigi, Mola Giovanni, Tartarone Luigi,



collegio si riservava invitando il pm ad indicare le date di inizio della loro collaborazione, al fine di valutare l'istanza in termini di prova nuova o integrativa ex art 507 cpp. Differita, poi, l'udienza del 29.11.11, a causa dell'assenza del teste di p.g. Abbate, all'udienza del 16.12.11, rinnovato nuovamente il dibattimento ex art. 525 co. 2 c.p.p., a causa dell'ulteriore modifica del collegio giudicante – con dichiarazione di utilizzabilità dell'istruttoria espletata atti ex art 190 bis c.p.p. – su accordo della parti era acquisita l'informativa di reato n. 1000/2^/00/S.M. – Sez. 1^, redatta dalla I sezione della squadra mobile della Questura di Caserta in data 15.2.2001 a firma della dott.ssa Abate Olimpia, di cui era dichiarata l'utilizzabilità ai fini della decisione, con conseguente revoca dell'ordinanza ammissiva di tale teste, per sopravvenuta superfluità.

Indi, alla successiva udienza del 27.1.12 – previa rinnovazione del dibattimento ex art. 525 co. 2 c.p.p. e dichiarazione di utilizzabilità degli atti ex art. 190 bis c.p.p. - l'istruttoria proseguiva con l'esame di Palmesano Vincenzo, costituita parte civile, mentre all'udienza del 27.3.12, essendo nuovamente mutata la composizione del collegio, si procedeva, ancora una volta, alla rinnovazione del dibattimento ex art 525 co. 2 c.p.p. (con dichiarazione di utilizzabilità dell'istruttoria espletata ex art. 190 bis c.p.p.); di seguito, veniva escusso il teste Guarino Gianluigi e, su richiesta del p.m., si acquisiva documentazione ⁷. All'esito, l'imputato Cascella Francesco rendeva spontanee dichiarazioni ed il processo era rinviato, per l'esame dei testi di p.g. all'udienza del 22.5.12, nel corso della quale si procedeva all'escussione del m.llo Zagaria Antonio, in servizio presso il Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei CC di Caserta, con conseguente revoca – per sopravvenuta superfluità- del teste di p.g. Magliocca. L'esame del m.llo Zagaria proseguiva all'udienza del 15.6.2012; all'esito, il collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.11.11, ammetteva la richiesta del pm di esaminare i nuovi collaboratori non indicati in lista, trattandosi di istanza ammissibile quale prova nuova, ai sensi dell'art. 493 co. 2 c.p.p. Altresì, sentite le parti, ordinava la separazione della posizione dell'imputato Pellegrino Vincenzo ricorrendo esigenze di spedita definizione, legate alla pendenza dei termini custodiali per tale soggetto.

Seguivano, poi, alcuni differimenti determinati dall'adesione dei difensori all'astensione forense, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione (all'udienza del 21.9.12 ed alla successiva udienza del 6.11.12).

Piccolo Raffaele, dei quali i primi quattro relativi alla posizione di Pellegrino Vincenzo, ed il quinto a quella di Palma e Cascella.

⁷ Si tratta, in particolare: di un articolo redatto e pubblicato da Gianluigi Guarino sul blog www.casertace.it il 24.2.2009, di una citazione per il giudizio di appello innanzi alla Corte d'Appello di Salerno a carico di Guarino Gianluigi e Palmesano Vincenzo nel p.p. n. 1452/09, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Salerno del 4.12.2008, di un verbale di invito a dichiarare o eleggere domicilio redatto innanzi alla DIGOS della Questura di Caserta il 3.10.2003 da Guarino Gianluigi in relazione al p.p. n. 731/03/21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.



In data 8.2.13, previa rinnovazione del dibattimento per l'ulteriore modifica della composizione del collegio – con dichiarazione di utilizzabilità dell'istruttoria ex art. 190 bis c.p.p. – si procedeva all'esame del collaboratore Piccolo Raffaele. Differite, poi, le udienze del 26.3.13 e dell'8.10.13 (per l'astensione del foro), all'udienza del 4.3.14, avendo le parti concordato di posporre l'esame degli imputati, si procedeva all'escussione dei testi della difesa del Cascella - Coronella, Landolfi e Mascia – al cui esito, su rinuncia di tale parte, era revocata l'ordinanza ammissiva di alcuni testi indicati nella relativa lista⁸. Indi, all'udienza dell'8.4.14 si procedeva all'esame ex art. 210 cpp di Magliocca Giorgio al cui esito, su rinuncia della difesa, si revocava l'ordinanza ammissiva dei testi Vella ed Alemanno; dipoi, l'imputato Cascella rendeva spontanee dichiarazioni. Alla successiva udienza del 10.6.14 il collegio si riservava sulla richiesta del p.m. di acquisizione di diversi provvedimenti giudiziari - irrevocabili e non⁹ - e su quella della difesa del Cascella di acquisire pagine estratte dalla Gazzetta di Caserta del 15.11.2002 (in fotocopia) e dal Corriere di Caserta del 17.11.2002 (in originale), in attesa delle controdeduzioni delle parti. All'odierna udienza, quindi, a scioglimento della riserva, acquisiva i citati atti e, su richiesta del p.m., acquisiva, mediante lettura e, per essa, mediante indicazione ai sensi dell'art. 513 cpp, il verbale di interrogatorio reso da Cascella

Francesco; quindi, chiuso il dibattimento, con indicazione di utilizzabilità degli atti inseriti nel fascicolo, le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Il collegio si ritirava, poi, in camera di consiglio per deliberare, dando, all'esito, lettura del dispositivo di sentenza in udienza, con riserva di deposito dei motivi nel termine di giorni novanta in considerazione della complessità del materiale probatorio, della tipologia delle imputazioni ed, infine, del gravoso carico di ruolo monocratico e collegiale e del numero di decisioni assunte nel periodo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa: l'origine, l'oggetto del procedimento ed il materiale probatorio in generale.

⁸ Si fa riferimento ai testi Barra Francesco, Cosentino Nicola, Manna Gaetano e Vella.

⁹ Si tratta, in particolare dei seguenti provvedimenti: la sentenza n. 1614/2003 RG sent. emessa dal Gip del Tribunale di Napoli il 2.11.2004 nei cfr. di Bianco Luigi+4 (tra cui Del Vecchio Carlo), irrevocabile il 26.12.2006 nei cfr. di Del Vecchio, di condanna per numerosi delitti di estorsione e traffico di stupefacenti, tutti aggravati dall'art. 7 l. n. 203/91, per essersi avvalsi della forza di intimidazione del clan dei casalesi, commessi fino al marzo del 2001 nei territori di S. Prisco, Capua e S. Maria Capua Vetere; la sentenza irrevocabile n. 1068/06 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I sezione nei confronti di Del Vecchio Carlo e la relativa sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 1.10.07, concernente il tentato omicidio di Ligato Pietro; la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 21.3.2005 relativa alla condanna di Palma Angelo Raffaele – in concorso con Bianco Luigi, Della Valle Antonio e De Luca Vincenzo - per tentate estorsioni perpetrate presso cantieri edili di Macerata Campania, S. Maria C.V. e Vitulazio fino al 17.2.2001 con l'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/91, per essersi avvalsi della forza d'intimidazione del clan dei casalesi; il dispositivo di sentenza emesso nel p.p. n. 13/11 mod. 19 il 19.2.2014 dalla II sezione della Corte d'assise di S. Maria Capua Vetere nei confronti di Bianco Franco+5 relativo, tra l'altro all'omicidio di Lubrano Raffaele.



Il presente procedimento ha ad oggetto due distinte vicende delittuose emerse nell'ambito di una complessa attività investigativa riguardante le realtà criminali organizzate operanti - tra la fine degli anni novanta e gli inizi degli anni 2000 - nel vasto territorio sito a nord di Caserta, composto dai comuni di Pignataro Maggiore, Vitulazio e limitrofi.

In particolare, come esposto dal m.llo Antonio Zagaria - della cui sicura attendibilità si dirà nel prosieguo - le indagini venivano avviate, nel febbraio del 2003, a seguito dell'omicidio di Lubrano Raffaele - figlio di Lubrano Vincenzo, capo dell'omonimo clan di stampo camorristico operante da diversi anni nell'agro caleno - e si sostanziano prevalentemente in attività di intercettazione telefonica ed ambientale presso l'abitazione di Lubrano Vincenzo. Dall'ascolto delle conversazioni emergeva che l'area territoriale in questione era da tempo soggetta alle attività illecite di due distinte organizzazioni criminali di stampo mafioso, e, cioè il clan Lubrano-Ligato ed il clan dei casalesi, fazione Schiavone, le quali avevano pattuito una vera e propria spartizione delle zone di intervento, secondo cui ai casalesi era stata assegnata l'egemonia sulla zona industriale mentre al primo sodalizio il restante territorio, costituito dal paese e dai comuni limitrofi. Tuttavia, tra i due clan non vigeva una pacifica convivenza, bensì una sorta di patto di non belligeranza, che spesso era violato per le contrapposte mire espansionistiche sul territorio. Così, nel corso del tempo, si era assistito a cruente reazioni di un gruppo alle "interferenze" dell'altro, nel corso delle quali taluni soggetti avevano anche perso la vita. Si fa riferimento, ad esempio, al tentato omicidio di Ligato Pietro avvenuto il 14.4.1999, su cui è intervenuta sentenza di condanna irrevocabile a carico di Del Vecchio Carlo¹⁰, nella quale si legge di come i precari e preesistenti equilibri erano stati infranti dalla riespansione dei Ligato nel settore delle estorsioni, al punto che i casalesi avevano deciso di procedere "*ad un'azione di fuoco che evidenziasse in modo eclatante chi aveva supremazia nel settore delle estorsioni*". Ancora, si richiama l'episodio, avvenuto il 26.1.2000, dell'omicidio di Abbate Raffaele cl. 36, padre del c.d.g. Abbate Antonio, ex affiliato del clan Lubrano - Ligato, ritenuto dagli esponenti di quest'ultimo sodalizio esser transitato nelle fila dei casalesi e sospettato di modulare a favore di questi ultimi le dichiarazioni collaborative. Infine, si annovera l'omicidio, avvenuto il 14.11.2002, di Raffaele Lubrano, figlio dell'anziano boss Vincenzo Lubrano, episodio - parimenti originato dalla contrapposizione tra i sodalizi¹¹ - che avrebbe, tuttavia, sancito il definitivo distacco del boss Vincenzo Lubrano dalla fazione dei casalesi, ai quali, invece, il nipote Pietro Ligato ed il cognato Raffaele avrebbero tentato di avvicinarsi nuovamente, al fine di

¹⁰ Si tratta della sentenza n. 1068/06 resa dal Tribunale di SMCV il 19.10.2006, acquisita al fascicolo all'udienza del 28.11.2006, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.

¹¹ Per tale vicenda il p.m. ha prodotto dispositivo di sentenza resa all'udienza del 14.2.2014 dalla II sezione della Corte d'assise di S. Maria Capua Vetere, con cui sono stati condannati diversi esponenti del clan dei casalesi (Bianco Franco, Schiavone Vincenzo, Misso Giuseppe ed il c.d.g. Piccolo Raffaele).



rinegoziare le condizioni di coesistenza sul territorio, con la disapprovazione dell'anziano Vincenzo Lubrano.

Ebbene, in tale contesto criminale, dai dialoghi intercettati presso l'abitazione di Vincenzo Lubrano emergevano, tra gli altri, diversi spunti investigativi concernenti gli episodi in odierna contestazione, i quali si presentano del tutto distinti tra loro, essendo accomunati solo dalla occasionale circostanza di essere emersi all'attenzione degli investigatori nell'ambito della medesima attività di captazione.

Infatti, nell'un caso risultava che il Lubrano facesse spesso riferimento alla figura di Palma Angelo Raffaele, un imprenditore di Vitulazio operante nel settore del movimento terra, già ritenuto "vicino" al clan dei casalesi¹², quale uno dei responsabili dell'omicidio del figlio Raffaele.

Nell'altro caso, venivano, invece, registrate delle conversazioni nel corso delle quali il Lubrano concordava con tale Cascella Francesco iniziative volte ad ostacolare la pubblicazione di articoli da parte del giornalista Palmesano Vincenzo, particolarmente attento ai movimenti del Lubrano.

A seguito di tali emergenze, venivano approfondite le attività investigative, attraverso la raccolta di diverse fonti di prova, quali le dichiarazioni di collaboratori di giustizia o di persone informate sui fatti, l'acquisizione di documentazione e provvedimenti giudiziari, le cui risultanze hanno costituito il materiale probatorio offerto all'attenzione del collegio.

Orbene, prima di passare all'analisi dei risultati di tali fonti di prova, onde valutarne l'attendibilità e valenza, appare opportuno illustrarne le condizioni di ammissibilità ed utilizzabilità ed i criteri di valutazione, avendo riguardo, in primo luogo, alle sentenze irrevocabili acquisite ex art. 238 bis c.p.p. e ai provvedimenti non irrevocabili acquisiti ex art. 234 c.p.p., poi, alle prove dichiarative, con specifico riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed, infine, alle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

2. Il valore delle fonti di prova: i provvedimenti giudiziari acquisiti ex artt. 238 bis e 234 c.p.p.

Come accennato, nel corso del giudizio, sono state acquisite al fascicolo del dibattimento e sono utilizzabili, in applicazione del disposto dell'art. 238 bis c.p.p., numerose sentenze irrevocabili ovvero decisioni giurisdizionali non ancora passate in giudicato, acquisite ai sensi dell'art. 234 c.p.p.¹³.

Ebbene, quanto al primo ordine di tali atti, è noto che la norma di cui all'art. 238 bis c.p.p., al fine di garantire una semplificazione probatoria e salvaguardare il principio della "*non dispersione dei mezzi di prova*", consente la trasmigrazione dei dati conoscitivi, posti a sostegno di una determinata

¹² Cfr. al riguardo la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 21.3.2005 relativa alla condanna di Palma Angelo Raffaele – in concorso con Bianco Luigi, Della Valle Antonio e De Luca Vincenzo - per tentate estorsioni perpetrate presso cantieri edili di Macerata Campania, S. Maria C.V. e Vitulazio fino al 17.2.2001 con l'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/91.

¹³ Cfr. verbale d'udienza del 28.11.2014, nonché supra in n. 9.

pronuncia irrevocabile, in un altro procedimento penale, nell'ambito del quale quei medesimi fatti costituiscono oggetto di prova ai sensi dell'articolo 187 c.p.p. Pertanto, le acquisizioni fattuali contenute nella sentenza assunta ex art. 238 bis c.p.p. ben possono essere valutate dal giudice, alla stregua, però, della regola probatoria di cui all'art. 192 co. 3 c.p.p. che gli impone l'obbligo di accertare la veridicità dei fatti ivi asseriti, con l'individuazione di altri elementi che ne confermino l'attendibilità, essendo a tal fine idonei, come affermato dalla più condivisibile giurisprudenza di legittimità, solo quelli di carattere "individualizzante", e, cioè, riferibili allo specifico fatto e alla posizione del singolo soggetto. Siffatta regola, che esclude un automatico recepimento degli accertamenti contenuti nelle sentenze irrevocabili, risulta chiaramente ispirata al principio del contraddittorio e volta a garantire la possibilità di un apporto dialettico della parte nella formazione della prova. Occorrerà, allora, verificare, in relazione alle suddette pronunce, se gli elementi di prova dalle stesse enucleabili e rilevanti nel presente giudizio abbiano trovato o meno conferma nelle risultanze acquisite in dibattimento.

Viceversa, con riferimento agli altri provvedimenti giudiziari, non definitivi, gli stessi potranno essere considerati come documenti e utilizzati come prova solo per i fatti documentali in essi rappresentati, ma non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in esse contenute. Tale soluzione, tuttavia, secondo quanto osservato in più occasioni dalla Suprema Corte, *"...non preclude al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art.192, comma primo, c.p.p."*¹⁴.

In particolare, ha osservato il Supremo Collegio che, nel caso in cui i medesimi elementi di "prova" posti a fondamento della decisione non irrevocabile siano giuridicamente e fisicamente raccolti anche nel proprio procedimento, ben può il giudice criticamente apprezzare il percorso valutativo su di essi svolto nella pronuncia non irrevocabile, effettuando una propria e autonoma ricostruzione della vicenda e riproducendola nella sentenza poi pronunciata.

Alla stregua di tali ultime regole probatorie, verranno, quindi, considerati i provvedimenti non irrevocabili, acquisiti nel corso dell'istruttoria ex art. 234 c.p.p.

Orbene, come s'illustrerà nel prosieguo, gli elementi probatori desumibili dalle sentenze irrevocabili sopra citate, sono rilevanti per l'accertamento dell'esistenza del "clan dei casalesi" e del "clan Lubrano – Ligato", della partecipazione agli stessi di diversi esponenti, nonché dell'ingerenza degli affari illeciti di entrambi i sodalizi nel territorio dell'agro caleno, e delle alterne vicende che hanno connotato il rapporto tra i due sodalizi.

¹⁴ Così Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33519 del 04/05/2006 RV.234400; cfr. ancora Cass. Sez. 1, Sentenza n. 46082 del 09/10/2007.



2.1. Segue: le intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Si è già anticipato che nel corso della complessiva attività investigativa veniva ritualmente disposta l'intercettazione di numerose conversazioni telefoniche ed ambientali.

Nel giudizio in esame il p.m. ha introdotto una parte della complessiva attività di captazione, e, cioè, quella rilevante ai fini della valutazione delle imputazioni sottoposte al vaglio del Tribunale¹⁵.

Va premesso che tutte le operazioni d'intercettazione telefonica ed ambientale risultano ritualmente autorizzate, nel rispetto della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 267 c.p.p. e 13 d.l. 152/1991, con decreti del G.i.p., motivati sia in relazione alla sussistenza di sufficienti indizi, sia in relazione alla necessità per lo svolgimento delle indagini; altresì, per i casi di urgenza, ricorrono i requisiti della sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio alle indagini, per il caso di ritardo, dei decreti motivati del p.m. e della convalida, nei termini di legge, da parte del G.i.p.; parimenti, risultano emessi nei termini di legge i provvedimenti di proroga delle intercettazioni. Le operazioni di captazione, infine, sono state eseguite mediante l'ausilio d'impianti installati presso la Procura della Repubblica, da parte di ufficiali di p.g. all'uopo delegati dal p.m.. Anche con riferimento alle intercettazioni disposte in altri procedimenti, ricorrono le condizioni di utilizzabilità contemplate nell'art. 270 c.p.p., trattandosi di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, di mezzi indispensabili per l'accertamento dei delitti e non ricorrendo alcuna ipotesi di cui all'art. 271 c.p.p.¹⁶

Di conseguenza, sussistendone tutti i presupposti di ammissibilità, i contenuti delle conversazioni acquisite sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione.

Al riguardo, va precisato, altresì, che è legittima l'utilizzazione anche delle c.d. intercettazioni fortuite, quelle, cioè, consistenti nella captazione "in ambientale" delle conversazioni tra presenti, nell'ambito di attività d'intercettazione ritualmente autorizzata. Sul punto, si condivide l'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui le intercettazioni di conversazioni che l'utente sotto controllo, dopo avere sollevato il ricevitore dell'apparecchio

¹⁵ Come già indicato nello svolgimento del processo, su accordo delle parti, sono state acquisite al fascicolo del dibattimento le trascrizioni di numerose conversazioni, sia telefoniche che ambientali, già operate nel procedimento principale pendente innanzi alla I sezione della Corte d'Assise di S. Maria Capua Vetere n. 3/10 R.G., a carico di Ligato Raffaele+altri; inoltre, si è proceduto alla trascrizione di ulteriori conversazioni telefoniche ed ambientali non operate nel procedimento principale e attinenti le imputazioni in esame.

¹⁶ Si fa riferimento ai decreti autorizzativi prodotti dal pm nel corso del giudizio e precisamente: n. 258/03, relativo all'intercettazione ambientale presso l'abitazione di Lubrano Vincenzo e alla captazione dell'utenza fissa n. 0823/871489; n. 2440/06 relativo alle conversazioni tra presenti presso le case Circondariali di Pisa e di S. Maria Capua Vetere tra il detenuto Ligato Raffaele e i propri familiari; n. 973/03 relativo all'Imei n. 351067303039210; n. 1268/03 relativo all'utenza n. 338/9187596; n. 702/03 relativo all'utenza n. 334/3655346; n. 178/00 relativo all'utenza n. 328/4743453; n. 621/00 relativo all'utenza n. 333/3632416; n. 918/00 relativo all'Imei n. 448835404405900; n. 1348/00 relativo all'utenza n. 333/4734875; n. 285/00 relativo all'utenza n. 333/3237108; n. 1722/00 relativo all'imei n. 446790086232570; 1168/03 relativo all'utenza n. 340/4097304.



telefonico (ovvero, nel caso di apparecchi cellulari, dopo avere “inviato” la chiamata), intrattenga con persone presenti, non necessitano dell’autorizzazione prevista dall’art.267 comma 1 c.p.p.¹⁷. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un'indebita violazione della "privacy", ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, dimostrano di non dare rilievo alla riservatezza dei loro discorsi e fanno sì che la loro conversazione - altrimenti percettibile solo tramite un'intercettazione ambientale - viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo "scoperta" dal punto di vista della segretezza¹⁸.

Venendo alla valenza probatoria delle risultanze delle intercettazioni, deve osservarsi, in generale, che esse costituiscono il mezzo di raccolta della prova che garantisce la maggiore affidabilità, in quanto rappresentativo in tempo reale dell'accadimento di singoli fatti storici.

Il loro valore viene meno solo in due casi e, cioè, quando siano intrinsecamente contraddittorie o, peggio, inintelligibili, ovvero quando gli interlocutori abbiano consapevolezza di essere intercettati e si comportino, perciò, in maniera anomala, falsando intenzionalmente la rappresentazione del dato storico.

Nel caso di specie – come si vedrà - non ricorre alcuna delle due ipotesi sopra esaminate essendo evidente, per la delicatezza e rilevanza delle informazioni scambiate, la chiarezza e linearità del linguaggio che gli interlocutori siano del tutto inconsapevoli dell’attività di captazione in atto.

Per ciò che attiene, poi, al valore probatorio dell’attività di intercettazione nei confronti di soggetti terzi, che vengono menzionati nelle conversazioni, ma che in quel momento non partecipano ad esse, può affermarsi che lo stesso è sicuramente superiore a quello di una chiamata di correo effettuata nel corso di un’attività formale di interrogatorio di indagato, essendo tali dichiarazioni captate dalla p.g. all’insaputa delle persone intercettate. Le risultanze delle conversazioni intercettate non sono sottoposte alla regola valutativa prevista dall’art. 192, comma 3, c.p.p., per le chiamate di correo in senso tecnico, in quanto la conoscenza delle dichiarazioni da parte di persone diverse da coloro che, conversando, si scambiano le informazioni e le notizie captate, non rientra tra gli scopi delle stesse persone intercettate, che, anzi, cercano in tutti i modi di sottrarsi ad un eventuale controllo delle conversazioni¹⁹.

¹⁷ Tra le varie pronunce, cfr. Cass.pen., Sez.VI, 27.10.2005; Cas. Sez. VI, n. 39549 del 23/09/2005; Cass.pen., Sez.V, 21.10.2003; Cass.pen.,Sez.VI, 22.2.2003; Cass.pen.,Sez.VI, 22.6.1999, Trifirò; Cass.pen.,Sez.VI, 16.7.1998, Marono; Cass.pen.,Sez.V, 10.11.1995, Sibilla; Cass.pen.,Sez.I, 1.2.1995, Catti.

¹⁸ Così, Cass.pen.,Sez.VI, 16.7.1998, Marono.

¹⁹ Si veda, al riguardo, Cass. Sez. I, *Sentenza n. 37588 del 18/06/2014*, secondo cui “Gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma primo, cod.proc.pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno; qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo cod.proc.pen.”; sempre in argomento, cfr. Cass. Sez. 6, *Sentenza n. 25806 del*



Maggiore è, poi, la valenza probatoria di una conversazione intercettata laddove a parlare sia la stessa persona nei cui confronti si utilizzino le affermazioni oggetto di registrazione.

Alla stregua di tali considerazioni, non essendo emerso alcun elemento tale da far ritenere che gli interlocutori abbiano inteso creare false prove, essendo evidente, invece, che gli stessi hanno riferito, nel corso delle conversazioni registrate, fatti nei quali essi stessi sono direttamente coinvolti, deve concludersi che, nell'ambito di questo procedimento, le risultanze delle attività di intercettazione sono dotate di una inconfutabile efficacia probatoria; tanto più in considerazione della circostanza che tali risultanze sono sempre apparse pienamente ed univocamente concordanti con le emergenze scaturite dalle altre fonti di prova.

Di qui il valore di prova piena che tali dichiarazioni assumono anche nei confronti dei terzi oggetto delle stesse involontarie provalazioni degli intercettati, una volta esclusa, come si è ora detto, la millanteria e, in generale, il mendacio, tra le persone che conversano o, ancora, l'inganno reciproco. Nella fattispecie concreta, è indubbio che gli interlocutori sorpresi a parlare dalla polizia giudiziaria sono certamente a conoscenza, per averle apprese nell'ambito del contesto criminale da cui provengono, delle circostanze, dei nomi e dei fatti che reciprocamente si comunicano, facendone involontariamente partecipe la p.g. che li ha intercettati, onde non può in alcun modo dubitarsi della valenza probatoria delle conversazioni captate.

2.2 Segue: le prove dichiarative, con particolare riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia imputati in procedimenti connessi o collegati.

Venendo alle prove dichiarative assunte, v'è, innanzi tutto, da rilevare che non ricorre alcun dubbio sull'attendibilità delle dichiarazioni del teste di p.g., m.llo Zagaria Antonio, sia per la qualifica soggettiva ricoperta – che denota, in difetto di elementi contrari, l'assenza di un interesse personale a descrivere i fatti in senso difforme dal vero – sia per la precisione, concordanza ed esaustività delle provalazioni in relazione alle indagini espletate.

Quanto alle altre prove dichiarative assunte, si è già evidenziato come d'indubbio rilievo probatorio siano le dichiarazioni rese dai numerosi collaboratori di giustizia, tutti esaminati ai sensi dell'art.

20/02/2014 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, 195, 526 e 271 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reità e correità, rese nell'ambito di conversazioni intercettate, debbano essere corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, come avviene per le chiamate in reità o correità rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni qualora il soggetto, indicato quale fonte informativa nella conversazione intercettata, si avvalga poi della facoltà di non rispondere. (In motivazione, la S.C. ha escluso la possibilità di equiparare, ai fini predetti, il chiamante in reità o correità - ovvero un soggetto che, nel rendere dichiarazioni accusatorie nel corso di un interrogatorio, può essere mosso da intenti calunniatori od opportunistici - al conversante, il quale è animato dalla volontà di scambiare liberamente opinioni con il proprio interlocutore salvo che non risulti accertata l'intenzione dei loquenti, nella consapevolezza dell'intercettazione in corso, di far conoscere all'autorità giudiziaria informazioni finalizzate ad accusare taluno di un reato).



210 c.p.p., in quanto imputati per reati connessi o collegati, ai sensi degli articoli 12 lett. a) e 371 comma II lett. b) c.p.p., perché un tempo esponenti dei due gruppi camorristici sopra indicati. Altresì, come s'illustrerà, per la posizione dell'imputato Cascella Francesco sono state offerte al vaglio del Tribunale anche le dichiarazioni della parte civile, Palmesano Vincenzo, di Guarino Gianluigi - indicato come altra persona offesa del reato - e di diversi testimoni ordinari offerti dalla difesa.

Ebbene, prima di procedere all'analisi delle dichiarazioni di tali soggetti, appare opportuno illustrare, in linea generale, i criteri di valutazione probatoria adoperati dal collegio, per poi dare conto dell'applicazione che se ne è fatta in relazione alle singole dichiarazioni.

Com'è noto, l'art. 192 co. 3 e 4 c.p.p., richiede che le dichiarazioni rese dai soggetti coimputati nel medesimo reato (o in procedimenti connessi o collegati) debbano essere corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. La giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che occorre, anzitutto, verificare l'attendibilità soggettiva del dichiarante, esaminare successivamente la credibilità intrinseca della sue dichiarazioni, per procedere, infine, all'acquisizione di elementi di riscontro estrinseco, di carattere "individualizzante", che confermino l'attendibilità di quelle dichiarazioni (cfr. *ex multis* Cass., 27/4/01 Faia; Cass., 5/11/98 Alletto).

A riguardo, si è opportunamente sottolineato come l'art. 192, comma terzo, c. p. p., non indichi alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale per cui il giudizio di credibilità soggettiva non si deve muovere attraverso passaggi rigidamente separati rispetto all'attendibilità oggettiva, ma attraverso un vaglio unitario²⁰.

Ciò posto, sotto il profilo dell'attendibilità soggettiva occorre, in primo luogo, tenere conto del grado di coinvolgimento del dichiarante nelle diverse vicende sulle quali lo stesso è chiamato a deporre, essendo del tutto evidente che maggiore è la sua credibilità allorché egli faccia riferimento ad episodi o circostanze di cui abbia una cognizione diretta. In tale prospettiva, poi, si deve sottolineare che, quanto più sia stata elevata la caratura criminale del dichiarante, tanto maggiore, in astratto, appare la possibilità che egli sia stato effettivamente al corrente delle vicende dell'associazione e dei singoli episodi delittuosi. Ancora, va esaminata la genesi della collaborazione e l'effettivo contenuto della stessa, attribuendo rilievo alla presenza o meno di dichiarazioni anche autoaccusatorie. Infine, è imprescindibile la considerazione di eventuali interessi specifici che possano avere indotto il collaboratore a rendere dichiarazioni calunniatorie nei confronti degli imputati.

Naturalmente, la ritenuta attendibilità soggettiva del dichiarante non vale, di per sé sola, ad attribuire valore probatorio alle sue dichiarazioni, ben potendo un collaboratore soggettivamente

²⁰ Così Cass. Sez. U, *Sentenza n. 20804 del 29/11/2012*.

attendibile rendere dichiarazioni intrinsecamente incoerenti o non supportate da elementi esterni di riscontro in relazione ad episodi specifici. In tal caso, peraltro, non dovrà necessariamente concludersi per la inattendibilità di tutte le dichiarazioni rese dal collaboratore, in quanto, in virtù del noto principio della “valutazione frazionata”, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “...è possibile, ferma restando la credibilità della persona del chiamante in correttezza, frazionare la dichiarazione relativa al singolo dato, soprattutto quando i fatti narrati siano in gran parte non vicini nel tempo e si riferiscono ad una serie di episodi talora appresi non direttamente ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali degli specifici reati”²¹. Si è, al riguardo, tuttavia, precisato che tale giudizio di attendibilità frazionata è ammissibile a condizione che non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante e sempre che sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio con la difficoltà di mettere a fuoco un ricordo lontano; con la complessità dei fatti e la possibile confusione degli stessi e persino con la scelta del dichiarante di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull’attendibilità soggettiva del dichiarante²². Alla base del principio della valutazione frazionata, che richiede in ogni caso una motivazione rigorosa, si pone, infatti, la constatazione empirica della fallibilità della memoria umana, soprattutto allorquando la persona esaminata è chiamata a deporre su circostanze che si collocano in contesti temporali diversificati, su condotte analoghe reiterate nel tempo, su episodi non particolarmente rilevanti.

Quanto al profilo della credibilità intrinseca delle dichiarazioni, vengono in rilievo i criteri ormai codificati dall’elaborazione giurisprudenziale, quali la precisione del fatto narrato, la coerenza logica delle ricostruzioni fornite in relazione ai singoli episodi delittuosi, l’assenza di contraddizioni tra le diverse parti della deposizione, la costanza delle dichiarazioni rese in dibattimento rispetto a quanto dichiarato durante la fase delle indagini preliminari e consacrato nei verbali illustrativi della collaborazione, la reiterazione delle accuse, anche a seguito delle contestazioni delle parti. Infine, sotto lo specifico profilo dell’attendibilità intrinseca, va rilevato che l’esistenza di eventuali imprecisioni, quando queste non sono eclatanti, non esclude di per sé l’attendibilità del dichiarante, dovendo le dichiarazioni essere valutate anche tenendo conto dei fisiologici affievolimenti di memoria, specie se riguardanti particolari secondari delle vicende narrate, come ad esempio l’esatta

²¹ Cfr. Cass. Sez. 6^a sent. n. 7627 del 31/1/1996 - 30/7/1996, nonché Cass. Sez. VI sent. n. 5649 del 22/1/1997 - 13/6/1997; Cass. sez. I 9-3-2000 n. 2884; tra le molte pronunce sul tema si ricordano Cass., sez. VI, n. 6221/2006; Cass., sez. IV, n. 5821/2005; Cass., sez. VI, n. 17248/2004; Cass., sez. I, n. 2884/2000.

²² Si vedano Cass. Sez. 6, *Sentenza n. 35327 del 18/07/2013* e *Sez. 1, Sentenza n. 40000 del 10/07/2013*.

collocazione e successione temporale di vicende ripetitive, nonché tenendo conto della complessità e pluralità delle dichiarazioni accusatorie.

Una volta valutata la credibilità del dichiarante e l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, vanno esaminati i riscontri esterni, e cioè gli elementi di verifica esterna alla chiamata. Al riguardo, assumono rilievo quelli di carattere individualizzante, connotati cioè da una capacità confermativa dello specifico episodio delittuoso contestato e della partecipazione ad esso del singolo imputato. In altri termini il riscontro esterno deve essere obiettivo ed individualizzante e, cioè, riguardare il fatto nella sua oggettività ma anche la riferibilità soggettiva del fatto al singolo accusato, "*riferirsi ad ulteriori specifiche circostanze che consentano di collegare in modo diretto ed obiettivo il chiamato al fatto cui deve rispondere*"²³. Il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste, dunque, semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato²⁴.

Naturalmente, a tal fine si sono ritenuti utili anche elementi di carattere indiziario o un'ulteriore chiamata in reità o correità, purché, in tale seconda ipotesi, venga attentamente verificata l'indipendenza delle dichiarazioni e l'assenza di un condizionamento reciproco tra i propalanti. Come si è rilevato, possono costituire elementi di riscontro le dichiarazioni accusatorie provenienti da altro collaboratore. In tal caso, è necessario che esse realizzino la cd. "convergenza del molteplice" e non incorrano nella fallacia della cd. "circolarità della prova". Esse, dunque, devono caratterizzarsi, in primo luogo, per la loro convergenza o coincidenza in ordine al fatto materiale riferito, non già nel senso di una totale sovrapponibilità, ma nel senso che esse devono convergere sul nucleo essenziale del racconto, non assumendo rilievo le eventuali divergenze o discrasie che riguardano elementi circostanziali del fatto. In secondo luogo, esse devono essere tra loro indipendenti, nel senso che non devono ricorrere elementi per ritenere pregresse intese fraudolente tra i dichiaranti (suggestioni, condizionamenti, reciproche influenze che potrebbero inficiare il valore della concordanza). Infine, le dichiarazioni devono caratterizzarsi per la loro specificità, nel senso che esse devono confluire su fatti che riguardano sia la persona dell' incolpato che le imputazioni a lui ascritte.

Peraltro, la giurisprudenza anche nel caso della previa conoscenza, da parte del dichiarante, di analoghe dichiarazioni in precedenza rese da altro coimputato, ha affermato che non per ciò solo esse siano inattendibili, in quanto "*essendo la spontaneità e l'autonomia rispettivamente l'opposto dell'imposizione e del condizionamento, le medesime, quali elementi idonei a connotare di attendibilità una dichiarazione accusatoria resa da un coimputato o imputato in un procedimento*

²³ Così Cass. S.U. 2003 sent. n. 45276; si veda anche Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 19517 del 01/04/2010*.

²⁴ Si veda Cass. sez. I, 25/07/2001 n. 29679.



connesso, non possono essere negate solo in base alla conoscenza che il dichiarante abbia avuto di un'analogo precedente dichiarazione di altro coimputato: in siffatta ipotesi dovrà semplicemente accertarsi con maggior rigore che la coincidenza tra le dichiarazioni non sia meramente fittizia ed in particolare che quelle successive non sono frutto di influenze subite e non rappresentino puro allineamento alle precedenti."²⁵.

Quanto alla dichiarazione accusatoria "de relato", frutto cioè di una conoscenza solo indiretta del fatto, resa da un collaboratore di giustizia, si afferma che essa può integrare la prova della colpevolezza solo se è sorretta da adeguati riscontri esterni che devono riguardare specificamente il fatto che forma oggetto dell'accusa e la persona dell'incolpato, perché il minore tasso di affidabilità di una dichiarazione resa su accadimenti non direttamente percepiti dal dichiarante rende necessaria l'individualizzazione del riscontro (Cass. 10-5-2002 n. 17804).

Tuttavia, si è al riguardo, precisato, che le dichiarazioni "de relato" rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen. possono costituire elemento indiziario idoneo a fondare la dichiarazione di colpevolezza seppur non confermate dal soggetto indicato come fonte di informazione, se confortate, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., da riscontri estrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti, e tali da consentire un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata²⁶.

Con riferimento, invece, alle dichiarazioni dei testimoni ordinari, opereranno le consuete regole, consolidate nella giurisprudenza di legittimità, sopra illustrate, inerenti la credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca del narrato. Per le stesse, in particolare, non dovranno trovare applicazione le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, c.p. p. nemmeno quando si verta in tema di dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. In tal caso, tuttavia, dovrà procedersi ad una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, corredata da idonea motivazione. Nondimeno, allorquando la persona offesa sia

²⁵ Cfr. Cass. Sez. 6^a sent. n. 295 del 18/11/1994 - 16/1/1995; cfr., ra le altre, più di recente Sez. 1, *Sentenza n. 35627 del 18/04/2012*.

²⁶ Si veda, al riguardo, Cass. Sez. U, *Sentenza n. 20804 del 29/11/2012* secondo cui "La chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse."



costituita parte civile, la Suprema Corte ha sottolineato come, in alcuni casi possa essere opportuno procedere al riscontro delle dichiarazioni con altri elementi, non potendosi ignorare che si tratti di un soggetto portatore di specifici interessi economici nel processo²⁷.

Ebbene, nel prosieguo si illustrerà come la rigorosa applicazione di tali criteri abbia condotto ad un giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile Palmesano Vincenzo; mentre sia risultata inveritiera la versione dei fatti resa dal teste Guarino Gianluigi – per il contrasto con elementi esterni obiettivi, l'inverosimiglianza ed incoerenza logica del narrato – al punto da indurre il collegio a disporre la trasmissione degli atti al p.m., per le valutazioni di competenza, in ordine agli indizi di reità a suo carico emersi per il delitto di cui all'art. 372 c.p.

2.2.1 Segue: la valutazione di attendibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia.

Operata, in generale, l'esposizione dei criteri di valutazione della c.d. chiamata in reità, nel presente paragrafo si esporranno le ragioni che hanno indotto il collegio a ritenere superato il vaglio di credibilità soggettiva dei collaboratori che hanno reso dichiarazioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti in contestazione, non apparendo necessario vagliare le dichiarazioni dei soggetti che non hanno apportato alcun significativo contributo probatorio in relazione alle posizioni degli odierni imputati.

Ebbene, occorre evidenziare che trattasi, per la maggior parte, di soggetti portatori di una robusta esperienza d'inclusione all'interno dei clan e di un'approfondita conoscenza delle vicende proprio in ragione della lunga e/o significativa "militanza" nei sodalizi, dei ruoli ricoperti, ovvero del rapporto di particolare fiducia con i loro vertici: tali circostanze costituiscono sicuri elementi dimostrativi della credibilità soggettiva dei dichiaranti e della rilevanza della loro collaborazione, essendo altamente probabile che, proprio in ragione delle stesse, abbiano avuto conoscenza effettiva e diretta delle vicende dell'associazione e dei singoli episodi delittuosi narrati²⁸.

Detti collaboratori, poi, hanno descritto le ragioni poste a fondamento delle scelte collaborative e si sono accusati di numerosi reati, per i quali hanno anche riportato condanne irrevocabili.

²⁷ Così Cass. Sez. U, *Sentenza n. 41461 del 19/07/2012*; si veda anche Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 40849 del 18/07/2012*).

²⁸ Si fa riferimento, in particolare, quanto agli esponenti del clan dei casalesi, alle figure, di sicuro spessore criminale, dei cdg Massaro Clemente e Massaro Francesco, sulla cui antica affiliazione al sodalizio criminoso vi è stata anche acquisita pronuncia irrevocabile nei cfr. di Massaro Clemente+26. Parimenti, il cdg Petrone Giuseppe, è portatore di un'ultradecennale esperienza criminale, intrapresa nel lontano 1992 quale affiliato del clan Belforte, per poi legarsi, dapprima, al clan Piccolo e, sin dal 1997-98 a Ligato Pietro, commettendo per suo conto numerose estorsioni, fino al 2007, anno della sua collaborazione (cfr. verbale di udienza del 30.9.11). Ugualmente, Piccolo Raffaele, risulta uno storico affiliato al clan dei casalesi, associato alla famiglia Schiavone, sin dal 1995-96 fino alla collaborazione avvenuta il 21.8.09, operativo nella zona dell'alto casertano, da Capua, Pignataro, Piedimonte Matese, fino a Caianello, con ruoli di particolare rilievo, tanto che si è reso autore di plurimi episodi omicidiari; nel corso della collaborazione si è accusato di diversi reati, ancora non oggetto di attenzione dell'A.G., sia per estorsioni che per partecipazione ad omicidi ed ha avuto il riconoscimento del programma definitivo di collaborazione ed ottenuto anche la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 l.n. 203/91 (cfr. verbale di udienza dell'8.2.2013). Analoghe considerazioni valgono anche per il cdg Vinciguerra Antonio, altro storico affiliato del clan dei casalesi ed operativo nella zona di Capua (cfr. verbali di interrogatorio del 30.5.2005, 29.6.05, 29.9.05, 19.10.05, 28.10.2005, 23.5.07, 10.9.2010 – acquisiti su accordo delle parti all'udienza del 31.5.2011).

Le loro dichiarazioni, poi, appaiono riscontrarsi reciprocamente, né sono emersi specifici motivi di contrasto tra costoro e gli odierni imputati.

Per alcuni dei collaboratori esaminati, poi, il giudizio di attendibilità soggettiva risulta, vieppiù, operato anche in provvedimenti giudiziari, anche con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 l. 203/91. Infine, posto che il giudizio di credibilità soggettiva non si deve muovere attraverso passaggi rigidamente separati rispetto all'attendibilità oggettiva, ma attraverso un vaglio unitario, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale, si avrà modo di illustrare, con riferimento ai singoli chiamanti in reità, che la credibilità soggettiva risulta confermata dall'attendibilità oggettiva del racconto, munito di plurimi riscontri esterni²⁹.

3. L'accertamento dei fatti in contestazione. L'esistenza del clan dei casalesi e del clan Lubrano – Ligato e la figura di Lubrano Vincenzo.

A seguito dell'esposizione delle fonti di prova acquisite e della loro valenza probatoria, occorre ora procedere alla verifica dei fatti in contestazione, alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed in ossequio ai descritti criteri di valutazione dei mezzi istruttori illustrati.

Ebbene, in via preliminare, è necessario soffermarsi sull'esistenza negli anni in contestazione delle associazioni di stampo camorristico denominate "clan dei casalesi" e "clan Lubrano – Ligato" e della loro operatività sul territorio dell'agro caleno.

Tale premessa è indispensabile sia perché è oggetto di specifica contestazione la condotta di partecipazione del Palma proprio al "clan dei casalesi", sia perché, con riferimento alla posizione del Cascella, la condotta di violenza privata risulta contestata come aggravata dall'art. 7 l.n. 203/91, in quanto commessa avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal clan camorristico facente capo a Ligato Raffaele e Lubrano Vincenzo ed al fine di agevolare l'attività.

Orbene, può ritenersi un dato processuale assolutamente pacifico che, dall'inizio degli anni '80, sia esistita un'associazione di stampo camorristico denominata "clan dei casalesi", operante su gran parte del territorio della provincia di Caserta, e facente capo dapprima ad Antonio Bardellino e, poi, dopo una serie di vicissitudini e contrasti sia interni che con opposte fazioni (fino ad arrivare alla fine degli anni '80 alla fisica eliminazione dello stesso Bardellino e ad una feroce guerra contro i suoi fedelissimi), alle famiglie Schiavone e Bidognetti, che acquisivano il diretto controllo dei settori criminali di stretta origine casalese ed, inoltre, di tutti gli altri gruppi camorristici, operanti ciascuno in un determinato distretto criminale.

²⁹ Così Cass. Sez. U, *Sentenza n. 20804 del 29/11/2012*.

Dell'esistenza di siffatta associazione e della sua remota presenza sul vasto territorio sito a nord di Caserta danno conto le numerose sentenze irrevocabili acquisite nel presente giudizio³⁰, che – sulla scorta di un bagaglio probatorio costituito, a sua volta, da pronunce giudiziarie irrevocabili, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e risultati di attività di intercettazione telefonica – contengono la descrizione dell'esistenza, della struttura e delle vicende del clan in questione; ne tratteggiano il quadro di imponente e ramificata organizzazione mafiosa di carattere armato, che, avvalendosi della forza intimidatoria del vincolo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, è dedicata alla perpetrazione di delitti contro la persona ed il patrimonio, al fine di acquisire e consolidare una sfera di influenza e di condizionamento sulle attività economiche territoriali per il conseguimento di profitti illeciti. Della perdurante esistenza di siffatta associazione criminale sul territorio dell'agro caleno, danno conto anche i provvedimenti giudiziari non irrevocabili, che documentano la verifica di episodi delittuosi operati da parte degli esponenti del clan e il perdurante impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, consistente, nello specifico, nella repressione dei gruppi criminali in questione³¹.

D'altro canto, l'esistenza e operatività dei casalesi negli anni in questione sull'agro caleno è confermata dalle convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia esaminati che hanno riferito di aver fatto parte del sodalizio dei casalesi ovvero di altri clan operanti sul territorio e dei rapporti esistenti tra le diverse associazioni camorristiche.

Ne ha narrato, ad esempio, il collaboratore Massaro Clemente, storico esponente del clan Massaro, operante in San Felice a Cancelli e legato da stretto vincolo di amicizia con il clan Lubrano-Ligato. Costui, infatti, ha ricordato l'antica presenza del clan dei casalesi sul territorio (sin dal 1992) ed ha descritto l'evoluzione dei rapporti intercorrenti tra questo sodalizio ed il clan Lubrano-Ligato: ad esempio ha additato diverse vicende delittuose quale sintomatica espressione dei contrasti intercorsi tra i due gruppi (il tentato omicidio da parte di Del Vecchio ai danni di Pietro Ligato e l'omicidio di

³⁰ Si fa riferimento alle sentenze irrevocabili n. 1068/06 emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere I sezione, nei confronti di Del Vecchio Carlo, relativa al tentato omicidio di Ligato Pietro, posto in essere per agevolare il sodalizio criminoso dei casalesi il 14.4.1999 nell'ambito della lotta esistente tra tale clan, operante esteso anche al territorio dell'agro caleno e la concorrente autoctona organizzazione di stampo camorristico, denominata Lubrano-Ligato; la sentenza irrevocabile n. 1614/03 emessa dal Gip del Tribunale di Napoli il 2.11.04 nei cfr. di Bianco Luigi+4 (tra cui Del Vecchio Carlo), irrevocabile il 26.12.2006 per il Del Vecchio, di condanna per numerosi delitti di estorsione e traffico di stupefacenti, tutti aggravati dall'art. 7 l. n. 203/91, per essersi avvalsi della forza di intimidazione del clan dei casalesi, commessi fino al marzo del 2001 nei territori di S. Prisco, Capua e S. Maria Capua Vetere; ancora, la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 21.3.2005 relativa alla condanna di Palma Angelo Raffaele – in concorso con Bianco Luigi, Della Valle Antonio e De Luca Vincenzo - per tentate estorsioni perpetrate presso cantieri edili di Macerata Campania, S. Maria C.V. e Vitulazio fino al 17.2.2001 con l'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/91, per essersi avvalsi della forza d'intimidazione del clan dei casalesi.

³¹ Si richiama, sul punto, il dispositivo di sentenza emesso nel p.p. n. 13/11 mod. 19 il 19.2.2014 dalla II sezione della Corte d'assise di S. Maria Capua Vetere nei confronti di Bianco Franco+5 relativo, tra l'altro all'omicidio di Lubrano Raffaele da parte di esponenti del clan dei casalesi, tra cui figura, per l'appunto il c.d.g. Piccolo Raffaele.

Abbate Raffaele padre del c.d.g. Antonio); ha, poi, riferito di un rinnovato apparente armistizio tra i due clan, fondato su una spartizione delle attività illecite sul territorio che, tuttavia, generava continui malcontenti³².

Analoghe circostanze sono state riportate dal c.d.g. Massaro Clemente, altro esponente di spicco del clan Massaro, il quale ha spiegato che il territorio a nord di Caserta era stato oggetto di una vera e propria spartizione da parte delle diverse realtà camorristiche ivi operanti, precisando che, per le estorsioni concernenti lavori che superavano gli 800 milioni di lire – nei territori di pertinenza del clan Massaro e del clan Abbate-Ligato - intervenivano direttamente i casalesi che poi versavano il 50% delle tangenti ai citati sodalizi.

Lo stesso Vinciguerra Antonio, esponente del clan dei casalesi operante nella zona di Capua, ha ricordato dell'operatività di tale organizzazione sul territorio di Pignataro Maggiore e dei contrasti insorti con il gruppo dei Ligato ivi operante. Ha, infatti, riferito che questi ultimi si erano avvicinati al clan Massaro di S. Felice a Canello proprio a causa di due efferati attacchi subiti ad opera dei casalesi: il tentato omicidio di Ligato Pietro avvenuto nel 1999 e l'omicidio di Lubrano Raffaele, avvenuto nel 2002. In conseguenza di ciò, essi nutrivano una volontà di vendetta per i componenti del gruppo di Schiavone e di Carlino Del Vecchio, i quali, a loro volta, avevano perpetrato l'omicidio ai danni di Raffaele Lubrano, per le interferenze che avevano subito le proprie iniziative estorsive sul territorio a causa della presenza di Raffaele Lubrano, attraverso la cui eliminazione Vincenzo Schiavone intendeva appropriarsi della zona. Quest'ultimo, infatti, aveva ricevuto dallo zio Francesco Schiavone detto Ciccariello l'investitura per operare nelle zone di Capua, Caserta, S. Maria Capua Vetere e paesi limitrofi e nell'esercizio di tale attività aveva avuto più volte contrasti con Raffaele Lubrano.

Anche il collaboratore Pettrone Giuseppe³³, luogotenente di Ligato Raffaele e legato da uno strettissimo rapporto di fiducia ed amicizia con Ligato Pietro, ha descritto la compresenza sul territorio de quo dei due sodalizi criminali e della vigenza di un accordo di spartizione solo "apparente": infatti, ha riferito che i precari equilibri erano frequentemente infranti dalla volontà di entrambi i clan di acquisire l'egemonia sul territorio, tanto che anch'egli ha ricondotto il tentato omicidio di Ligato Pietro alla mano dei casalesi dai quali questi temeva costantemente di ricevere

³² Cfr. verbale di interrogatorio reso in data 9.2.2006 da Massaro Francesco ed acquisito, su accordo delle parti, all'udienza del 3.5.11. Si noti come in detto verbale il Massaro evidenzia il rammarico di Ligato Raffaele per l'ingerenza dei casalesi nel territorio di sua pertinenza, allorchè riporta che il Ligato gli aveva riferito "con rabbia ed amarezza" che i casalesi avevano buoni rapporti con il titolare di una fabbrica in Pignataro, confinante con la sua villa, pagandogli una somma a titolo di tangente.

³³ Esponente, dapprima, del clan Belforte, poi passato al clan Piccolo e molto legato al clan di Pignataro di Pietro Ligato: cfr. verbale di udienza del 30.9.2011 pagg. 4 e ss.



ulteriori ritorsioni, e la cui presenza non accettava perché *“voleva che il paese fosse comandato dai paesani”*³⁴.

Soprattutto, Piccolo Raffaele, esponente di spicco del clan dei casalesi, condannato per l'omicidio di Lubrano Raffaele, ha dato conto di tali circostanze essendo diretto protagonista degli scontri tra i due sodalizi sul territorio: egli era stato affiliato al clan dei casalesi sin dal 1995-96 fino alla collaborazione del 21.8.09 ed aveva sempre operato per conto di tale clan nella zona dell'alto casertano, da Capua, Pignataro, Piedimonte Matese, fino a Caianello.

Le descritte emergenze hanno trovato ulteriore conferma nella testimonianza del m.llo Zagaria, il quale ha riferito che l'egemonia criminale del clan dei casalesi si estendeva anche sul territorio di Pignataro Maggiore, ove operava altra organizzazione di stampo camorristico, denominata “clan Lubrano-Ligato”, che comandava sin dagli anni '80, commettendo delitti contro la persona ed il patrimonio, in particolare estorsioni, attraverso i quali aveva acquisito il controllo diretto del territorio, traendo profitti o vantaggi economici per l'associazione.

L'ingerenza del clan dei casalesi sul predetto territorio appariva da tempo radicata, tanto che già in un'informativa dei CC di Capua del 1993 si segnalava che, in occasione dei lavori pubblici di costruzione della rete di distribuzione del gas, nei comuni rientranti nell'agro caleno, la società appaltatrice dei lavori, la Cipi srl, aveva affidato in subappalto le opere proprio a Panaro Nicola, cugino di Panaro Sebastiano, esponente del clan dei casalesi³⁵.

Come può evincersi da quanto esposto, tutte le fonti di prova citate denotano concordemente che, sul territorio dell'agro caleno operava, in concorrenza con i casalesi, anche altra associazione di stampo camorristico autoctona, riferibile alle famiglie dei Ligato, dei Lubrano ed, in origine, anche degli Abbate; che con tale sodalizio il clan dei casalesi intratteneva un rapporto di apparente armistizio, in alcune occasioni violato per ristabilire la supremazia dell'uno o dell'altro clan sul territorio in esame. In particolare, è lo stesso collaboratore Massaro Francesco ad indicare l'esistenza di tale clan a Pignataro Maggiore, definito come unico clan operativo ed “egemone”, circostanza di cui aveva avuto conoscenza diretta per gli stretti rapporti di amicizia e scambio di favori con questo intrattenuti ed, in particolare, con Ligato Raffaele e Ligato Pietro³⁶.

Anche Massaro Clemente ha ricordato la stretta collaborazione intercorrente tra il proprio sodalizio e quello dei Ligato per le estorsioni operate sul territorio. Dell'esistenza di tale clan, danno

³⁴ Si veda, ancora, verbale di udienza del 30.9.2011 pag. 6.

³⁵ Tale soggetto è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. con la richiamata sentenza irrevocabile Spartacus n. 1.

³⁶ Il c.d.g. ha riportato diversi specifici episodi relativi a tali scambi e favori: nel 1996 Pietro Ligato gli aveva procurato due armi (un fucile a pompa ed una mitraglietta poi rivelatasi difettosa) acquistate presso un soggetto di Mondragone, detto Giannino; egli, a sua volta, si era offerto a questi di uccidere un ragazzo, di nome Della Vecchia o Del Vecchio, che aveva tentato di ucciderlo Pierino nel 1999, ferendolo al capo; ha ricordato di un incontro tenutosi presso la villa bunker di Ligato in cui si discusse dell'omicidio di Villanova Luigi e nel corso del quale Ligato Raffaele si era mostrato disponibile ad eseguirlo direttamente, ma poi non fu più coinvolto nell'operazione.

conferma anche i c.d.g. esponenti del clan dei casalesi, circostanza che appare assai significativa trattandosi in taluni casi di soggetti che, in prima persona, l'avevano osteggiato: si fa riferimento, in particolare, al collaboratore Piccolo Raffaele, affiliato del clan dei casalesi alla famiglia Schiavone e sin dal 1995 operativo nella zona dell'alto casertano, condannato per l'omicidio di Raffaele Lubrano³⁷, il quale ha riferito della diretta conoscenza della presenza sul territorio in questione del clan di Pierino Ligato e della circostanza del loro frequente intervento ai danni di quest'ultimo nel caso di indebite interferenze alle attività dei casalesi.

Infine, Petrone Giuseppe ha dichiarato di aver personalmente militato nel clan Lubrano-Ligato dal 1997 circa alla data della sua collaborazione, operando in stretto contatto con Pietro Ligato ed il padre Raffaele e di aver realizzato per conto del clan numerose estorsioni sul territorio dell'agro caleno ai danni di imprese edili ivi operanti. Ha descritto i rapporti tra i Ligato ed i casalesi operanti sulla zona, individuando l'origine dei conflitti nel passaggio degli Abbate nelle fila di tale ultimo sodalizio.

Orbene, la descrizione fornita concordemente da tutti i collaboratori è di un'associazione criminale di stampo camorristico, che – al pari del contrapposto sodalizio dei casalesi – esercitava di per sé sul territorio una forza d'intimidazione di cui si avvaleva per perpetrare delitti ed acquisire il controllo sulle attività economiche del territorio.

Il sodalizio, infatti, aveva una tale statura da porsi quale concorrente e contraddittore ovvero alleato di altre organizzazioni di sicuro stampo camorristico, quale il clan dei casalesi ed il clan Massaro, con i quali si spartiva il controllo del territorio e rispetto alle quali ambiva anche nutrire contrapposte mire espansionistiche, al fine di affermare l'assoluta supremazia sull'agro caleno, avvalendosi anche dell'uso frequente della armi, tanto da giungere a perpetrare efferati delitti, come l'omicidio di Abbate Raffaele ovvero progettarne molteplici³⁸. La forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e la condizione di assoggettamento che ne derivava è plasticamente resa nel ricordo del collaboratore Massaro Clemente che, recandosi a Pasqua, Natale ed agosto a Pignataro Maggiore in visita da Abbate Antonio o da Ligato Raffaele (per dividere i proventi delle estorsioni operate dai due sodalizi), aveva modo di notare un continuo andirivieni di una moltitudine di imprenditori che si recavano al cospetto di tali personaggi per versare la tangente alle scadenze. Assisteva, altresì, a veri e propri pellegrinaggi di persone che giungevano dai boss con doni vari (“con buste, cesti, canestri e quant'altro”) che, poi, Abbate Antonio spesso smistava agli amici

³⁷ Cfr. al riguardo dispositivo di sentenza resa dalla II sezione della Corte d'assise di S. Maria Capua Vetere il 19.2.2014.

³⁸ Della disponibilità di armi e delle riunioni relative a progetti omicidiari hanno riferito sia Massaro Francesco che Petrone Giuseppe.



mentre Ligato Raffaele si limitava a regalare solo le cassate che riceveva da Marano, e, cioè, dai Nuvoletta.

I collaboratori sono concordi nel descrivere tale sodalizio quale associazione composta dalle famiglie dei Ligato e dei Lubrano, tra loro unite da un vincolo parentale: invero, la sorella del capostipite Vincenzo Lubrano – padre di Raffaele Lubrano, trucidato per mano dei casalesi - era coniugata con Raffaele Ligato, padre di Pietro. Il Pettrone, in particolare, è molto chiaro nel riferire che le due famiglie erano *“la stessa cosa”*, che Vincenzo Lubrano era ai vertici del sodalizio (*“boss”*), che il clan, negli ultimi tempi, aveva preso il nome dei Ligato, perché questi *“voleva mandare il suo nome avanti”*, ma la matrice era sempre composta da entrambe le famiglie. Ha anche confermato che, nel lontano 1992, tra le due famiglie vi era stato un temporaneo dissenso (anche se – ha specificato *“rimanevano comunque parenti”*), allorquando ancora operava nel clan Abbate Antonio. Ha precisato, nondimeno, che nel 2002- epoca dell’omicidio di Lello Lubrano – non sussisteva più alcun dissenso.

Analoghe indicazioni sono fornite dal collaboratore Massaro Francesco, il quale ha riferito di aver appreso da Pietro e Raffaele Ligato che Lubrano Vincenzo – riconosciuto in fotografia e conosciuto in carcere dal Massaro – era componente del clan ma era un personaggio più schivo, descritto dai primi come *“un personaggio che si nasconde”*.

L’identità del gruppo cui erano riconducibili le famiglie Lubrano e Ligato è riportata anche da esponenti di diversi sodalizi, quali i collaboratori Diana Luigi e Vinciguerra Antonio – esponenti di spicco dei casalesi- il quale hanno discusso omnicomprensivamente del clan *“Lubrano-Ligato”*.

Orbene, le descritte dichiarazioni appaiono dotate di sicura attendibilità sia perché rese da fonti tra loro indipendenti, essendo provenienti da soggetti esponenti di distinti sodalizi, sia perché concernenti vicende, per lo più, oggetto di diretta conoscenza da parte dei dichiaranti, all’epoca operanti, per conto dei rispettivi clan, sul territorio in questione, sia perché tra loro significativamente convergenti. Inoltre, per come si vedrà di qui a poco, l’esistenza ed operatività del clan e la riconducibilità ad un unico sodalizio delle due famiglie hanno trovato numerosi e significativi riscontri nelle emergenze delle conversazioni ambientali captate presso l’abitazione di Vincenzo Lubrano.

D’altro canto, come di seguito si esporrà, lo stesso Palmesano, giornalista dimostratosi profondo conoscitore delle dinamiche criminali dell’agro caleno – tanto da attirare le ire dei rappresentanti - ha descritto in termini analoghi l’evoluzione dei rapporti delle famiglie Lubrano e Ligato. Le stesse, legate da stretto vincolo di parentela, seppur negli anni ’80 si erano allontanate per il passaggio ai casalesi di Abbate Antonio, si erano da tempo riavvicinate nutrendo un legame ben saldo, come dimostrato, ad esempio, dalla partecipazione degli esponenti di entrambe le famiglie ad episodi di



significativa importanza per il clan: a dimostrazione di ciò ha ricordato che alla vicenda dello smantellamento della villa bunker confiscata ai Ligato aveva preso parte anche il fratello di Vincenzo Lubrano, Raffaele Lubrano del '51; a ciò si aggiunga anche che in occasione dell'omicidio di Lubrano Raffaele – secondo quanto indicato dal c.d.g. Pettrone – il Ligato sopraggiungeva sul luogo del delitto e si rendeva protagonista di aggressioni nei confronti dei giornalisti ed in particolare del Palmesano.

Infine, la stessa sentenza irrevocabile n. 1068/06 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I sezione, nei confronti di Del Vecchio Carlo, relativa al tentato omicidio di Ligato Pietro, definisce quest'ultimo come figlio del *“camorrista Ligato Raffaele e nipote dei potentissimi Lubrano”*; in tale provvedimento si conferma l'esistenza di un contesto criminale sul territorio *de quo*, caratterizzato dalla compresenza delle due organizzazioni camorristiche che si contendevano il controllo degli affari illeciti. Ivi si illustra come i precari e preesistenti equilibri erano stati infranti dalla riespansione dei Ligato nel settore delle estorsioni, al punto che si individua la genesi del tentativo omicidiario, nella decisione dei casalesi di procedere *“ad un'azione di fuoco che evidenziasse in modo eclatante chi aveva supremazia nel settore delle estorsioni”*.

Come anticipato, le circostanze descritte hanno trovato ulteriore conferma nelle emergenze dell'attività di intercettazione operata presso l'abitazione di Lubrano Vincenzo, nel corso delle quali è risultata in maniera evidente l'esistenza ed operatività del clan Ligato – Lubrano, la disponibilità di uomini, armi e mezzi, il contrasto con il clan dei casalesi, l'unione delle famiglie Ligato e Lubrano, il ruolo di antico boss e capoclan ricoperto da Vincenzo Lubrano e la contrarietà di quest'ultimo alle mire espansionistiche del nipote Pietro che lo inducevano a ricercare un nuovo avvicinamento con i casalesi.

Ad esempio, nelle conv. n. 4699 e 4700 del 6.3.2003 il Lubrano, nel disperarsi con tale Maurizio della recente perdita del figlio Lello e nel pregare di avere la forza di resistere fino a quando verrà a conoscenza dell'identità dell'omicida, al fine di portare a segno un'atroce vendetta (*“Io solo per questo campo, solo... il Padreterno, dico: Padreterno, mi devi far campare un altro poco... non mi far morire presto presto... perché io sto - inc.-, il Padreterno mi deve aiutare un altro poco... perché questa infamità non me la dovevano... non me la dovevano fare...”*), rivendica il suo antico ruolo di boss incontestato, ripercorrendo la sua carriera criminale (*“io ho fatto quindici anni di guerra io solo, in mezzo a tutti quanti io solo... e non mi hanno potuto toccare un capello, ho toccato io agli altri ma gli altri a me no - inc.- in guerra...”*); inoltre, meditando su efferati propositi di ritorsione, dimostra la virulenza della propria caratura criminale (*“Io, io prego solo che - inc.- mi deve dare la forza e basta, non - inc.- poi la faccia non si deve riconoscere più, quando vedete che la faccia*



non si riconosce più dite: è stato "Vicienzo"... non si deve riconoscere più la faccia, la faccia gliela faccio "zompare").

Ancora, di pari tenore è la conversazione n. 2208 del 22.2.03 intercorsa tra Vincenzo Lubrano e tale Michele: ivi si ascoltano i due conversare di un pentito, definito "cornuto", dell'arresto di Pietro (Ligato) e Giuseppe (Lubrano) per l'omicidio di Abbate Raffaele, dei danni che le dichiarazioni del pentito avevano arrecato al clan ed, in particolare alla sua famiglia ed a quella di Raffaele Ligato (*"No, ha inguaiato a me e mi ha inguaiato mio cognato se lo sai, "più assai" a me e il marito di Maria Pia"* – così veniva appellata Maria Giuseppa Lubrano, moglie di Raffaele Ligato); infine, mostrando grande esperienza maturata nell'ambiente della criminalità organizzata, i due commentano, con disprezzo, il comportamento dei nuovi e giovani esponenti ("guaglioni") descritti come delle persone senza senno, al punto che Lubrano Vincenzo esclama: *"No, la malavita è finita...prima ci stava il rispetto, ci stava "tutte cose", ma quale malavita più ora...partono e sparano senza sapere dove vanno..."*.

Ancora, assai eloquente è la conversazione n. 3542 intercorsa l'1.3.2003 tra Vincenzo Lubrano ed il nipote Pietro - detto Pierino - Ligato: dalla stessa emerge, infatti, come le due famiglie siano molto salde nella gestione degli affari criminali, tanto che i due progettano insieme di portare a segno un omicidio eclatante, studiandone la logistica, conversano di diversi esponenti dell'avverso clan dei casalesi di cui studiano gli interni equilibri, ipotizzano le cause che potrebbero aver spinto i casalesi ad uccidere Lello Lubrano (P: "dice per non perdere il potere qua hanno ucciso Lelluccio"), valutano le strategie per conquistare la supremazia sul territorio:

... P. \ Quelli, quelli, "tutte cose" a Casale sono deboli... non è che sono forti, solo che ci stanno solo tutte "scoppette" che possono sparare e basta, se no sono finiti... quelli una volta se... quello qua se blocchiamo "tutte cose", ci pigliamo pure i cantieri

V. \ Che?

P. \ Qua se noi - inc.- blocchiamo "tutte cose", andiamo a fermare pure i cantieri, no, chi non paga, acchiappiamo, pigliamo e li uccidiamo - inc.- vedi come corrono subito qua a cacciare i soldi chi non paga, no? - Inc.-

V. \ - Inc.-

P. \ E come dobbiamo fare? Vogliamo organizzare?

V. \ Eh

P. \ Io tengo a mio fratello e tengo a Luigi, ora pure se chiamate a questi qua di Napoli e chiamiamo pure altri quattro o cinque di Napoli che pigliano i soldi qua, si "campano" loro stessi con i soldi di qua, a questi i casalesi non ce li facciamo venire più... a Nicola Papa basta una "schioppettata" e lo uccidiamo e non si fanno vedere più, hanno perso pure Teano e Sparanise hanno perso... ma ci dobbiamo organizzare, però, dobbiamo vedere... dovete chiamare... qua non ci devono venire più qua...

V. \ Uhm



P. \ Per quello che hanno fatto perché lo devono perdere proprio Pignataro... si “campano” stesso loro, si “campano”... dobbiamo vedere solo Peppino che ne pensa... comunque è sicuro che gli altri casalesi a Sandokan non lo vogliono aiutare più, ne parlano tutti quanti “malamente” là, parlano tutti quanti “malamente”... parlano... dicono tutti: quello è un “zozzoso”, è uno sporco, quello là ha fatto un sacco di schifezze, ha fatto uccidere a una “femmina” per senza niente, ha fatto uccidere, la moglie di uno che stava carcerato... .

L’esistenza e la forza del gruppo emerge, ancora, da altra conversazione – la n. 8153 del 29.3.2003 – nel corso della quale Pietro Ligato e Vincenzo Lubrano si comunicano la necessità di usare estrema prudenza, in periodi di particolare tensione come quello, ove non si sa più di chi fidarsi e l’opportunità di uscire sempre armati, nonostante il rischio di esposizione a controlli dell’autorità giudiziaria: ivi si sente Lubrano Vincenzo ribadire a Pietro che il gruppo è in forza, perché folto di adepti (*“non ti preoccupare, io te li...ma noi la teniamo la gente o ti dovessi credere che stiamo a piedi?”* – *“Eh, io se faccio il fischio sai quanti ne corrono...”*).

I rapporti ambigui con i casalesi sono, altresì, riscontrata dal contenuto delle diverse conversazioni ambientali intrattenute da Lubrano Vincenzo presso la propria abitazione, sottoposta a captazione con rit. 258/03. Si richiama, ad esempio, la conversazione n. 6757 del 29.5.03, intercorsa con una donna³⁹, nel corso della quale il Lubrano, nel fare riferimento a Ligato Raffaele⁴⁰, si duole del fatto che questi ha intenzione di darsi alla latitanza, e, nel contempo, di stipulare un nuovo accordo con i casalesi per garantire al figlio il comando di Pignataro (*“...se ne vuole andare, ma “rimane” il figlio con i casalesi a comandare”* - *“vuole mettere i casalesi di qua insieme al figlio, ora chi sa che succede”*).

L’inquietudine del Lubrano è legata al comportamento ambiguo che i Ligato hanno con i casalesi: invece di accontentarsi della quota che questi gli versano, Raffaele intende rinegoziare le relazioni. Tuttavia, come già avvenuto in passato, i casalesi rappresentano un vero pericolo, secondo il Lubrano, tanto che li ritiene responsabili della recente uccisione del figlio Raffaele, proprio a causa degli “sconfinamenti” di Ligato Pietro nelle zone di pertinenza dei casalesi (*“La morte di Lello è stato proprio lui che andava “cacando il cazzo” a tutti quanti, andava cercando i soldi a tutti quanti e poi li faceva andare da Lello... e Lello “apparava”, hai capito?”*).

³⁹ Identificata dagli inquirenti nella cognata Zitiello Anna, per la spendita del nome “Anna”, per il riferimento al nome dei figli, al rapporto di parentela con i Ligato ed i Lubrano.

⁴⁰ L’identificazione del soggetto di cui si discorre in Ligato Raffaele è data dalla concordanza di numerosi elementi che ne consentono la individuazione, quali: la recente scarcerazione (“Ora è uscito”: Ligato Raffaele, infatti, era stato scarcerato pochi giorni prima e, cioè, il 23.5.03), il rapporto di coniugio con Maria Pia (la moglie di Ligato si chiama Maria Giuseppa), il nome del figlio Pierino (ndr Ligato Pietro) ed, infine, il ruolo di esponente di spicco del clan di Pignataro.



Ancora, eloquente è il contenuto della conversazione n. 9740 del 10.6.2003 dalle ore 12,31 captato sempre presso l'abitazione di Lubrano Vincenzo ed intercorsa tra questi e Pellegrino Vincenzo⁴¹: in essa, il Lubrano, nel lamentarsi del tentativo di Ligato Raffaele di contattare i casalesi, manifesta preoccupazione descrivendo come già in passato i rapporti con costoro avevano creato problemi. E', questa l'ennesima occasione per ripercorrere la lunga carriera criminale e riaffermare la propria caratura delinquenziale: un tempo i casalesi avevano operato nel territorio di Pignataro solo con il suo "placet" ("*...che qua i casalesi venivano, sì, ma come amico però prima venivano a chiedere il permesso da me...*"); in seguito, lui (Ligato Raffaele) ed il pentito (Abate Antonio), con cui era entrato in collisione, avevano consentito ai casalesi di "*venire a comandare...a Pignataro*" cosicché avevano "*inguaiato Pignataro*", facendo "*un macello*". Pertanto, il Lubrano, già ferito per l'uccisione del figlio Raffaele, manifesta forte apprensione per le intenzioni espansionistiche del Ligato volte a trattare nuove condizioni con i casalesi ("*ora questo lo stesso vuole inguaiare Pignataro... voi questa gente prima la fate entrare poi la volete mandare, ma che volete fare? Si può sapere con chi volete stare, con chi non volete stare?*").

Insomma, indubbia è l'esistenza ed operatività del clan Ligato-Lubrano nel territorio di Pignataro Maggiore negli anni in contestazione e, soprattutto, incontestabile è l'elevata caratura criminale di Lubrano Vincenzo, di tale spessore da aver anche indotto, per lungo periodo, il rispetto dei casalesi che intendevano rivolgere le proprie mire sul territorio caleno ("*...che qua i casalesi venivano, sì, ma come amico però prima venivano a chiedere il permesso da me...*").

Questo, quindi, il contesto criminale nel quale si imperniano le vicende oggetto del presente procedimento, che si passa di seguito ad illustrare.

4. La condotta di violenza privata ascritta all'imputato Cascella Francesco: capo G) della rubrica. Le emergenze delle conversazioni ambientali presso l'abitazione di Lubrano Vincenzo: l'accordo delittuoso tra Lubrano e Cascella e l'incontro tra quest'ultimo e Guarino Gianluigi.

Come accennato, nel corso delle operazioni d'intercettazione ambientale espletate presso l'abitazione del *boss* "don Vincenzo Lubrano", il 9 e 10 aprile del 2003 si registravano alcuni colloqui intrattenuti da quest'ultimo con tale Cascella Francesco, un giornalista sportivo, legato al primo da vincolo familiare, in quanto coniugato con Vella Alfonsina Elena, figlia della sorella di Vincenzo Lubrano, Vincenza.

⁴¹ Su cui *infra*. Sin d'ora si sottolinea come sia certa la identificazione degli interlocutori perché ammessa dallo stesso Pellegrino nel corso delle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 22.5.2010. Quanto a Lubrano Vincenzo, depongono in tal senso sia la circostanza che se ne spende il nome (Vincè), sia la circostanza che la captazione avviene presso la sua abitazione, sia l'indubbio riconoscimento vocale della p.g. che da tempo teneva sotto controllo detta abitazione.



Non vi sono dubbi sulla certa identificazione del Cascella nel soggetto che interloquisce con il Lubrano, atteso che nell'ambito della prima conversazione, costui spende in più occasioni il proprio nome e cognome oltre a fare espliciti riferimenti alla professione di giornalista e nel colloquio, avvenuto il giorno successivo, gli interlocutori fanno espresso richiamo ai contenuti del precedente dialogo, con ciò palesando di esserne stati i protagonisti⁴².

Ebbene, durante i colloqui il Lubrano si duole con il Cascella del fastidioso operato di un giornalista (*"Francesco, ma come si deve fare con questo giornalista?"*) lamentandosi del fatto che lo stesso scrive sul giornale di ogni suo movimento (*"neanche puoi uscire da casa che subito..."* e *"...non si può fare niente..."*).

A fronte tali lamentele, il Cascella – che evidentemente ha ben chiaro chi sia il giornalista oggetto dell'avversione di "zio Vincenzo" - immediatamente si mostra pronto ad attivarsi onde accontentare don Vincenzo che gli chiede di intervenire (*"non si può fare niente..., dico...?"*). Dal dialogo si comprende come Vincenzo Lubrano sia molto seccato della spasmodica attenzione che il giornalista gli rivolge, al punto da prospettare al Cascella di poter giungere a gesti estremi pur di bloccarlo: *"ma come si deve fare, non posso, non posso nemmeno andare a pisciare più... ho passato un guaio con questo giornalista. Mi sta rompendo il cazzo sai perché, mette sempre in mezzo la morte di Lello, che hanno ucciso a Lello, nello stesso articolo. Ma se tu scrivi una cosa che nomini a fare quello che ormai è morto? Hai capito? E qualche giorno mi fa perdere la testa e mi fa passare un guaio grosso. Pure a Marano. A Marano uccisero Siani, ebbero sette ergastoli. Quello pure lo stesso rompeva il cazzo a tutti quanti, vedeva a uno di quelli là magari a prendere il caffè, prendeva e scriveva, quello si è stufato e l'hanno ucciso. Hanno avuto sette ergastoli. Adesso, dico io, perché devo prendere l'ergastolo per un uomo di merda di quello? Magari, gli devi dire che non nomina più a Lello Lubrano, che lo lasciasse stare in grazia di Dio"*.

Il giornalista cui fa riferimento il Lubrano si identifica, senza ombra di dubbio, in Vincenzo Palmesano, in quanto nella conversazione successiva i due interlocutori indicano espressamente il suo cognome e lo pseudonimo da lui abitualmente usato⁴³.

Come detto, il Cascella si mette subito in moto, contattando in tempo reale addirittura il vertice della redazione del giornale, il direttore Gianluigi Guarino: la conversazione telefonica viene registrata e si ascolta il Cascella conversare con Gianluigi (Guarino) e concordare con questi un appuntamento per il giorno seguente, alle ore mezzogiorno e mezza. La delicatezza dell'argomento

⁴² Invero, nella conv. n. 9796 del 9.4.03, il Cascella nel rivolgersi a Gaetano Lubrano che lo chiama per cognome lo riprovera, affermando: "Mi chiamo Francesco, mi hai sempre chiamato Francè, adesso mi chiamo Cascella."; inoltre, durante la telefonata che effettua in diretta a Guarino Gianluigi, si presenta con nome e cognome.

⁴³ In particolare, come si vedrà, nella conv. n. 9988 del giorno seguente il Cascella rendiconta al Lubrano gli esiti dell'incontro avuto con il direttore del giornale Guarino Gianluigi per parlargli della questione prospettatagli da don Vincenzo e fa espresso riferimento al cognome del giornalista: "Palmesano".



è ben nota al Cascella il quale, nel prosieguo dell'ambientale, chiarisce a Zì Vincè di non aver accennato ad alcuno argomento per telefono "...perché non era ...è meglio non parlare per il telefono", in tal modo dimostrando di essere consapevole dell'illiceità dell'oggetto della conversazione.

Ebbene, il giorno seguente, il premuroso Cascella ritorna presso l'abitazione di "zio Vincenzo" e gli fa il rendiconto sull'incontro avuto in giornata (intorno alle ore 12,45) con il direttore, Gianluigi Guarino, a Bellona, e durato circa un'ora e mezza:

CONVERSAZIONE N.9988

LEGENDA

U1.\ V. = VINCE'

E. = EVA

U2.\ F. = FRANCE'

Inizialmente, per qualche minuto, sono registrati rumori d'ambiente e voci sovrapposte e in lontananza che rendono incomprensibile la conversazione, inoltre sono percepibili voci provenienti probabilmente da un televisore; poi:

U1.\ *Eva, fai il caffè, vedi*

U2.\ *Ciao, Eva*

E. \ *Ciao*

U2.\ *Zi' Vince', io oggi sono stato proprio là*

V. \ *Eh, me lo dicesti che...*

U2.\ *Ho avuto un appuntamento con lui, abbiamo parlato, siamo stati oltre un'ora a parlare*

V. \ *Eh*

U2.\ *- Inc. - a Bellona*

V. \ *Con il direttore proprio, è così?*

U2.\ *Ah?*

V. \ *Proprio con il direttore?*

U2.\ *Proprio con il direttore, con Gianluigi Guarino*

V. \ *Prima di fare gli articoli il direttore non li legge?*

U2.\ *Lui non li legge neanche*

V. \ *No, non li legge neanche, quindi non sa neanche che scrive sul giornale*

U2.\ *Mi ha detto anche che lui ha avuto anche un colloquio con l'avvocato Romano vostro...*

V. \ *Eh*

U2.\ *E - inc. - dice - inc. - mi ha parlato: France' ... perché siamo molto amici noi due...*

V. \ *Uhm, uhm, uhm*

F. \ *Dice: tempo addietro ho avuto anche un colloquio con l'avvocato Romano...*

V. \ *Eh*

F. \ *Ci conosciamo, lavoriamo anche con lui su alcune cose... mi ha detto, dice: France', questo qua, questo Palmesano è uno che "rompe i coglioni", dice, perché, figurati, prima era il direttore del...*

V. \ *A me mi sta proprio...*

F. \ *Dice, figurati, prima era il direttore del - inc. -...*

V. \ *Eh*

F. \ *Dice: l'hanno fatto stare un mese e l'hanno cacciato via...*

V. \ *Uhm*

F. \ *Però dice - inc. - vendiamo copie, vendiamo i giornali...*

- V. \ Uhm
- F. \ **Ed a Pignataro ne vendiamo assai**
- V. \ **Eh, sempre con il nome mio**
- F. \ **Però dice e, e, e... ora lui che fa, mi scrive i pezzi, vedi, oggi mi ha fatto una pagina intera, lo sto vedendo adesso, dice... dice: però mi scrive i pezzi a quello che conviene a lui, dice... adesso, dice... dice viene Giorgio Magliocca, il sindaco...**
- V. \ Eh
- F. \ **Gli ha fatto la querela al Corriere di Caserta...**
- V. \ Eh
- F. \ **Perché dice ha scritto delle cose proprio... dice, ora, proprio stamattina mi ha telefonato Giorgio Magliocca, il sindaco di Pignataro, dice: insomma, la vogliamo finire con questo, dice, o veramente - inc.- rompere il "cazzo"... - inc.- ora ti faccio vedere, ho detto, quest'articolo qua lo stai vedendo? Lo stai leggendo? La vedi questa fattura, questo è andato là per comprarsi delle - inc.- cose, roba di materiali che doveva pagare, prendersi la fattura ed andarsene a casa e roba varia... questo hai visto che ha scritto là?**
- V. \ Ah
- F. \ **Lui si è messo a ridere il direttore, no, dice: fammi vedere questa fattura, fammi vedere... dice: guarda un poco, guarda che ha scritto questo qua, guarda... dissi: ma, Gianluigi, ma tu li controlli gli articoli? Ora io ti chiedo una sola cosa... - voci sovrapposte -**
- V. \ **Sì, ma il fatto è che io vado comprare, a chiamare Sodano per farlo venire a stare a casa, no... e lui mi scrive sul giornale, a me non mi importa, mi importa che lui non deve nominare più a Lello...**
- F. \ **Infatti, io stavo arrivando proprio a questo...**
- V. \ Eh
- F. \ **Ho detto: a parte il fatto, ho detto, se cortesemente tu puoi ridimensionare un attimino a questo Palmesano è meglio, però la cosa principale che mi ha chiesto mio zio è una sola, in tutti i pezzi può scrivere quello che vuole, non gliene "fotte" niente a mio zio, però di non nominare più il defunto, di lasciarlo riposare in pace lì dove sta...**
- V. \ Eh
- F. \ **Dice: va bene, France', su questo, dice e, e, e... parola mia, dice, che non... per quanto riguarda il nome di Lello Lubrano non uscirà più su nessuno articolo...**
- V. \ Ah, va bene, a me questo mi importa, per il resto che io vado pure a "pisciare"...
- F. \ **Poi lui mi ha detto - inc.- mi ha detto: France', fra cinque, sei giorni, sette giorni, perché, dice, questo qua, questo Palmesano è un "cacacazzo", dice, piano piano se io ci riesco a ridimensionarlo... ho detto: senti, può scrivere quello che vuole, tanto mio zio ormai è un tipo "callificato", "stronzate" ne legge una marea...**
- V. \ Uff!
- F. \ **Ho detto: non ci fa neanche più caso... oggi mi sono messo pure a ridere su un pezzo che questo ha fatto su zio Antonio...**
- V. \ - Voci sovrapposte -
- F. \ **Sono andato là, quelli mi hanno regalato pure il giornale...**
- V. \ Eh, no, no, no, non l'ho comprato stamattina
- F. \ **Mi hanno dato una copia...**
- V. \ **Che hanno scritto?**
- F. \ **Copia omaggio, vedi, mi hanno dato la copia omaggio, ora te lo leggo io...**
- V. \ Uhm... Antonio ora?
- F. \ **Eh... comunque, ha detto che da domani in poi qualsiasi articolo - inc.- il nome di Lello non verrà fatto più, non verrà scritto più**
- V. \ **A me quello m'interessa**
- F. \ **Infatti ha detto: ditelo a don Vincenzo che lo può ritenere fatto e che Gianluigi... stai tranquillo... "nduniariello" un boss mafioso tra l'agro caleno e Santo Domingo, fratello di**

don Vincenzo Lubrano, anche Antonio Lubrano detto "nduniariello" è stato indicato dal collaboratore di giustizia Antonio Abbate quale affiliato a Cosa Nostra, alleati di ferro dei corleonesi di Luciano Liggio e Totò Riina... mafioso di grande importanza pure un altro fratello, morto per malattia nell' '89...

V. \ Gaetano

F. \ *Mentre era sotto il soggiorno obbligato a Pesaro, Gaetano Lubrano, consigliere della famiglia Nuvoletta di Marano e di uno boss che decisero l'omicidio di Giancarlo Siani, ucciso a Napoli il ventitre settembre 1985...*

V. \ *Questo era un altro giornalista che "cacava il cazzo" ma, mamma mia, si "sfasteriarono" e lo uccisero...*

F. \ *E poi il direttore lo sai che mi ha detto? Ha detto: France', ti pare che, dice, se don Vincenzo dovesse andare a chiedere il pizzo a quello della "Cemi" ci va lui personalmente?*

V. \ *Eh, questo è quello che gli vorrei far capire*

F. \ *Me lo ha detto proprio lui, ha detto: non ti preoccupare...*

V. \ *Ma poi quello... la "Cemi" mi è nipote, quello mi è nipote proprio, sarebbe la moglie di, di... dentro la "Cemi", non so se tu lo conosci... è nipote a mia moglie, la buonanima di Rosetta*

F. \ *No, non lo sapevo, non lo sapevo questo*

V. \ *Sì, e me lo "scordai" di dirtelo questo*

F. \ *E beh, se me lo dicevi era un altro dettaglio ancora*

V. \ *Ma no, e, e, e...*

F. \ *Che poi lui stesso - inc. - dice che questo qua, dice, questo Palmesano...*

V. \ *Uhm*

F. \ *Sta utilizzando il nostro giornale...*

V. \ *Uhm*

F. \ *Per scrivere i "cazzi" suoi, quello che gli conviene, ma, dice, a me come direttore non mi interessa che lui mi parli solo di don Vincenzo Lubrano, a me... a me mi deve parlare anche dell'altra sponda, cioè se don Vincenzo Lubrano ha fatto una cosa "malamente" e una buona, non mi deve dire solo quella "malamente", mi deve dire pure quella buona*

V. \ *Eh, no, quello parla solo di me, perciò - inc. - il giornale, perché la prima cosa piazza la fotografia, la gente - inc. - vedono la fotografia sopra...*

F. \ *E un'altra cosa che mi - inc. - questo mi sono permesso di dirgli, questa la fotografia quella di Lello per terra...*

V. \ *Come Lello per terra?*

F. \ *Quando Lello è stato...*

V. \ *Eh*

F. \ *Loro hanno messo quella fotografia, pure quella fotografia là non la mettete più...*

V. \ *Eh, eh*

F. \ *Dice: va bene, non ti preoccupare... ho detto: no, perché più di una volta, ho detto, pure io ho visto effettivamente quella fotografia e a me già stesso - inc. -, Gianluigi, mi ha fatto una cosa... figuriamoci a lui che è il padre, no...*

V. \ *Eh, eh*

F. \ *- Inc. - quindi, fai uscire tutte le "stronzate" che vuoi, non ti preoccupare, però queste due cose qua, ti prego...*

V. \ *Basta che non mi tocca più il nome di quello, lo fa stare "in grazia di Dio"*

F. \ *Queste due cose qua - inc. - digli a don Vincenzo se vuole, lo vado a trovare pure io*

V. \ *A me mi farebbe piacere*

F. \ *Eh, lo vado a trovare pure io, lo può ritenere fatto, dice, a posto*

V. \ *Poi quante "stronzate" scrive, scrive a me non mi passa neanche per la "capa", a me non m'importa proprio che scrive questo, scrive quell'altro e scrive quell'altro, che me ne "fotte" a me?*

F. \ *Comunque, poi sono stato un'ora e mezza là, buttato là dentro...*

- V. \ *Eh, eh, eh*
- F. \ *Che ci stava pure la protesta e sono rimasto pure bloccato, ci stava una protesta quella là degli agricoltori delle bufale...*
- V. \ *Eh, - inc.- ah, delle bufale?*
- F. \ *Eh, per il fatto della diossina e roba varia*
- V. \ *A noi, invece, ha seccato tutte le pesche, quest'anno non teniamo una pesca per mangiarla*
- F. \ *Addirittura?*
- V. \ *Eh, il gelo*
- F. \ ***Bah... zi' Vince', lui però ha voluto quella fattura là e se l'è tenuta***
- V. \ *Sì, sì, a me che me ne importa?*
- F. \ *Ho detto: "Madonna mia", vuoi vedere che ora ho fatto un guaio?*
- V. \ *No, no, no, no, nessun guaio, tanto quella è la fattura...*
- F. \ *No, perché lui mi ha detto, dice: lo sai perché? Dice: io adesso, dice, chiamo a Maurizio che... in pratica i pezzi della cronaca li dovrebbe guardare il direttore ma giustamente, dice, siccome io ho tante cose da fare, non posso guardare solo la cronaca, - inc.- allora io delego una persona che controlla per me, di fiducia...*
- V. \ *Ah, ah*
- F. \ *Ora devo acchiappare a questo qua che controlla: ma tu che "cazzo" controlli? Ma hai visto questo qua che è andato a fare? E' andato ad "accattare" - inc.- e roba varia, no, tu come fai a - inc.- è andato là sta il padrino, Corleone e roba varia?*
- V. \ *Quale padrino, e che ci devo andare io a pigliare i soldi dalla gente? Ci de... ci vado io?*
- F. \ *Infatti lui lo ha detto...*
- V. \ *Eh*
- F. \ *Ha detto proprio questo qua, dice: ma, secondo te, ti pare che don Vincenzo ci va lui a...*
- V. \ *Alla "Cemi" per...*
- F. \ *Alla "Cemi"?*
- V. \ *Ma insomma, ma dove siamo arrivati qua?*
- F. \ ***Comunque, l'importante ho detto: Gianluigi, che almeno queste due cose qua, ho detto, tu me le fai, me lo devi, perché se no io ti ho sempre fatto un sacco di favori, io a te, Gianlui', ho detto, questo, ti ripeto, è mio zio, è il fratello di mia suocera, ti prego, almeno... gli ho detto, facciamo riposare un po' in pace quest'anima che già ne ha passate abbastanza... dice: no, no, dice, digli a don Vincenzo che questo lo può ritenere fatto, per quanto riguarda il fatto di non scrivere, dice, piano piano, che questo Palmesano, dice, mi crea solo problemi***
- V. \ *Noo... a me non me ne importa... a me non me ne importa, ma questa Maria Cavaliere chi è?*
- F. \ *E' Palmesano*
- V. \ *Lo so che è Palmesano, ma Maria Cavaliere esiste?*
- F. \ *No, non esiste*
- V. \ *Non esiste, ma può scrivere sotto il nome di questa?*
- F. \ *Lui può dichiarare che mette un altro nome...*
- V. \ *Uhm*
- F. \ *Per motivi di sicurezza*
- V. \ *Va bene, noi lo sappiamo che è Palmesano, ma Maria Cavaliere, dico, non esiste proprio, è morta?*
- F. \ *No, non mi ha detto che è morta, ma non esiste*
- V. \ *Uhm, mah!*
- F. \ *Zi' Vince', non mi ha detto che è morta, pure io sapevo che era morta e roba varia, però non... non mi ha detto niente, mi ha detto che lui si firma così per motivi di sicurezza, dice, che addirittura ha chiesto la scorta, cosa...*
- V. \ *Sì, e quella Maria Pia, la moglie di Tonino, no, lo vuole andare a "vattere" per forza, io dico di no e lei dice di sì*

- F. \ Ah, ho capito
- V. \ Mah, l'importante è che... "in cuollo" a me può scrivere tutto quello che vuole lui, a me non mi importa...
- F. \ Da domani in poi, per quanto riguarda...
- V. \ Tanto - inc.- un "cuofano", il giornale a Pignataro lo vedono solo perché sta il mio nome sopra, solo per quello
- F. \ Mah... tu come ti senti, zi' Vince'?
- V. \ Io mi sento così e così
- F. \ L'importante è quello, poi questo mi ha detto pure che aveva parlato tempi addietro, aveva parlato con l'avvocato Romano... forse tu glielo avevi mandato a dire pure per l'avvocato Romano?
- V. \ Eh, dissi: digli a questo direttore del giornale che prima di scrivere, che leggesse bene quello che possono scrivere là sopra
- F. \ **Infatti, lui mi dice: io non lo sapevo che era tuo zio... ho detto: va bene, ora lo sai, ho detto, tu mi hai chiesto centosessanta milioni di piaceri tu a me, ho detto, e ora te ne chiedo io uno a te, mi devi fare questo piacere qua, ho detto, il nome della buonanima di mio cugino non lo fare uscire... su mio zio, su mio suocero, su chiunque vuoi tu - voci sovrapposte -**
- V. \ - Inc.- lo so che - inc.- ma quello quanto prende per ogni articolo questo giornalista?
- F. \ Venticinquemila mila lire
- V. \ Venticinquemila lire, ora io gli devo fare una proposta: ora te ne do cinquanta, basta che la finisci
- F. \ (Ride), ah, poi mi ha detto anche un'altra cosa, io per adesso, dice, mi ha detto, sai perché non lo posso togliere? Perché dice che questo Maria Cavaliere, Palmesano scrive sia per Pignataro che per Pastorano...
- V. \ E Sparanise
- F. \ E Sparanise, e lui dice: su questa zona qua, lui non ha nessuno... e dice, allora se io metto un ragazzino, il ragazzino, dice, che mi scrive su questa zona, oggi mi scrive e domani non mi scrive, dopodomani mi scrive - inc.- cioè non ha la continuità...
- V. \ No, lui scrive tutti i gironi, tutti i giorni...
- F. \ E infatti, non ha la continuità di questo qua, dice, questo mi manda un pezzo... dice, almeno un pezzo al giorno me lo manda sicuro
- V. \ No, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, ora si...
- F. \ Ho detto: tu piano piano... ho detto, perché io ho capito che questo è un "cacacazzo", è uno che ti può creare problemi anche a te, ho detto, tu piano piano sai come lo devi fare fuori, nel senso giornalisticamente parlando, che non lo devi far scrivere più... dice: no, perché tu devi anche capire che Maurizio Clemente, che sarebbe il proprietario del giornale, quella la prima cosa che va a vedere è a Pignataro quanto vendiamo?
- V. \ Eh
- F. \ Però, dice, ultimamente ho notato che c'è una parte di Pignataro che compra, ma un'altra parte che non compra, dice che addirittura che questo Palmesano è di destra e si mette pure contro questo sindaco che è di destra?
- V. \ Sì, sta a fare un "bordello" per Pignataro, nessuno più lo saluta, lo hanno isolato completamente... i carabinieri, non ne parliamo, non lo pensano proprio
- F. \ Ho capito
- V. \ Quello scrive pure contro i carabinieri, a tutti quanti...
- F. \ Comunque
- V. \ Se la piglia pure con i carabinieri
- F. \ La cosa più importante era questa qua, zi' Vince'
- V. \ Eh, no, a me... il piacere che voglio è solo che non deve nominare più a Lello, poi il resto, quello che scrive, scrive non me ne importa, tanto io oramai non lo penso proprio!
- F. \ Mah, sta facendo questo maltempo che è una cosa allucinante

- V. \ *Comunque il gelo di ieri mattina ci ha assassinati a tutti quanti... ha seccato tutte le pesche sulle piante, tutte*
- F. \ *Ci siamo fatti una chiacchierata di un'ora e mezza con...*
- V. \ *Eh, lo so tu - inc.- qua, gli avevi dato l'appuntamento per ieri*
- F. \ *Eh, che per giunta lui è arrivato in ritardo...*
- V. \ *Ah*
- F. \ *Io sono arrivato alle dodici e un quarto là perché a me piace essere puntuale, lui è venuto che erano l'una meno un quarto...*
- V. \ *Uhm*
- F. \ *Ed in quella mezz'ora là mi sono letto pure il giornale, poi è venuto, ci siamo fatti una bella chiacchierata, mi sono ritirato a casa erano le due ed un quarto, Elena "allucò": ma dove sei stato, che fine hai fatto?*
- V. \ *(Ride)*
- F. \ *Ho detto: non ti preoccupare che non me ne sono andato con nessuna...*
- V. \ *(Ride)*
- F. \ *Ecco qua, questo è quanto, abbiamo fatto... va bene... non fumare, zi' Vince', che fa male*
- V. \ *Eh, lo so che mi fa male, comunque non ce la faccio, devo fumare*
- F. \ *E' più forte di voi?*
- V. \ *Uff, assai, assai, assai, assai... me l'hanno proibito assolutamente, a non devo fumare ed io invece fumo due pacchetti al giorno*
- F. \ *Addirittura due pacchetti al giorno?*
- V. \ *Due, due al giorno, vedi, questo ora l'ho finito, da stamattina l'ho finito adesso perché ora mi sono "susuto"*
- F. \ *Alla faccia... sono tante, eh, ma pure mia suocera, pure Vincenza, mia suocera, ultimamente sto notando che sta fumando un poco di più*
- V. \ *Vincenza o Vincenzo?*
- F. \ *No, Vincenza*
- V. \ *Vincenza perché Vincenzo non fuma proprio*
- F. \ *Noo... sta fumando troppo assai e gliel'ho detto cinquantasettemila volte che la deve finire di fumare...*
- V. \ *Eh, non ce la fa*
- F. \ *Mia figlia, Ilenia l'altro giorno le ha nascosto le sigarette: nonna, non devi fumare più, hai capito o no?*
- V. \ *A me tengo la creatura che va a nascondere le sigarette e l'accendino...*
- F. \ *(Ride)*
- V. \ *Rossella*
- F. \ *Intanto, intanto, zi' Vince', fa male veramente*
- V. \ *Fa male, fa male*
- *A questo punto, per qualche minuto, sono registrati rumori d'ambiente e voci sovrapposte che rendono incomprensibile la conversazione, dalle parole percepibili si comprende che gli interlocutori continuano a dialogare sul fatto che il fumo fa male e poi ritornano a commentare gli articoli del giornale; poi:-*
- F. \ *Eva che mi dici?*
- E. \ *- Inc.- tempo brutto, - inc.-*
- V. \ *(Ride), a Eva sopra il giornale - voci sovrapposte -*
- F. \ *(Ride)*
- E. \ *- Inc.- a fare che, a me non interessa il giornale*
- V. \ *Ah, a te non interessa?*
- E. \ *Eh, non c'è niente da dire, grazie a Dio*
- V. \ *Come, tu sei straniera, come non tiene niente da dire*
- E. \ *Eh, - inc.- niente da dire*

- F. \ Hanno scritto a quel povero Creozzi pure
- V. \ Ah, Creozzi perché?
- F. \ Perché dice che voi ve ne eravate andato a Santo Domingo...
- V. \ Ah, sotto il nome suo...
- F. \ Sotto il nome suo
- V. \ Io tenevo il passaporto suo
- F. \ Raimondo Creozzi imprenditore di Pastorano che aveva denunciato lo smarrimento del passaporto...
- E. \ Prima si parlava di me, all'inizio quando io...
- V. \ Ed infatti lei mi chiama Rai, perciò mi chiama Rai...
- F. \ Ah, ecco
- V. \ Che è l'abbreviativo Raimondo, perciò mi chiama Rai
- E. \ Da quando ci siamo sposati lo chiamo sempre Raimondo
- V. \ - Inc.- Raimondo Creozzi ero io, sono stato quattro anni Raimondo Creozzi, il passaporto in mano ai carabinieri, a tutti quanti e non se ne sono mai accorti...
- F. \ (Ride)
- V. \ Ed io ho cambiato solo la fotografia, con lo stesso timbro messo sopra la fotografia tutto vidimato, era tutto, tutto proprio originale il passaporto
- F. \ (Ride), hai fatto bene, zi' Vince'
- V. \ Per quattro anni mi chiamavo Raimondo Creozzi...
- F. \ (Ride)
- V. \ Nato a Pastorano il diciotto aprile del '47...
- F. \ Allora ora fate pure il compleanno?
- V. \ Eh
- F. \ (Ride), fra una settimana fate pure il compleanno?
- V. \ Ma mi hanno fatto un piacere che mi hanno... mi arrestarono, vedi
- F. \ Ah, sì?
- V. \ Eh, sì, io tenevo l'ergastolo, se no terrei ancora l'ergastolo "in collo", invece ora sono libero
- F. \ E' meglio così, zi' Vince'
- V. \ Eh, li tengo tutti "astipati" i giornali di - Inc.-
- F. \ Ah
- V. \ Vieni a vedere
- A questo punto, per qualche minuto, sono registrati rumori d'ambiente e voci sovrapposte e in lontananza che rendono incomprensibile la conversazione, dalle parole percepibili si comprende che gli interlocutori dialogano del giornalista che gli sta creando dei problemi; poi:-
- V. \ No, a me può scrivere quello che vuole lui, ormai a me non me ne importa, non me ne... a me non interessa, io lo "accatto" il giornale per, per sapere qualcosa ma se no non è che lo "accatto" per...
- F. \ Perché giustamente lui mi diceva: - inc.- scriviamo - inc.- noi scriviamo quello che è ufficiale, nel senso... allora oggi c'è stata l'udienza a Lubrano numero quarantuno Marzo, allora quello lo scriviamo perché è una cosa ufficiale, ecco, però, dice, questi dettagli che suo zio va alla "Cemi", che suo zio può andare al cimitero, che suo zio può andare là e, e, e, queste cose qua sta tranquillo che cercherò di non farle più ma soprattutto, dice, non farò scrivere più il nome di Lello... ho detto: fammi questo piacere, ho detto, perché sai che per un padre ogni volta si riapre una ferita, io sono un papà e, e, e... nel mio piccolo non è mai... ringraziando Dio non mi è mai successo niente, però per un padre - inc.- è sempre una ferita tu lo sai che significa? Vediamo un attimino di... poi per il resto può scrivere tutte le "stronzate" che vuole, non ti preoccupare... - inc.- speriamo, ora da domani vedete sopra al giornale che altro c'è... poi la mattina, la sera lo chiamo verso le nove e mezza - inc.- i pezzi, così controllo pure se sono arrivati dei pezzi con la scritta...

V. \ No, e quello ora non tiene niente da scrivere "in cuollo" a me, che tiene da scrivere? Le cause le devo fare... una la devo fare l'undici giugno... quindi tanto può scrivere ma ora non tiene niente da scrivere, ora quello che può scrivere solo "stronzate", ma come cose di realtà non può scrivere niente

F. \ Certo, certo, zi' Vince', io me ne scappo

V. \ Grazie, eh, France'

F. \ Non lo dovete neanche dire grazie, zi' Vince'

V. \ Come no, grazie

F. \ Non lo dovete neanche dire, ciao, Eva

E. \ Ciao, - inc.- e salutami...

V. \ - Inc.-

F. \ Ti saluto Elena

E. \ Eh, va bene, - inc.-

V. \ Salutami a tutti quanti, eh

F. \ Gliel'ho detto che oggi pomeriggio - inc.-

E. \ Eh

- A questo punto, e fino alla fine della conversazione, sono registrati rumori d'ambiente e voci sovrapposte e in lontananza che rendono incomprensibile la conversazione, dalle parole percepibili si comprende che France' lascia l'abitazione, inoltre sono percepibili voci provenienti probabilmente dal televisore -.

Missione compiuta.

Come emerge dalla conversazione, il giorno seguente Cascella, munito della fattura della CEMI, si reca dal direttore del Corriere di Caserta, Gianluigi Guarino, per parlare della "questione Palmesano".

Le richieste che rivolge al Guarino sono due: l'una, legata alla *pietas* invocata per la figura di Lello Lubrano, è di impedire che si scriva sul giornale continuamente del suo decesso; l'altra, è di non far scrivere più Palmesano, di **"farlo fuori" "nel senso giornalisticamente parlando"**.

Il Cascella chiarisce al Guarino che l'invito proviene direttamente da Vincenzo Lubrano e la serietà della richiesta è dimostrata non solo dall'esistenza di un rapporto di parentela (**"mio zio mi ha chiesto"**) - circostanza che viene puntualmente palesata al Guarino - ma anche dalla disponibilità della fattura della CEMI, proveniente dal Lubrano e volta a giustificare la sua visita presso tale ditta.

Il Guarino, nonostante il fatto che l'estromissione del Palmesano avrebbe verosimilmente comportato un calo economico delle vendite e le rimostranze dell'editore – visto che, grazie ai suoi articoli, le vendite erano aumentate e che non vi erano altri giornalisti esperti per la pagina di Sparanise – garantisce al Cascella entrambi i risultati: non solo promette che, dal giorno seguente, non si parlerà mai più del decesso di Lello Lubrano, ma garantisce anche il progressivo **"ridimensionamento"** del Palmesano, fino a non farlo scrivere più. I due concordano, addirittura, il metodo da utilizzare consistente del progressivo **"ridimensionamento"** del giornalista, non potendosi adottare una brusca eliminazione, che di certo avrebbe scatenato un'ennesima fastidiosa reazione



del pedante giornalista (“...dice, questo qua, questo Palmesano è un “cacacazzo”, dice, piano, piano se io ci riesco a ridimensionarlo...”).

Il Guarino è, quindi, ampiamente disponibile giungendo addirittura a mostrarsi ossequioso nei confronti di Vincenzo Lubrano – della cui caratura criminale era ben a conoscenza, come affermato nel corso della sua testimonianza – in quanto, non si limita a promettere di soddisfarne le richieste ma si spinge oltre:

- condivide le tesi del Cascella sull’infondatezza delle ipotesi giornalistiche del Palmesano relative alla visita alla CEMI da parte del camorrista;
- si fa lasciare la fattura dal Cascella, promettendogli di sostenere la tesi del Lubrano e redarguire il redattore preposto al controllo;
- riferisce al Cascella di aver già avuto un incontro con l’avv. Romano, difensore del Lubrano;
- del tutto improvvidamente, invece di tentare di tutelare il collega – evidentemente esposto ai malumori del clan - confida al Cascella che egli utilizza lo pseudonimo di Maria Cavalieri, nonostante i “motivi di sicurezza” a tale scelta sottesi;
- addirittura, invita l’interlocutore a riferire a “don Vincenzo” di essere disponibile ad andarlo a trovare, al fine di assicurarlo sul buon esito dell’impegno assunto.

Dalla stessa conversazione, infine, emerge che, effettivamente, anche altri componenti della famiglia Lubrano hanno preso di mira il Palmesano, posto che ivi si legge che Maria Pia, la moglie di Tonino⁴⁴, lo vuole andare a “vattere” per forza.

Orbene, sin d’ora appare opportuno evidenziare come debba escludersi che il resoconto dell’incontro operato dal Cascella al Lubrano sia frutto di invenzione o di millanteria.

In primo luogo, non appare verosimile ritenere che il Cascella, ben consapevole dello spessore criminale del Lubrano – il quale non fa mistero di avere elevate capacità criminali⁴⁵ - avesse intenzione di ingannarlo, esponendosi, peraltro, ad una feroce reazione in caso di sua scoperta: il comportamento che assume l’imputato appare, infatti, orientato in senso diametralmente opposto, in quanto tenta in tutti i modi di dimostrare la sua obbedienza al boss, contattando il Guarino in sua presenza, munendosi della fattura, recandosi il giorno seguente dal direttore del giornale, ritornando dopo poche ore al cospetto di don Vincenzo per fargli il resoconto e comunicargli l’esito positivo dell’incontro.

Indubbio, è, quindi, che l’incontro vi sia stato, circostanza, peraltro – come si vedrà - pacificamente ammessa dallo stesso Cascella e dal Guarino.

⁴⁴ Si tratta di maria Giuseppa, moglie di raffaele Ligato, perché così ella veniva usualmente soprannominata, come lo stesso Ligato Raffaele.

⁴⁵ Infatti, gli prospetta di essere capace di commettere un omicidio come avvenuto per il giornalista Siani, gli narra di aver utilizzato per lungo periodo l’identità ed il passaporto falsificato intestato a tale Raimondo Creozzi, ricevendo anche il plauso del Cascella: “hai fatto bene, zì Vincè”.

Deve, altresì, ritenersi che l'imputato abbia riportato fedelmente al Lubrano il contenuto del dialogo avuto con il Guarino, sia perché – come si illustrerà – l'epurazione giornalistica del Palmesano effettivamente veniva realizzata in tale periodo, con le modalità programmate dal Guarino (“progressivo e lento ridimensionamento”) e per sua decisione, sia perché il Cascella introduce circostanze riferitegli dal Guarino di cui non poteva avere conoscenza – quali il pregresso incontro con l'avv. Romano e le ragioni dell'uso dello pseudonimo da parte del Palmesano – sia, infine, perché, come risulterà nel prosieguo, effettivamente, un redattore riferirà al Palmesano che per la vicenda della CEMI il Lubrano aveva fatto pervenire in redazione una fattura.

Anche la disponibilità manifestata dal Guarino a far visita personale a don Vincenzo – in caso di sua richiesta (“...*digli a don Vincenzo se vuole, lo vado a trovare pure io*”) - deve ritenersi circostanza veritiera, in quanto non appare verosimile che il Cascella si spingesse a riportare a don Vincenzo promesse false, di agevole verifica.

D'altro canto, il Cascella non aveva alcuna ragione di rendere una versione dei fatti difforme dalla realtà, atteso che non sospettava assolutamente che l'abitazione del Lubrano fosse oggetto di captazione da parte degli inquirenti: infatti, a differenza di quanto accadeva per telefono, in tale luogo discettava liberamente di ogni quesitone, anche di natura illecita.

In conclusione, appare dimostrato che il Cascella, su richiesta di Lubrano Vincenzo, si sia recato da Guarino Gianluigi “a nome” del boss, al fine di impedire la pubblicazione di articoli di Palmesano sul conto del defunto Lello Lubrano e sul conto del clan, ottenendo ampie rassicurazioni dal Guarino.

Appare opportuno chiarire sin d'ora che, seppur il Lubrano pare ricondurre la sua avversione al Palmesano essenzialmente ai continui articoli sulla “figura” del figlio defunto e mirare esclusivamente alla epurazione dei “pezzi” su tale argomento, ritiene il collegio che tale fine fosse solo un pretesto per bloccare le inchieste giornalistiche di Palmesano *in toto*, il quale mostrava una costante e spasmodica attenzione per ogni movimento degli esponenti del clan.

Depongono, in tal senso, molteplici elementi.

In primo luogo, come esposto, all'inizio del dialogo intercorso con il Cascella le lamentele del Lubrano sono direttamente ed esplicitamente riferite alla pedante meticolosità del Palmesano nel riportare ogni comportamento del boss (“*non posso nemmeno andare a pisciare più*”), tant'è vero che fa espresso cenno ad un articolo pubblicato pochi giorni prima che, come spiegherà il teste Palmesano, riguardava il suo avvistamento senza riferimenti al decesso di Lello Lubrano.

Inoltre, a ben vedere, la decisione del Lubrano di intervenire è maturata a ridosso di questo articolo, lungi dall'essere riferita ad uno specifico “pezzo” sulla morte del figlio.

Soprattutto, il paragone tratteggiato con la vicenda dell'omicidio del giornalista Siani appare assai significativo, perché il Lubrano evidenzia che il comportamento assunto da tale giornalista era stato analogo a quello del Palmesano, ed era consistito nel dar fastidio a tutti quanti, scrivendo di ogni movimento degli esponenti del clan.

Infine, il Lubrano consegna al Cascella la fotocopia di una fattura da sottoporre al direttore del giornale al fine di giustificare proprio la visita operata presso la CEMI, con ciò mostrando che il proprio interesse fosse quello di contrastare le tesi giornalistiche del Palmesano spese in generale sui suoi "movimenti".

Appare, quindi, sin d'ora che la frequente invocazione di una *pietas* nei confronti della figura del defunto figlio, costituisca solo un pretesto ma che, in realtà, lo scopo che il Lubrano voleva perseguire era di far cessare il Palmesano dallo scrivere articoli sul conto del clan, onde evitare un'accentuazione della pubblica attenzione.

D'altro canto, che il Palmesano fosse invisibile al clan e non solo a Lubrano Vincenzo per l'attenzione che il suo giornalismo di inchiesta portava sul sodalizio, è circostanza emersa da numerose altre fonti.

Già, infatti, nella conversazione dianzi riportata Lubrano dà conto di tale dato, allorquando esclama che anche Maria Pia, la moglie di Tonino⁴⁶ "lo vuole andare a "vattere" per forza".

Inoltre, come si vedrà, lo stesso Palmesano ha ricordato che, in occasione dell'omicidio di Lello Lubrano, non gli veniva consentito di avvicinarsi al luogo del delitto perché ivi vi erano soggetti che manifestavano vivacemente avversità contro i giornalisti ed, in special modo, al suo indirizzo, tanto che il comandante della locale stazione dei CC disponeva, per quella sera, un servizio di vigilanza presso la sua abitazione. Siffatto episodio è stato ricordato dal collaboratore Petrone Giuseppe, il quale ha riferito che il Ligato veniva allontanato dai luoghi perché si scagliava contro il Palmesano.

Ma il Petrone – come si illustrerà nel prosieguo – ha ricordato di aver personalmente raccolto le insistenti lamentele sia di Pietro che di Raffaele Ligato contro l'operato del Palmesano attorno al quale si voleva "creare il vuoto" ed a danno del quale erano stati perpetrati diversi atti di intimidazione (l'invio della busto con i proiettili, il licenziamento coatto del figlio).

Ebbene, come detto, effettivamente, l'epurazione del Palmesano aveva luogo, assumendo proprio i contorni programmati nel dialogo tra Cascella e Guarino.

Siffatta circostanza emerge da una pluralità di fonti probatorie ed, in primo luogo, dalle dichiarazioni di Palmesano Vincenzo.

⁴⁶ Come riferito dal m.llo Zagaria ed emergente dal contenuto delle numerose conversazioni ambientali Maria Pia è il nome con cui viene appellata Maria Giuseppa Lubrano, e Antonio (il cui diminutivo è, per l'appunto Tonino) è l'appellativo usualmente assegnato a Raffaele Ligato.



4.1. La testimonianza di Palmesano Vincenzo: l'epurazione del giornalista dal Corriere di Caserta e le cause.

Costui ha riferito di essere un giornalista professionista di maturata esperienza – esercitando l'attività sin dalla metà degli anni ottanta - e di aver scritto, tra l'altro, per il Corriere di Caserta dal 1998 al 2003.

Con tale testata aveva avuto, però, solo un rapporto di collaborazione esterna, non remunerato, motivato dal suo forte impegno sociale e civico in un territorio di cui era profondo conoscitore, essendone originario, mentre, in realtà, egli era contestualmente impegnato con altri quotidiani romani. Di conseguenza, l'attività – mai esplicitata presso la sede della redazione del Corriere – era stata svolta nei ritagli di tempo, ad esempio, in treno durante i tragitti di rientro a Pignataro in treno, ovvero a casa: man mano che redigeva gli articoli, li inviava ai vari redattori responsabili della pagina dell'agro caleno che, a loro volta, si limitavano a titolarli ed a passarli in stampa.

Il Palmesano non aveva frequentato la redazione del Corriere di Caserta, ove – ha dichiarato – si era recato, al massimo, in quattro, cinque occasioni, ma era solito intrattenere i rapporti, perlopiù telefonici, con i redattori di volta in volta preposti alla pagina dedicata all'agro caleno.

In tale periodo aveva conosciuto sia il precedente direttore dott. Antimo Fabozzo – che aveva ricoperto la carica dal 1998 al 2002 – sia il dott. Gianluigi Guarino, che era succeduto a quest'ultimo. Soprattutto, era stato in contatto con i diversi redattori che si erano occupati della pagina dell'agro caleno, ai quali era solito annunciare, soprattutto telefonicamente, i propri “pezzi” e gli argomenti: tra di essi ha citato Carlo Pascarella, Massimiliano Ive, Antonio Casapulla, Gabriella Cuoco, Ciro Giugliano e Tina Palomba. Non aveva, invece, mai incontrato l'editore, Maurizio Clemente.

Il Palmesano usava firmare i propri articoli inviati al Corriere di Caserta con degli pseudonimi, quali, rispettivamente, “Maria Cavalieri” o “Maria Cavaliere”, per la zona di Pignataro Maggiore, e “Antonia Panassi”, per la zona di Sparanise.

In generale, i temi affrontati riguardavano, quasi sempre, le attività della camorra locale e, quindi, delle famiglie Lubrano, Ligato ed Abbate, le loro collusioni con la politica, i rapporti con altre organizzazioni criminali di stampo mafioso, cui erano collegate – quale la mafia siciliana dei corleonesi – ovvero opposte – quale il clan dei casalesi.

Il Palmesano conosceva bene tali argomenti e l'ambiente di Pignataro Maggiore perché era originario della zona e vi risiedeva da sempre, circostanza di cui ha fornito ampia prova nel corso del suo esame.

Ha, infatti, esposto che le storiche ed autoctone famiglie camorristiche dell'agro caleno erano quelle dei Lubrano e dei Ligato, tra loro legate da un vincolo stretto di parentela, in quanto la sorella di



Vincenzo Lubrano – Lubrano Maria Giuseppa - aveva sposato Raffaele Ligato il capostipite di quest'ultima gente. Altresì, i Lubrano erano storicamente legati ad altra organizzazione di stampo camorristico di rilevante incidenza e, cioè, la famiglia Nuvoletta di Marano, atteso che il fratello del boss Vincenzo Lubrano, Gaetano, aveva contratto matrimonio con Giuseppina Orlando, cugina dei fratelli Ciro, Angelo e Lorenzo Nuvoletta. Siffatto legame, più di recente, era stato rinsaldato con le nozze tra il figlio di Vincenzo Lubrano, Raffaele detto Lello, e Rosa Nuvoletta, figlia di Lorenzo Nuvoletta.

Orbene, il Palmesano aveva in numerose occasioni trattato di tale sodalizio scrivendo articoli di inchiesta che avevano sovente destato notevole clamore e, quindi, l'insofferenza della camorra locale.

Tra le inchieste giornalistiche più rilevanti ha ricordato, ad esempio, quella relativa alla mancata apprensione dei beni confiscati alla camorra al patrimonio indisponibile del Comune, da parte dei diversi Sindaci di Pignataro. Infatti, nel 2000, sotto l'amministrazione del sindaco Giovan Giuseppe Palumbo – coniugato con una nipote di Vincenzo Lubrano – aveva denunciato che non erano stati acquisiti al patrimonio indisponibile del comune i beni confiscati alla famiglia Ligato ed al loro prestanome Vincenzo Simonelli, uno storico soggetto legato alla famiglia Nuvoletta: nell'articolo si leggeva, in particolare, che il fascicolo relativo a tale procedura era stato "insabbiato" da parte dell'allora sindaco Giovan Giuseppe Palumbo. A seguito di ciò si era scatenato un forte clamore anche nell'ambito della politica locale, tanto che era stata inviata una commissione prefettizia a carico dell'amministrazione Palumbo la quale era stata sciolta per collegamenti diretti ed indiretti con la criminalità organizzata. Una volta mutata la consiliatura ed eletto Sindaco Giorgio Magliocca, il Palmesano, nell'ottobre – novembre del 2002, aveva denunciato che nulla era cambiato. Infatti, in un altro articolo aveva evidenziato che il nuovo sindaco, pur avendo formalmente acquisito i beni confiscati alla camorra, li aveva di fatto lasciati nella disponibilità delle cosche camorristiche. Il Palmesano aveva, in particolare, sottolineato che si stavano registrando grossi ritardi nell'acquisizione dei beni atteso che il Magliocca si era limitato ad acquisire un solo appartamento del Ligato sito in via Ferdinando IV di Borbone - che era disabitato - ma nulla aveva operato con riferimento alla villa bunker di via Del Conte, dove il boss continuava indisturbato ad abitare ricevendo continui pellegrinaggi di persone, soggetti collusi, imprenditori estorti, il tutto a spese dello Stato. Addirittura, si scriveva che la moglie di Raffaele Ligato – Maria Giuseppa Lubrano, sorella di Vincenzo – aveva affittato il pescheto ad un coltivatore di Giugliano percependo i relativi canoni.

Tra i diversi "pezzi", di certo si era occupato dell'omicidio di Raffaele Lubrano, figlio di Vincenzo, avvenuto il 14.11.2002, trattandosi di una vicenda eclatante portata a segno dal clan dei casalesi, ma



– ha sottolineato - l'argomento principale di cui si era sempre occupato era quello dell'acquisizione dei beni confiscati. Comunque, ha ricordato come la sera dell'omicidio di Raffaele Lubrano aveva distintamente percepito un clima di opposizione degli esponenti della camorra locale nei suoi riguardi ed, in genere, degli operatori della stampa. Infatti, da poco rientrato da Roma, mentre si stava accingendo a raggiungere il luogo dell'efferato crimine, ove già si trovavano altri colleghi del Corriere di Caserta, veniva avvicinato da alcune persone che gli consigliavano di allontanarsi perché c'erano soggetti che si mostravano molto adirati profferendo anche espressioni minacciose nei suoi riguardi ed, in generale, dei giornalisti. Di conseguenza, il Palmesano era costretto ad allontanarsi, non avendo nemmeno modo di vedere il cadavere di Lello Lubrano per terra e di scattare fotografie. Aveva, quindi, provveduto a denunciare la vicenda ai CC, tanto che, alle tre di notte, il comandante della stazione di Pignataro Maggiore - m.llo Antonio Di Siena - lo aveva contattato per rassicurarlo, in quanto, avendo avuto conferma di tale situazione di pericolosità, era stato istituito un servizio di vigilanza presso la sua abitazione.

Ancora, tra i vari argomenti trattati, il Palmesano aveva scritto dell'omicidio di Abbate Raffaele avvenuto il 26.1.2000 nel Parco Fucile – poi risultato essere ascrivibile ad esponenti del clan Ligato-Lubrano - e, a tale riguardo, in un articolo di inchiesta aveva approfondito il tema, descrivendo, all'interno del Parco, la posizione dei diversi familiari di Vincenzo Lubrano: a seguito di tale articolo gli era anche arrivato un messaggio molto grave.

Ancora, si era interessato di una vicenda relativa alla lottizzazione in area 167 su un terreno della chiesa, di proprietà della Diocesi di Teano-Calvi, che, in realtà, era tenuto in affitto da Antonio Lubrano, fratello di Vincenzo.

Insomma, appena notava un movimento dei Lubrano, dei Ligato ed, in genere, degli esponenti della camorra locale, ne scriveva sul giornale.

Ad esempio, anche l'articolo del 2.4.2003 al quale fa cenno lo stesso Lubrano Vincenzo nel corso delle intercettazioni ambientali intercorse con il Cascella: aveva, infatti, evidenziato di aver avvistato nella mattina, alle ore 8,55 circa, il boss Vincenzo Lubrano accompagnato dal cognato, Pino Romagnuolo, fare ingresso in un'azienda, la ditta CEMI. Orbene, tale episodio aveva destato sospetti nel giornalista, sia per l'orario, sia per la compagnia, sia perché non era usuale che il Lubrano si recasse personalmente presso un'impresa, e per tali ragioni aveva inteso scriverne sul giornale.

Ebbene, tali essendo, in generale, i temi affrontati, il Palmesano ha esposto che i suoi pezzi erano sempre stati pubblicati, senza alcuna difficoltà o censura, sul Corriere di Caserta, fino all'inizio del 2003, anche perché - ha spiegato- i diversi redattori, di giovane esperienza, subivano il fascino della sua maturata esperienza professionale e, di regola, si limitavano a passare l'articolo in tipografia,



titolandolo, senza alcun intervento sul contenuto. Inoltre, il giornalismo d'inchiesta di cui era stato fautore aveva determinato un'exploit delle vendite del Corriere nel territorio di Pignataro Maggiore. Tuttavia, ad un certo punto, aveva iniziato a percepire un clima di pressioni, le quali si manifestavano in maniera larvata, *"molto mafiosa"*: *"...il piccolo segnale, il messaggio che arriva dal parente, l'amico che ti consiglia. Cioè a Pignataro Maggiore non ci sono vie intermedie, non c'è l'aggressione, a Pignataro Maggiore c'è il consiglio e poi c'è l'omicidio, non ci sono altre cose."*

Ad esempio, ha ricordato che, a seguito dell'articolo in cui, nel febbraio del 2003, aveva illustrato lo scenario in cui si era verificato l'omicidio di Abbate Raffaele, all'interno Parco Fucile, accadeva che sua moglie faceva rientro a casa spaventata perché era stata avvicinata da una sua zia, di nome Anna Palmesano, la quale le aveva consigliato di prestare attenzione (*"...qua la situazione si mette male, ti fanno scomparire qualche figlio"*).

Anche all'interno, poi, dell'ambiente del Corriere di Caserta il Palmesano aveva iniziato a notare, dall'inizio del 2003, una sorta di anomalo mutamento nei rapporti, sostanziatosi in un progressivo esautoramento della sua partecipazione al giornale: di tali circostanze aveva preso nota nei suoi taccuini rinvenendovi, poi, dopo anni, il riscontro alle emergenze della presente indagine una volta rese pubbliche.

Dopo l'articolo sulla visita di Vincenzo Lubrano alla Cemi dei primi di aprile del 2003, il redattore Antonio Casapulla gli aveva contestato che – forse – aveva sopravvalutato la vicenda, perché il Lubrano aveva successivamente fatto pervenire in redazione una fattura che documentava le ragioni di tale visita (legate ad un cambio di una serratura): ha spiegato il Palmesano che non aveva condiviso il giudizio espresso dal Casapulla, al quale aveva replicato di non credere al documento sia perché era anomalo che il Lubrano si fosse recato personalmente presso la ditta, per un semplice cambio di serratura, sia perché tra i titolari dell'impresa ed il boss intercorrevano rapporti di parentela. Orbene, a tale comportamento del Casapulla si erano aggiunti ulteriori dati sospetti, in quanto seppur avesse richiesto al redattore di poter visionare il documento inviato dal Lubrano, tale richiesta non era stata esaudita.

Ancora, intorno al 15-16 maggio, in occasione di un processo celebratosi nei confronti di Giuseppe Lubrano, la redattrice Gabriella Cuoco gli aveva riferito che Tina Palomba, una giornalista che si occupava di cronaca giudiziaria, aveva litigato con Giuseppe Lubrano il quale l'aveva rimproverata di scrivere sempre le stesse cose. Tale vicenda aveva inquietato non poco il Palmesano, tanto che l'annotava sul taccuino. In effetti, dopo solo tre giorni, si verificava un altro evento, dal quale aveva tratto conferma della sensazione di crescente pressione "camorristica": comunicata alla redazione la propria intenzione di scrivere un articolo proprio su tale processo, un altro redattore, tale *Ciro*

Giugliano, gli aveva riferito della ferma opposizione di Tina Palomba a ricevere articoli su Lubrano (*“no, Tina Palomba l’articolo su questo Lubrano non lo vuole”*).

Sempre in quel periodo, si verificava un ulteriore anomalo episodio nell’ambiente della redazione. Infatti, aveva scritto un articolo in cui aveva denunciato una notizia “scottante” appresa da una fonte confidenziale, relativa ad un incontro a cena che si sarebbe tenuto, prima delle elezioni comunali del 2002, tra il futuro sindaco Giorgio Magliocca ed il defunto Lello Lubrano. Ebbene, inviato l’articolo al giornale, la redattrice del giorno, Gabriella Cuoco, non lo aveva passato in stampa né gli aveva fornito alcuna spiegazione.

Il Palmesano, però, successivamente riusciva a far pubblicare la notizia nel mese di luglio, grazie ad un escamotage, consistente nell’inserirla in un articolo spedito quasi a chiusura di giornale, dimodochè il redattore non avesse il tempo di controllarlo: ebbene, il giorno seguente, il giornalista aveva conferma del diverso clima che si era instaurato all’interno del giornale, perché il redattore – Luigi Criscuolo – gli riferiva che, a causa della pubblicazione della notizia, vi erano state furenti reazioni all’interno del giornale, era successa *“la guerra per questa vicenda qua”*.

Da allora, le censure erano diventate sempre più frequenti e numerose fino a giungere alla definitiva scomparsa dei “pezzi” del Palmesano dalla pagina del Corriere di Caserta.

Essa si erano sostanziate o nella mancata pubblicazione degli articoli, ovvero nell’eliminazione della sua firma, ovvero nell’omissione di parti del contenuto. Il giornalista ha ricordato, ad esempio, che in un caso era stato cancellato il nome di un imprenditore da egli indicato come soggetto avente notoriamente rapporti di affari con Magliocca e con le famiglie Lubrano, Nuvoletta e Ligato; in altro episodio, nel trattare la vicenda dei lavori di ampliamento dell’industria chimica Fiore, era stata cancellata l’indicazione del nominativo dell’impresa che aveva eseguito i lavori, riferita a Lello Lubrano. Altre volte, si era simulato un errore che aveva impedito la pubblicazione e si ripubblicava un pezzo già diffuso in precedenza.

Tali condotte mai si erano verificate nei quattro anni precedenti.

Perdipiù ad esse non seguiva mai una spiegazione, un chiarimento o altro: *“il clima era questo, che nel momento in cui veniva una censura, il giorno dopo l’interlocutore cambiava, cioè nessuno mi voleva dare una spiegazione, cioè l’articolo veniva censurato...”*.

L’unica persona che gli aveva dato qualche indicazione era stato Luigi Criscuolo – descritto come *“un ragazzo meno addentro ai segreti, agli arcani imperi dei giornali”* – il quale gli aveva confidato: *“Enzo con questa storia, sempre sto Magliocca, sempre sto Lubrano, parliamo anche di qualche altro argomento”*. Insomma si trattava di argomenti di cui non si doveva parlare troppo. Ha precisato il teste che il Criscuolo non si era limitato ad esprimere un giudizio di gradimento personale, ma, evidentemente, l’orientamento della redazione, sia perché non aveva alcun potere



decisionale (“*era l’ultima ruota del carro*”), sia perché era un ambiente nel quale il controllo del direttore era totalizzante e pressante, le pagine venivano seguite spasmodicamente dal direttore e, addirittura, dall’editore stesso. Anche dal punto di vista logistico erano tutti racchiusi in un ambiente ristretto costituito da una stanza ed una stanzetta attigua.

Ancora, un altro redattore, anch’egli del tutto privo di alcun potere decisionale – tale Massimiliano Ive – aveva comunicato al Palmesano: ***“guarda, il direttore, appunto Gianluigi Guarino, non vuole più articoli sui beni confiscati, non se ne può più, non ne vuole più parlare”***.

Orbene, pur non essendoci più *“le condizioni di dignità professionale e umana per continuare”*, a causa di questo progressivo “esautoramento”, il Palmesano aveva tentato di resistere, insistendo nell’impegno civico ed utilizzando anche degli escamotage per conseguire la pubblicazione dei suoi articoli. Così, approfittando dell’inesperienza proprio dell’Ive, lo aveva convinto a pubblicargli l’articolo – prospettandogli che, altrimenti, non avrebbe avuto null’altro da inserire sulla pagine di Pignataro; tuttavia, il giorno seguente, quest’ultimo gli aveva riferito che la situazione era ***“terribile”*** e che il direttore lo aveva ***“insultato”*** quando si era accorto che aveva pubblicato gli articoli perché glielo aveva detto che ***“questi articoli non andavano pubblicati”***.

A fronte di ciò, il Palmesano aveva addirittura prospettato ad Antonio Casapulla che con quest’atteggiamento di isolamento da parte del giornale egli avrebbe finito col rischiare molto (*“Se io ad un certo punto scrivo degli articoli sui beni confiscati, voi me li censurate, la camorra vede che io sono l’unico ostacolo a questa acquisizione e mi può succedere qualcosa”*).

Insomma, tale situazione si era protratta fino al mese di giugno-luglio del 2003, allorquando il rapporto col giornale si rompeva definitivamente perché non veniva pubblicato più nulla che provenisse dal Palmesano.

Nel descritto contesto, percepito dal Palmesano attraverso i descritti comportamenti e le manifestazioni dei redattori con cui era venuto a contatto, il direttore, Gianluigi Guarino, non gli aveva mai riferito alcunché, mai lo aveva convocato per metterlo in guardia sull’esistenza di un interesse della camorra locale sui suoi articoli, mai aveva fatto cenno alcuno di pressioni di stampo criminale, nonostante che – ha spiegato il teste – egli ne avesse il potere, in qualità di direttore, e che egli stesso fosse un giornalista di maturata esperienza: ***“...Io apprendo dei colloqui di Guarino con il signor Cascella dalle intercettazioni che leggo, quando avviene l’operazione “caleno” assolutamente, Guarino non ha mai avuto la cortesia, anche per tutelare la mia incolumità, dice “Enzo stati attento che ti può succedere qualcosa”***.

L’unica volta in cui il Guarino gli aveva riferito di pressioni aveva riguardato una vicenda di Sparanise in cui l’on. Cosentino era intervenuto per non far pubblicare articoli sulla centrale termoelettrica.



Solo dopo la conferenza stampa sull'indagine che ha originato l'odierno giudizio ("l'operazione "caleno"), tenuta il 23.2.2009 dal p.m. dott. Conzo presso il comando provinciale dei CC di Caserta, a distanza, quindi, di molti anni dai fatti, il Guarino faceva cenno alla vicenda, pubblicando un articolo su un sito giornalistico online, nel quale ammetteva che Cascella frequentava all'epoca il Corriere di Caserta, nella qualità di collaboratore di una televisione (Tele Alternativa) che faceva parte dello stesso gruppo del Corriere di Caserta, ed ammetteva che al Cascella gli articoli del Palmesano non piacevano. Insomma, il direttore iniziava a parlare solo quando venivano rese pubbliche le intercettazioni da cui emergevano i suoi incontri con il Cascella.

Prima di tale momento, invece, era stato assolutamente reticente.

Le ragioni del "ridimensionamento" e poi "epurazione" del Palmesano non avevano trovato mai alcuna giustificazione.

L'assenza di manifeste spiegazioni – ha spiegato la parte civile – costituiva una conferma della natura "mafiosa" delle pressioni che ne costituivano la causa, perché, di regola, quando pervenivano pressioni di natura diversa, ad esempio dall'ambiente politico, le stesse venivano serenamente comunicate all'interno della redazione senza alcuna difficoltà. Molto chiara è la rappresentazione resa sul punto dal Palmesano. Si legge, ad esempio, alle pagg. 11 e 12 del verbale stenotipico: "*...le pressioni di carattere politico in fondo erano note, perché quando il direttore riceveva una pressione a un redattore si diceva: "ha telefonato l'amico del sindaco Magliocca, ha telefonato quel deputato" e tutto quanto il resto. Invece, per quanto riguarda la pressione camorristica, in realtà si capiva che qualcosa non andava, ma non veniva mai esplicitato...*". Ed, ancora, a pag. 57 del verbale stenotipico, ha esposto: "*...per quanto riguarda le pressioni politiche mi venivano esplicitate, per esempio Antonio Casapulla un giorno mi disse in maniera molto chiara che...c'era anche un altro giornalista Gallo, che mi disse una cosa del genere se mi ricordo bene, che un pezzo sul Consiglio comunale di Pignataro Maggiore che riguardava, se non sbaglio, proprio la vicenda della lottizzazione in area 167 dove d'era affittuario Lubrano, disse che questa...che non me ne dovevo occupare io di questo Consiglio Comunale. Mi disse e quando io chiesi poi parlando anche con Antonio Casapulla, che erano le persona con cui parlavo di più, mi disse in maniera molto chiara che il ... che non bisognava dare fastidio a Magliocca, ma neanche a Coronella e Landolfi, che erano i prtettori politici, insomma gli sponsor politici del sindaco Magliocca...*".

Ancora, il teste ha ribadito che le rimostranze di natura politica, provenienti dal Sindaco Magliocca non avevano in alcun modo condizionato la propria attività di collaborazione giornalistica con il corriere e che i problemi erano insorti solo per gli interventi di stampo camorristico. Al riguardo, su domande della difesa del Cascella, ha descritto l'evoluzione dei suoi rapporti con il Magliocca,



dapprima di collaborazione politica, poi di allontanamento e di scontro, ma ha ribadito che gli stessi non avevano inciso sulla vicenda in questione.

Né gli era mai stato paventato, come poi scritto nel suo articolo dal direttore Guarino, che le ragioni di tale decisione potessero risiedere nelle numerose querele per diffamazione subite. D'altro canto – ha spiegato il teste – nonostante le querele egli non aveva mai riportato alcuna condanna per diffamazione.

Anzi, la scelta di non avvalersi più degli articoli del Palmesano risultava anche irragionevole dal punto di vista imprenditoriale, in quanto il giornale, grazie alle sue inchieste giornalistiche, aveva vissuto una stagione di “boom” di vendite, conseguendo una tiratura di circa 6/7.000 copie, per la maggior parte nel territorio di Pignataro Maggiore.

Orbene, l'interesse del clan a “ridimensionare” l'attività del Palmesano, era chiaramente legata al clamore che ne conseguiva, trattandosi non di mera cronaca nera o giudiziaria, ma di vera e propria inchiesta giornalistica. Ha esposto il Palmesano che in ciò doveva consistere l'interesse del boss – ad onta di quanto emergente dal contenuto delle conversazioni in cui il Lubrano invoca una sorta di “pietas” per la memoria del defunto figlio – posto che i suoi articoli, per la stragrande maggioranza dei casi, si erano incentrati su ben altre vicende rispetto alla morte di Raffaele Lubrano.

Infine, il teste ha ricordato un ulteriore ambiguo episodio accaduto nel periodo, il licenziamento del figlio. Costui, all'epoca, lavorava alle dipendenze di un imprenditore di Pignataro Maggiore (tale Girolamo Caimano) il quale, inspiegabilmente, lo aveva all'improvviso licenziato; solo in seguito aveva appreso dagli atti di indagine che vi erano state delle pressioni camorristiche a tal fine.

Ancora, ha narrato anche di una minaccia consistita nell'invio di una busta contenente proiettili, subita il 21.9.1998: a seguito delle indagini, ne era stato imputato Pietro Ligato poi assolto per mancanza di prova.

Ha ricordato di essere stato querelato per diffamazione da Lubrano Vincenzo in una sola occasione e che il procedimento si era trattato nella provincia di Salerno - perché ivi veniva stampato il giornale - ed era stata disposta l'archiviazione, nonostante l'opposizione della p.o.

Orbene, ritiene il collegio che le dichiarazioni del Palmesano sono dotate di elevato grado di credibilità, ricorrendo numerosi elementi dimostrativi della loro genuinità, elevata precisione, coerenza logica e costanza.

In primo luogo, deve osservarsi che il teste risulta del tutto estraneo ad alcun intento calunnatorio nei confronti dell'odierno imputato, con il quale non aveva intessuto mai alcun rapporto di conoscenza e della cui esistenza aveva avuto notizia solo grazie alle investigazioni.

Inoltre, l'origine del procedimento, lungi dal derivare da un'istanza punitiva del Palmesano, è scaturita dall'occasionale captazione dei dialoghi intercorsi tra il Lubrano ed il Cascella, nell'ambito



dei quali si discorreva del Palmesano, descritto come uno che dà fastidio, che “rompe i coglioni”, che è di intralcio al sereno vivere della criminalità locale, al pari del giornalista Siani.

Le sue dichiarazioni, poi, sono dotate di elevata chiarezza espositiva, di precisione e di coerenza logica, in quanto si sono articolate nella descrizione dei comportamenti o delle vicende che avevano fatto seguito ai diversi articoli, delle loro peculiari modalità di manifestazione, delle ragioni che lo avevano indotto a desumerne una matrice “di stampo camorristico”, nonché nella indicazione dei nomi dei diversi soggetti con cui era entrato in contatto. Il Palmesano non ha mostrato, poi, alcuna difficoltà a descrivere i propri contrasti con i politici locali, avendo cura di esporre le ragioni dell’assenza di una commistione con la vicenda in esame.

La precisione del racconto è, ancora, indice di elevato grado di attendibilità, in quanto espone il racconto ad una verifica esterna ed al conseguente rischio di confutazione oggettiva. E di elementi precisi, come accennato, il Palmesano è stato generoso, addirittura indicando anche di aver annotato, nel corso degli anni, i singoli episodi “sospetti” sui propri taccuini, dei quali detiene l’archivio.

Ma che il giornalista fosse scomodo alla camorra locale ha trovato ulteriori rilevanti conferme esterne di natura oggettiva e dichiarativa.

Oltre alle emergenze delle conversazioni ambientali dianzi illustrate, muovono, in tal senso, le dettagliate dichiarazioni del c.d.g. Petrone Giuseppe, all’epoca militante nelle fila del clan Lubrano-Ligato, con il ruolo di luogotenente del boss Raffaele Ligato.

Costui ha riferito di conoscere il Palmesano indicandolo come un giornalista del Corriere di Caserta malvisto dall’ambiente malavitoso di Pignataro, ed in particolare dal clan Lubrano-Ligato, perché si occupava frequentemente delle vicende del sodalizio.

Il collaboratore, lungi dal limitarsi a riportare un generale disappunto del clan, ha ricordato di aver raccolto le frequenti lamentele da parte di Pietro e Raffaele Ligato sul conto del Palmesano, circostanza che appare altamente probabile, in considerazione dello stretto rapporto fiduciario tra loro intercorrente. Ha, altresì, ricordato i loro progetti ritorsivi, precisando di aver sempre tentato di disincentivarli perché – ha spiegato - attaccare un giornalista avrebbe potuto creare ulteriori conseguenze dannose per il sodalizio.

In generale, Ligato Pietro gli aveva riferito che voleva “creare il vuoto attorno” a Palmesano ed anche il padre Raffaele si duoleva dell’attività del giornalista: insomma, si irritavano fortemente quando Palmesano scriveva di loro, ce l’avevano proprio contro di lui e gli volevano creare il vuoto attorno.

Il malumore dei Ligato, in alcuni occasioni, si era tradotto in concrete iniziative, quale la spedizione di una busta contenente proiettili – vicenda ricordata dallo stesso Palmesano: era stato proprio



Ligato Pietro a spedire da Vitulazio all'indirizzo del giornalista una busta contenente alcuni proiettili e delle scritte di fogli di giornale; per tale episodio era stato anche processato, a piede libero, venendo, però, assolto per insufficienza di prove. Il collaboratore ha ricordato la grande soddisfazione poi manifestata per tale assoluzione dal Ligato.

Altra iniziativa aveva riguardato anche il figlio di Palmesano, di nome Massimiliano, che era stato fatto licenziare su iniziativa del clan. Il collaboratore ha dichiarato di aver personalmente partecipato alla vicenda, ricordando che nel 2003 – dopo poco che era stato scarcerato – si era recato, unitamente a Pietro Ligato, presso un cantiere, sito alla via Mannese all'interno dell'abitazione della madre di un poliziotto penitenziario, ove lavorava l'impresa alle cui dipendenze prestava l'attività d'imbianchino il figlio del Palmesano: ivi giunti avevano intimato al titolare di licenziare il ragazzo, senza alcuna possibilità di replica, cosa che veniva puntualmente eseguita.

Le dichiarazioni che precedono superano il vaglio di attendibilità oggettiva ed estrinseca, sia perché sono assai precise e nutrite di particolari suscettibili di verifica esterna, sia perché frutto di una conoscenza diretta del collaboratore, sia perché trovano conferma in specifici dati di riscontro esterni, quali le dichiarazioni del Palmesano e la vicenda giudiziaria per la minaccia operata da Pietro Ligato con la spedizione della missiva con proiettili.

Assai eloquente, è, poi, che il collaboratore riporti, in maniera sostanzialmente coincidente con quanto verificatosi, le modalità che i Ligato intendevano adottare per non far scrivere più il Palmesano e cioè il suo "isolamento".

Posto, quindi, che effettivamente, nel primo semestre del 2003, si assisteva, improvvisamente, al progressivo ridimensionamento del Palmesano fino alla sua definitiva estromissione, ad opera e su iniziativa degli organi del giornale, occorre verificare se tale risultato – come ipotizzato dall'accusa – fosse stato il frutto dell' "intervento" del Cascella presso il direttore Guarino Gianluigi, ovvero se fosse legato ad altre ragioni, come prospettato dalla difesa dell'imputato e dallo stesso Guarino.

Orbene, ritiene il collegio che ricorrano numerosi elementi – tra loro concordanti – che dimostrano in maniera precisa e grave che la vicenda fosse stata causata dalla condotta del Cascella e riconducibile all'incontro da questi tenuto con il direttore del Corriere.

Si è già avuto modo di esporre le ragioni che inducono a ritenere veritiero il resoconto operato dal Cascella al Lubrano sull'incontro avuto poco prima con il Guarino per trattare della "questione Palmesano"⁴⁷.

⁴⁷ Si veda supra al par. 4.



Se, allora, è vero che il Guarino avesse promesso al Cascella di “ridimensionare”, poco per volta, il Palmesano, occorre evidenziare che diverse circostanze dimostrano come l’estromissione del giornalista fosse stata attuata proprio in esecuzione di tale promessa.

In primo luogo, il dato cronologico: l’incontro, che faceva seguito a precedente colloquio avuto con l’avv. Romano, si verificava nell’aprile del 2003, mese al quale risalgono i primi episodi indicati dal Palmesano come anomale manifestazioni del mutamento dei rapporti con il giornale. Di lì a pochi mesi, poi, la collaborazione con la testata veniva definitivamente recisa a seguito del ripetersi, in maniera sempre più frequente, di episodi di sabotaggio.

Impressionante è, poi, la perfetta corrispondenza tra le modalità di “ridimensionamento” concordate nel dialogo tra il Guarino e Cascella e quelle realizzate in concreto: il Palmesano ha descritto di aver subito proprio una progressiva riduzione della pubblicazione dei suoi articoli sul Corriere, senza narrare di una subitanea recisione dei rapporti.

Inoltre, gli articoli ricordati dal Palmesano, che avevano occasionato le reazioni del giornale, avevano sempre riguardato il clan Lubrano, tanto che la parte civile ha riferito che – addirittura – qualche giovane redattore aveva alluso alla contrarietà del direttore a che si affrontassero sempre gli stessi temi.

Il Palmesano, poi, ha annoverato tra le prime vicende di contestazione da parte della redazione, quella concernente la fattura della CEMI, così delineando plasticamente un filo di collegamento tra il Cascella – che detta fattura aveva recapitato al Guarino – e l’inizio dei comportamenti ostruzionistici del giornale.

A fronte di tali argomentazioni, la versione dei fatti fornita dal teste Guarino Gianluigi – secondo cui l’estromissione del Palmesano, effettivamente da lui decisa, sarebbe stata legata ad altre ragioni - risulta del tutto destituita di fondamento, al punto da ingenerare il fondato sospetto della falsità delle dichiarazioni, come si esporrà nel paragrafo che segue.

4.1.2. L’infondatezza della versione dei fatti resa da Guarino Gianluigi nel corso della sua testimonianza e della tesi alternativa fornita dalla difesa del Cascella.

Il giorno seguente la conferenza stampa tenuta il 23.2.2009 dal p.m./DDA di Napoli dott. Conzo presso il Comando provinciale dei CC di Caserta sulla presente indagine - denominata “operazione caleno” - Guarino Gianluigi, sino ad allora rimasto silente, pubblicava sul sito online www.casertace.it un articolo, nel quale forniva la sua versione dei fatti rispetto alle notizie diffuse dagli inquirenti.

Nell’articolo, acquisito al fascicolo del dibattimento in data 27.3.12, il Guarino scriveva:



1. tutti sapevano che Palmesano si celava dietro lo pseudonimo di Maria Cavalieri; lo sapeva anche l'A.G. cui lo scrivente aveva dovuto comunicarlo a causa di numerose querele presentate contro il giornalista (enumerate in una dozzina di casi);
2. nei confronti del Palmesano arrivavano querele a raffica;
3. conoscevo bene Francesco Cascella perché faceva il giornalista a Telealternativa, una televisione di cui era titolare il proprietario del Corriere, con la quale si cercava di operare in sinergia professionale;
4. Cascella "*saliva e scendeva*" dalla redazione del Corriere di Caserta;
5. è vero che Cascella aveva "*qualcosa da ridire*" sugli articoli di Palmesano;
6. "*non mi sono mai piegato nemmeno "allo spirito santo" figuriamoci ad un camorrista*";
7. è vero che la collaborazione di Palmesano fu ridimensionata e poi cancellata;
8. i motivi di tale decisione erano stati i seguenti: 1. il numero industriale di querele proposte contro Palmesano, che avevano colpito anche sé stesso per il mancato controllo; 2. il doppio impegno professionale del Palmesano; 3. inoltre, il direttore non gradiva l'assenza di trasparenza e di assunzione di responsabilità del Palmesano che, invece di sottoscrivere gli articoli, faceva uso di uno "pseudonimo";
9. Vincenzo Lubrano è un camorrista e "signore della buona società" con cui non mi sono mai sognato di parlarci e di incontrarlo;
10. Palmesano deve al sottoscritto la sua lunga collaborazione, perché, tutto sommato, ammiravo il suo coraggio.

Insomma, in tale articolo, finalmente il Guarino decideva di parlare degli incontri avuti con il Cascella - a distanza di ben sei anni dai fatti e solo a seguito della diffusione delle notizie sulle attuali investigazioni - ammettendo sia di averlo incontrato in più occasioni sia che questi aveva contestato i pezzi del Palmesano (senza indicarne le ragioni).

Ammetteva, altresì, di aver deliberato e realizzato, dapprima, il ridimensionamento e, poi, il definitivo allontanamento del giornalista Vincenzo Palmesano.

Unica discordanza con le conclusioni investigative riguardava i motivi di siffatta decisione, in quanto il Guarino escludeva di aver subito alcuna pressione di stampo camorristico, riconducendo la propria scelta alle numerose querele presentate contro Palmesano, alla mancata condivisione dell'uso dello pseudonimo da parte di questi ed al suo doppio impegno professionale.

Nel corso della testimonianza il Guarino ha dichiarato di essere stato direttore del Corriere di Caserta dal 31.1.2002 al 31.3.2007 e di aver conosciuto Cascella Francesco quando aveva assunto la direzione del giornale, perché costui svolgeva l'attività di giornalista sportivo all'interno di "Tele Alternativa", una televisione di cui l'editore del Corriere era proprietario del 50% delle quote.



Quindi, visto che il Corriere e tale televisione lavoravano in sinergia professionale, “in certe occasioni” il Cascella si recava in redazione.

Ha ricordato di aver avuto in più di un’occasione colloqui con il Cascella, all’interno della sua stanza di direttore, sita al corso Giannone- orientativamente tra il gennaio del 2002 ed il settembre del 2003 – e di aver con questi discusso spesso delle questioni inerenti gli articoli di Pignataro. Ne avevano parlato frequentemente perché – ha spiegato - Cascella aveva “posto il problema”.

Gli argomenti di discussione riguardavano tutto quello che concerneva Pignataro, con special riguardo gli articoli che Enzo Palmesano, con lo pseudonimo di Cavalieri, pubblicava ogni giorno anche su Lubrano.

Ha ricordato che il Cascella discuteva di questi articoli confutando le tesi giornalistiche ivi esposte sul conto di Lubrano: *“Tenga conto, dottoressa, che si tratta di cose di nove anni fa quindi c’è un po’ di rarefazione nel ricordo, ma questo me lo ricordo che comunque Cascella aveva... difendeva con un certo vigore le tesi che confutavano quello che Palmesano scriveva su Lubrano”* (cfr. pag. 7 del verbale stenotipico dell’udienza del 27.3.2012).

Alla specifica domanda del PM sull’eventuale spendita del nome e dell’interesse del Lubrano da parte del Cascella (*“senta, il Cascella si faceva portatore di una propria istanza oppure le ha mai fatto il nome di Lubrano Vincenzo come portatore di questa istanza?”*), il Guarino ha risposto, a dire il vero, in maniera confusionaria dapprima escludendo siffatta eventualità, poi ponendola in dubbio: *“no, guardi non mi ha mai detto “Lubrano ha detto questo”, però, guardi, io su questo non posso essere particolarmente preciso, mentre posso essere preciso su questo fatto qua “mi ha detto Lubrano” io questo qua non me lo ricordo, ecco, preciso bene il concetto”* e poi *“non me lo ricordo”*⁴⁸.

A differenza, poi, di quanto indicato nell’articolo pubblicato il 24.2.2009, non ha escluso la possibilità di essersi offerto di incontrare Vincenzo Lubrano (dichiarendo di non ricordare se avesse fatto tale proposta); addirittura, si è spinto a rivendicare un interesse giornalistico in tal senso, in patente contrasto con quanto riportato nell’articolo (in cui si legge, riferito a Lubrano, *“quel signore della buona società che rispondeva al nome di don Vincenzo Lubrano, delinquente tanto incallito quanto ignorante, con cui io non mi sono sognato mai né di parlare, né, tanto meno, di incontrare”*).

Ha negato di conoscere, all’epoca dei colloqui, che intercorresse un rapporto di parentela tra Lubrano Vincenzo e Cascella Francesco, riferendo di averlo appreso solo successivamente, da qualche redattore, del quale non è stato in grado di indicare il nominativo.

⁴⁸ Cfr. pag. 8 del verbale stenotipico dell’udienza del 27.3.2012.



Ha confermato che il comportamento del Cascella era “strano” perché c’era un’accentuazione, una ripetitività e frequenza dei colloqui che ricadevano spesso e volentieri sulla questione Pignataro/Palmesano/Lubrano.

Ha negato che il Cascella gli avesse rivolto mai esplicite richieste, ricordandone l’estrema educazione e l’assenza di toni minacciosi, escludendo, inoltre, di aver mai prospettato al Cascella di voler “ridimensionare” il Palmesano “piano, piano”.

Il problema della collaborazione di Palmesano era, invece, legato alla mancata assunzione di paternità e responsabilità dei contenuti dei suoi articoli, perché li firmava con lo pseudonimo.

Di tale problematicità aveva discusso sovente con il giornalista: *“Io dicevo: “Palmesano, tu sei un buon giornalista, dici cose molto vere, ma mi rendo conto che probabilmente hai una situazione professionale che non ti permette di mettere la firma, ma la causa per cui lotti è tanto grande e importante – e ho detto – mettiamoci la faccia tutti e due, metti la tua firma, dato che mi riempi di querele e devo essere sempre io poi ad andare a rispondere, a fare...”, tra le altre cose la querela sugli pseudonimi...il direttore poi ha una farraginosa procedura di dover andare alla Polizia Giudiziaria a riferire le generalità di chi ha scritto veramente l’articolo, io solo questo dicevo a Palmesano, io non ho avuto problemi delle querele, ne ho avute... ne ho pagate anche a...dure conseguenze, quindi non era assolutamente quello il problema. Dicevo a Palmesano una cosa sola: “firma, metti il tuo nome, metti la tua faccia come io ci metto la mia” e su questo era il problema tra me e Palmesano, l’ho scritto anche nell’articolo”⁴⁹.*

Quanto all’epoca delle querele, in un primo momento, ha sostenuto con certezza che esse risalivano ad un periodo antecedente all’ottobre del 2003 (data alla quale fa riferimento il verbale di invito a dichiarare o eleggere domicilio redatto innanzi alla DIGOS della Questura di Caserta il 3.10.2003 da Guarino Gianluigi in relazione al p.p. n. 731/03/21 instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno per una querela contro il Palmesano); tuttavia, a seguito della richiesta del p.m. di reperire presso il suo domicilio documentazione attestante l’esistenza di precedenti querele, il teste ha replicato che avrebbe dovuto verificare presso il Tribunale di Salerno e che, comunque, non sapeva specificare se quella comunicatagli nell’ottobre del 2003 fosse la prima ovvero ve ne fossero state altre in precedenza, in tal modo contraddicendo la prima affermazione.

Ha, inoltre, dichiarato di non sapere se gli articoli del Palmesano avessero contribuito ad innalzare le vendite del giornale, anche se, poi, ha aggiustato il tiro, dapprima formulando alcune ipotesi (*“penso che qualcosa determinasse in termini di aumento delle vendite”*) e poi ammettendola, una volta contestatogli che si trattava di circostanza indicata nella conversazione oggetto di captazione.

⁴⁹ Così a pag. v. pag. 11 del verbale stenotipico dell’udienza del 27.3.2012.



Con riferimento alla vicenda della fattura che Cascella gli avrebbe portato, ha dichiarato di avere un ricordo molto sfumato.

Era a conoscenza dello spessore criminale di Lubrano Vincenzo capoclan del sodalizio di stampo camorristico di Pignataro Maggiore, che era legato a stretto giro con la mafia siciliana di Totò Riina, ed era stato persino condannato all'ergastolo per l'omicidio di Imposimato.

Ha riferito di aver notato che Lubrano "soffrì particolarmente" la penna di Palmesano, senza però spiegare come avesse percepito tali umori.

Nonostante ciò, non aveva mai reso partecipe il collega di tali circostanze né, tantomeno, delle iniziative del Cascella. A pag. 44 del citato verbale stenotipico⁵⁰ si legge che il teste, nel vano tentativo di giustificare il proprio silenzio, inizialmente riconduce l'epoca degli incontri con il Cascella ad un periodo successivo all'allontanamento del Palmesano; successivamente, realizzata la coincidenza temporale delle vicende, ha, poi, tentato di giustificare altrimenti il proprio comportamento: *"non gliel'ho detto perché probabilmente in quel momento ero anche un poco... avevo anche un po' di difficoltà a discutere al telefono con Palmesano perché spesso e volentieri si andava avanti con queste defaticanti discussioni in cui Palmesano, forse legittimamente dal suo punto di vista, riteneva che l'universo mondo fosse la sua sacrosanta battaglia per la legalità. Io dall'altra parte accusavo il peso di milioni di responsabilità e di problemi..."*.

Infine, ha ammesso che il Palmesano non era l'unico giornalista che usava un pseudonimo al Corriere di Caserta specificando, tuttavia, che era l'unico che scriveva costantemente con un pseudonimo, mentre gli altri vi provvedevano solo sporadicamente.

Orbene, ritiene il collegio che la versione dei fatti resa dal Guarino non sia veritiera perché contrastante con numerosi dati di fatto ed argomenti logici.

In primo luogo, palese è il contrasto con il resoconto dell'incontro operato dal Cascella al Lubrano e registrato nella conversazione ambientale del 10 aprile 2003: come sopra esposto, il Cascella riferisce al Lubrano che il Guarino, al quale aveva parlato **"a nome"** dello **"zio Vincenzo Lubrano"**, gli aveva garantito che avrebbe immediatamente esaudito le richieste di don Vincenzo, mostrando estrema disponibilità nei confronti del boss. Già si è illustrato come non vi sia alcun motivo che induca a sospettare che il Cascella abbia mentito al Lubrano, avendo invece questi dimostrato tutto l'interesse ad ubbidire pedissequamente ai suoi *dictat*. E', invece, il Guarino il soggetto che appare essere astrattamente più esposto a spinte menzognere, perché legate, ad esempio, alla necessità di tutelare la propria indipendenza e dignità professionale ovvero al timore di ritorsioni provenienti dall'ambiente malavitoso.

⁵⁰ Si tratta del verbale stenotipico del 27.3.2012.

Inoltre, non è stata acquisita prova della preesistenza di “numerose querele” che sarebbero state sporte nei confronti del Palmesano, circostanza indicata dal Guarino come la causa scatenante della decisione dell’allontanamento del giornalista.

V’è da dire, al riguardo, che il Palmesano ha sottolineato come il Guarino non gli aveva mai palesato alcuna difficoltà al riguardo; inoltre, le querele subite si erano sempre risolte in proscioglimenti.

Ed ancora, non si comprende per quale ragione l’uso dello pseudonimo da parte del Palmesano fosse avvertito dal direttore come un comportamento inaccettabile tanto da determinare la fine della sua collaborazione con il Corriere di Caserta e proprio in quel frangente temporale.

Infatti, per stessa ammissione del Guarino, il Palmesano si era sempre firmato con tale pseudonimo nel corso della collaborazione con il giornale (iniziata nel lontano 1998); inoltre, anche altri giornalisti facevano ricorso a tale abitudine ed, infine, era notorio anche all’autorità giudiziaria che dietro la firma di “Maria Cavalieri” si celasse la penna del Palmesano. Peraltro, dalla conversazione captata emerge che il Guarino fosse a conoscenza delle ragioni sottese all’uso dello pseudonimo da parte del Palmesano e, cioè, di “motivi di sicurezza”. Ebbene, a prescindere dalla circostanza che nel corso della testimonianza il Guarino non ha indicato siffatti motivi – alludendo, invece, a problemi di compatibilità con altra professione svolta dal Palmesano - non è chi non veda come, a fronte di esigenze di tutela della persona pregnanti e fondate, non appariva ragionevole esprimere alcun giudizio di pavidità a suo carico né legittimo pretenderne una pubblica rivelazione.

Assai significativo è, poi, il dato secondo cui il Guarino, pur intrattenendo colloqui e discussioni con il Palmesano (come da egli stesso dichiarato) non avesse mai ritenuto, quanto meno, opportuno segnalargli l’ “interessamento” del Lubrano alla sua penna, manifestatogli, in maniera “strana”, ripetitiva e frequente, dal Cascella, soggetto risultato essere anche parente del boss: tale reticenza non appare giustificabile altrimenti se non con l’intenzione di celare la vicenda e di occultare che avesse ceduto alle pressioni del Cascella e, per via di questi, del capoclan Lubrano Vincenzo, eseguendo, nel periodo successivo agli incontri, l’epurazione giornalistica del Palmesano, perché costretto dalla minaccia operata attraverso l’evocazione dell’interesse e del nome dell’incontestato capoclan della zona.

Tale scelta non poteva essere legata a motivo diverso se si considera, perdipiù, che si trattava di una decisione del tutto antieconomica e confligente con gli interessi del giornale.

Ed infatti, il Guarino decideva di “vuotare il sacco”, solo dopo la diffusione delle notizie che lo coinvolgevano nel disperato tentativo di fornire una giustificazione, seppur costretto ad ammettere quanto era emerso dalle conversazioni captate.



In conclusione, la versione dei fatti fornita dal teste è risultata non solo priva di alcuna dimostrazione ma in contrasto con obiettive emergenze fattuali e sfornita di adeguata logicità; anzi, il comportamento reticente e falso del Guarino reiterato anche in giudizio costituisce esso stesso sintomo della perdurante volontà di occultare le reali ragioni dell'eliminazione del Palmesano, evidentemente perché frutto di una condotta illecita e di un serio intervento intimidatorio perpetrato dal clan nei suoi confronti.

D'altro canto, la debolezza del dichiarato del Guarino risulta confermata anche dalle modalità espositive del narrato che risulta costellato di "non ricordo", più volte intrinsecamente contraddittorio e poco lineare⁵¹.

Deve, quindi, escludersi che l'allontanamento del Palmesano fosse stato deliberato ed attuato dal Guarino per le ragioni da questi indicate, con la conseguenza che va ordinata la trasmissione degli atti al p.m. sede, ai sensi dell'art. 207 c.p.p., essendo emersi a suo carico indizi di reità per il delitto di cui all'art. 372 c.p.

Esclusa la fondatezza delle giustificazioni fornite dal direttore Guarino, resta da esaminare l'alternativa spiegazione offerta dalla difesa a fondamento delle vicende *de quo*, secondo cui l'eliminazione del Palmesano sarebbe stata decisa per le pressioni operate dai politici – ed in particolare del sindaco Giorgio Magliocca.

Tale ipotesi è risultata priva di dimostrazione.

Invero, nessuno dei testi della difesa ha narrato di pressioni di matrice politica provenienti dal sindaco Magliocca Giorgio.

Il teste Coronella Gennaro non ha saputo riferire nemmeno dell'esistenza di specifici conflitti tra Palmesano e Magliocca e si è limitato a ricordare di aver partecipato ad una manifestazione insieme all'allora Ministro Alemanno per riaffermare l'impegno del partito nel campo dell'agricoltura e nella lotta alla criminalità organizzata.

Il teste Mario Landolfi ha ricordato che l'elezione del Magliocca a sindaco del comune di Pignataro era stata fortemente sostenuta anche dal Palmesano, il quale aveva militato nel medesimo partito; successivamente, per questioni locali, il rapporto tra i due si era incrinato tanto da sfociare persino in denunce penali del Palmesano nei confronti del Magliocca. Non ha saputo indicare altro ed, in

⁵¹ Ad esempio, più volte ha lamentato che a causa del passare degli anni non aveva un ricordo preciso (si vedano le pagg. 7, 8, 10, 17, 23 e 24); ancora, seppur in premessa, ha dichiarato di conoscere poco della questione del presente procedimento penale perché purtroppo non aveva avuto possibilità di informarsi anche se nell'articolo pubblicato su casertace.it dà prova di conoscere il contenuto delle accuse e della conversazione ambientale intercorso tra Lubrano Vincenzo ed il Cascella. Altresì, pur avendo rivendicato sull'articolo di giornale che la lunga durata della collaborazione del Palmesano era dovuta proprio al suo apprezzamento per il giornalista, in effetti deve evidenziarsi che, avendo assunto la carica di direttore del Corriere di Caserta solo nel 31.1.2002, il Palmesano abbia lavorato sotto la sua direzione solo circa un anno, dopo ben quattro anni di serena collaborazione con la testata. Ancora, dapprima ha dichiarato di aver incontrato il Cascella in poche occasioni (4/5 occasioni), ha, poi, incongruamente indicato che il comportamento gli era parso anomalo proprio per la ripetitività e frequenza dei colloqui.

particolare, iniziative assunte dal Sindaco nei confronti del Palmesano, né precisare l'epoca dell'insorgere dei conflitti.

Il teste Mascia Giovanni Maria, invece, ha dichiarato di essere stato giornalista del Corriere di Caserta nel 2002 e di aver si trattato della locale criminalità, senza subire intimidazioni, specificando però che – a differenza del Palmesano – i suoi articoli si erano limitati alla cronaca giudiziaria, senza approfondire elementi tipici di un giornalismo di inchiesta.

Infine, Magliocca Giorgio, esaminato ex art. 210 cpp, ha dichiarato che il Palmesano aveva sponsorizzato la sua candidatura per le elezioni al consiglio provinciale, aveva organizzato con lui una famosa manifestazione anticamorra a Pignataro; successivamente, il rapporto si era definitivamente incrinato perché il Palmesano aveva iniziato una battaglia contro il consiglio provinciale in relazione ad una vicenda di un concorso e, avendo chiesto al Magliocca di intestarsi la battaglia politica contro il presidente Ventre, egli si era rifiutato, diventando da quel momento il suo peggior nemico. Ha ricordato di essersi, di certo, lamentato con Guarino, suo amico, degli articoli del Palmesano, così come per articoli di altri giornalisti, senza però aver mai operato alcuna pressione, anche perché era suo convincimento dell'epoca che Palmesano non scrivesse per il Corriere ma si limitasse ad inviare comunicati-stampa a tutti i giornali. Il Guarino, peraltro, gli rispondeva che doveva rispettare il diritto di critica inerente l'attività di informazione.

Ebbene, seppur è emerso che vi fosse stato un mutamento nei rapporti tra il Palmesano ed il Magliocca tanto da sfociare in denunce penali, non sono stati acquisiti elementi che dimostrino che il Magliocca avesse portato a segno delle pressioni nell'anno 2003 nei confronti del direttore Guarino per determinare l'allontanamento del Palmesano dal Corriere di Caserta, ovvero si fosse limitato a manifestare semplici doglianze. Dalla stessa conversazione ambientale del 10.4.2003 emerge che il Guarino aveva riferito solo di lamentele del Magliocca, senza alcuna indicazione di interventi intimidatori.

D'altro canto, l'esistenza di pressioni politiche non è stata nemmeno introdotta dal Guarino, che ben avrebbe potuto addurla a giustificazione del suo comportamento.

Al difetto di elementi probatori sul punto, si aggiunga che il teste Palmesano ha esaurientemente esposto come il suo allontanamento dalla testata giornalistica era stato da egli percepito come il frutto di pressioni di stampo mafioso, perché le modalità di manifestazione erano tipiche di tale contesto: a differenza di quanto accadeva in caso di doglianze politiche - che ritualmente venivano esplicitate all'interno della redazione senza alcuna difficoltà - le pressioni di stampo mafioso avevano i contorni sfumati, non erano manifeste, non erano oggetto di alcuna giustificazione e tali connotati avevano caratterizzato gli eventi che avevano condotto alla sua epurazione.



Deve, quindi, concludersi che l'unica causa dell'allontanamento del Palmesano che ha trovato adeguata dimostrazione nel giudizio sia quella posta a fondamento dell'ipotesi accusatoria e, cioè, l'intimidazione operata dal Lubrano, per il tramite del Cascella ai danni di Guarino Gianluigi.

4.2. La qualificazione giuridica della condotta.

Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte può ritenersi, dunque, dimostrato che il Cascella si sia recato dal direttore Guarino, in più occasioni, per portargli una "richiesta" proveniente dall'incontestato boss del luogo "don Vincenzo Lubrano", a sé legato da vincolo di affinità.

E', pure, dimostrato che per effetto di ciò gli articoli del Palmesano venivano progressivamente "ridimensionati" fino al totale allontanamento.

La natura coatta di tale decisione risulta dimostrata dalla sua "antieconomicità", e, per tal via, contrarietà agli interessi del giornale, perché perdere Palmesano significava subire una riduzione delle vendite il cui "boom" era stato legato alle inchieste del giornalista.

Ciò posto, seppur, come emerge dalla conversazione ambientale, appare verosimile ritenere che il Cascella – ricordato come soggetto educato dal Guarino – non abbia perpetrato esplicite minacce, ritiene il collegio che il semplice riportare un richiesta proveniente da uno dei vertici del clan di stampo camorristico da sempre egemone sul territorio, evidenziando anche la sussistenza di un rapporto di parentela, costituisce condotta idonea a determinare un sicuro effetto intimidatorio, aggravato dall'uso del metodo mafioso: il comportamento del Cascella, costituito dal presentarsi al cospetto del direttore, in più occasioni, al fine di conversare di argomenti non solo del tutto avulsi dalle ragioni di collaborazione professionale, ma concernenti gli interessi della nota famiglia camorristica dei Lubrano, dal rivolgergli indebitamente, nell'ambito di un incontro concordato a tal fine, specifiche richieste provenienti proprio da "don Vincenzo Lubrano", dal prospettargli l'esistenza di un vincolo parentale con questi, ed, addirittura, dal "consigliargli" le modalità operative della condotta pretesa, è senza dubbio connotata da un'oggettiva idoneità intimidatoria, che fa leva sulla forza di intimidazione proveniente dal feroce sodalizio di stampo camorristico egemone sul territorio. E' noto, infatti, che secondo l'orientamento costante della Suprema Corte la minaccia oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera⁵².

⁵² Cfr., in tema, Cass Sez. 2, Sentenza n. 26819 del 10/04/2008, secondo cui *"In tema di tentativo di estorsione, l'assenza di esplicite minacce comporta che l'idoneità della condotta rispetto all'ingiusto risultato debba essere apprezzata in riferimento alle modalità con cui è stata posta in essere, avendo riguardo alla personalità sopraffattrice del soggetto agente, alle circostanze ambientali, all'ingiustizia del profitto, alle particolari condizioni soggettive della vittima."*, nonché Cass. Sez. 5, Sentenza n. 41507 del 22/09/2009; ancora, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19724 del

Orbene, si è esposto come il contesto criminale vigente sul territorio dell'agro caleno, all'epoca dei fatti, era caratterizzato dalla consolidata ed antica presenza ed operatività del clan di stampo camorristico denominato clan Lubrano – Ligato, di cui Lubrano Vincenzo rappresentava un autorevole vertice, di significativo spessore criminale, tanto che si era macchiato anche dell'omicidio del sindacalista Imposimato.

Seguendo le indicazioni della Suprema Corte, deve osservarsi che il riferimento esplicito al capo clan, quale soggetto portatore dell'interesse sotteso alla richiesta, costituisce l'invocazione del c.d. prestigio criminale dell'associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, costituisce una minaccia larvata operata con l'uso del metodo mafioso⁵³. E' stato al riguardo rilevato che il messaggio intimidatorio può acquisire diverse forme, in correlazione al livello raggiunto dalla "cattiva fama" dell'associazione, rappresentate da: □a) esplicito e mirato avvertimento mafioso - rispetto al quale il timore già consolidato funge da rafforzamento della minaccia specificamente formulata; □b) messaggio intimidatorio avente forma larvata o implicita (avvertimento della sussistenza di un interesse dell'associazione per un comportamento attivo o omissivo del destinatario, con implicita richiesta di agire in conformità); □c) assenza di messaggio, con silente richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito.

Nel caso in esame, alla luce degli accertamenti sopra indicati, il Casella, nell'avvertire il Guarino della sussistenza dell'interesse dell'incontestato e notorio boss del clan Lubrano-Ligato, ha riportato un messaggio intimidatorio in forma larvata, utilizzando il metodo mafioso, perché ha utilizzato la forza intimidatoria del clan Lubrano-Ligato che, in virtù delle promozioni di assoggettamento e omertà, non ha più bisogno di ricorrere a manifesti comportamenti di violenza e minaccia. Il metodo mafioso dell'avvalersi della forza intimidatoria, una volta che abbia creato una dimensione territoriale, non si manifesta necessariamente con contingenti atti di delinquenza comune (i reati fine, diretti alla coercizione, alla limitazione delle libertà economica e produttiva), ma è ricostruibile con elementi fattuali, che, anche se non illeciti, sono funzionali alla realizzazione di un indispensabile programma strumentale, realizzazione che riceve quindi spinta non da specifici atti

20/05/2010: "La minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera."; ed, infine, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 53652 del 10/12/2014, in tema di estorsione c.d. ambientale, secondo cui, "Per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima."

⁵³ Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 38964 del 21/06/2013 Ud. (dep. 20/09/2013) Rv. 257760



promozionali di paura, assoggettamento, omertà, ma dalla cattiva fama, conquistata in precedenza dall'associazione.

Inoltre, l'ineludibile funzionalità della coatta eliminazione del Palmesano al soddisfacimento dell'interesse del Lubrano a che calasse il silenzio sui "movimenti" degli esponenti del sodalizio, la rende oggetto di dolo specifico, identificato nell'intenzione di ricorrere alla forza del vincolo associativo, ove il messaggio - fondato sulla temibile fama - non abbia dato i previsti risultati di adeguamento degli altrui comportamenti.

Altresì, deve evidenziarsi, che, come argomentato in precedenza, il fine perseguito dal boss Vincenzo Lubrano nonostante i riferimenti continui alla "pietas" per la figura del figlio era, in realtà, rivolto a garantire un velo di silenzio ed omertà sulle condotte degli esponenti del clan: ebbene, tale finalità integra una sicura agevolazione al sereno operare del sodalizio, che ha tutto l'interesse ad evitare che l'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze dell'ordine sia continuamente stimolata sui "movimenti" degli associati. Peraltro, si è dianzi illustrato come l'interesse alla soppressione della "penna" del Palmesano fosse stato palesato in diverse occasioni dai più autorevoli esponenti del clan, quali Ligato Pietro, Ligato Raffaele, la moglie di questi e fosse noto all'interno del sodalizio.

Alla luce delle espresse argomentazioni appare, quindi, ricorrere la contestata aggravante in entrambi i profili contemplati dalla norma di cui all'art. 7 l. n. 203/91.

Dell'illiceità della condotta il Cascella era ben consapevole, come dimostrato dall'aver palesato al Lubrano di non aver anticipato al Guarino per telefono gli argomenti di discussione per evitare di essere esposto a rischi di controlli.

Altresì, il Cascella non poteva non essere consapevole che la spendita del nome di don Vincenzo Lubrano conferisse alla propria richiesta una spiccata capacità di coercizione che faceva leva sulla forza di intimidazione del clan: dell'esistenza e forza del sodalizio aveva piena conoscenza, sia per il rapporto di parentela esistente con don Vincenzo Lubrano, sia perché, come si desume dal contenuto della conversazione, il Lubrano non faceva mistero del proprio spessore criminale allorquando, ad esempio, prospettava al nipote di poter anche giungere a commettere gesti estremi ai danni del Palmesano, evocando la vicenda dell'omicidio del giornalista Siani, che era stato eliminato a causa della spasmodica attenzione prestata al clan di Marano, ovvero ad altre condotte illecite perpetrate nel passato.

Ancora, il Cascella è consapevole che il suo intervento è volto a soddisfare sia l'interesse a preservare la "memoria" del defunto Lello Lubrano, sia quello del sodalizio a "spegnere i riflettori" sui "movimenti" degli esponenti, in quanto, lungi dal limitarsi a chiedere al Guarino la soppressione



dei riferimenti alla figura di Lello Lubrano, lo invita ad “eliminare giornalisticamente” il Palmesano e gli consegna una fattura inerente una vicenda del tutto estranea al decesso di Raffaele Lubrano.

Va, quindi, affermata la penale responsabilità dell'imputato Cascella Francesco, in ordine al delitto a lui ascritto, aggravato dall'art. 7 l.n. 203/91, riservando la determinazione del trattamento sanzionatorio al prosieguo.

5. L'imputazione ascritta a Palma Angelo Raffaele.

All'imputato Palma Angelo Raffaele è contestato, al capo B) della rubrica, di aver partecipato all'associazione a delinquere di stampo camorristico denominata clan dei Casalesi – fazione Schiavone – operante nell'agro caleno sino al primo semestre del 2003.

Come riferito dal m.llo Zagaria, il Palma era un imprenditore edile della zona di Vitulazio, che, insieme al fratello, si occupava del settore della escavazione e movimento terra.

Si trattava di un soggetto già noto alle forze dell'ordine ed all'autorità giudiziaria, tanto che, nel 2003, era stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'accusa di aver partecipato al clan dei casalesi e per aver concorso nel tentativo di omicidio ai danni di Pietro Ligato nel 1999.

Ebbene, come accennato nella parte introduttiva, nell'ambito delle presenti investigazioni, la figura del Palma emergeva dall'attività di captazione di alcune conversazioni ambientali, intercettate presso l'abitazione di Vincenzo Lubrano, poiché si ascoltava il boss manifestare seri sospetti nei suoi confronti quale uno dei responsabili della morte del figlio Lello. In particolare, il Lubrano ascrivendo alla mano dei casalesi l'omicidio del figliuolo, ipotizzava che il Palma, considerato contiguo a quest'ultimo sodalizio, avesse operato come “basista” di Pignataro avvisando gli assassini dei movimenti di Raffaele Lubrano⁵⁴.

⁵⁴ La conv. n.127, del 9.02.03 dalle ore 10.53, nel corso della quale Vincenzo Lubrano conversa con tale Eduardo e fa espressamente riferimento a Palma Raffaele evidenziando i sospetti su di lui; inoltre precisa di aver appreso dal giornale che era anche da ritenersi responsabile del tentato omicidio di Pierino:

...
U2. \ Don Vince', buongiorno
V. \ Ueh, buongiorno, Edua'
.....
V. \ Che devo fare?
E. \ Che volete fare, don Vince'... che volete fare? Oramai qua non si capisce niente più
V. \ *I “meglio” amici sono traditori*
E. \ Mamma mia!
V. \ *E Rafele Palma è andato a “faticare” sempre...*
E. \ *Non ci pareva, avete visto o no quel “fetente”?*
V. \ *Non ci pareva, eh*
E. \ *Perciò ultimamente quello non si faceva...*
V. \ *Venne pure a vedere pure il morto a terra...*
E. \ *Eh*
V. \ *La mattina dopo venne a dare le condoglianze a Peppino, mi trovai pure io... - inc.- ora sta carcerato, quando esce se ne parla*
E. \ Eh, - inc.-
V. \ Eh



E. \ Questa gente di “merda”
V. \ *Gli devo fare la faccia - inc.- e poi dopo lo devo andare a vedere pure io a terra*
E. \ Sporco!
V. \ *Come ha fatto lui con “Rafele”, venne a vedere come era morto e come era combinato... quando esce se ne parla*
E. \ Per vedere se era sicuro o no
V. \ Eh, no, per vedere come lo avevano combinato
E. \ Eh
V. \ Quel “cornuto”, che Lelluccio gli ha fatto “abbuscare” più soldi che soldi!
E. \ E tuo figlio non sapeva quando quello andò là, non lo conobbe?
V. \ - Inc.- e dove stava?
E. \ Che come dice il giornale, quando quelli lo andarono a sparare a Pierino non ci stava lui, avete capito?
V. \ Chi?
E. \ *Il giornale dice che a Pierino l'ha sparato pure questo Rafele*
V. \ No
E. \ *L'ha mandato a sparare*
V. \ *L'ha mandato a sparare*
E. \ *Ah... trafficava sotto sotto, trafficava...*
V. \ Eh
E. \ Gente di “merda”, - inc.-... stava in contatto con... con il figlio del pentito, il figlio del pentito pure stava in contatto
V. \ Eh, con il figlio del pentito lui si vedeva sempre
E. \ Si sentivano e si vedevano automaticamente
V. \ No, si vedevano proprio personalmente
E. \ Personalmente
V. \ Si sentivano per telefono e si vedevano personalmente

....

Ancora, nella conv. n.10251 del 12.04.03 dalle ore 17.58, Vincenzo Lubrano, nel conversare con tale Pasquale, ancora una volta, dell'omicidio del figlio, fa riferimento ad un basista di Pignataro che all'epoca era detenuto – come verificato dalla p.g.:

...

V. \ Niente, è stato il pentito... è stato stesso mio nipote che è venuto da Milano con due persone e ha fatto il servizio a Lello...
P. \ Questa è una vostra supposizione
V. \ No, no, è la verità, i carabinieri lo sanno... stesso uno dei carabinieri mi ha detto come sta la situazione, ma intanto non lo arrestano
P. \ Questo del colpo - inc.-
V. \ Il pentito, eh, il pentito, eh, il cantante, il cantante
P. \ Il cantante - inc.-

...

V. \ *E quello però questo qua il basista sta carcerato ora... ancora non esce...*
P. \ *Quando è successo il fatto stava libero il basista?*
V. \ *Eh, il basista stava libero, stava - inc.- ha chiamato, dice: ora sta uscendo dallo - inc.-, ora così, ora colli...*

...

V. \ *E' stato uno di Pignataro che ha fatto il basista*
P. \ *Il basista, eh*
V...
V. \ Questo qua quando esce... questo qua quando esce se ne parla
P. \ Sì, sì

...

Medesimi riferimenti si rinvennero nelle convv. 4741, 4742, 4743, 4744 e 4745 del 21.5.03 dalle ore 16,49 in poi in cui Vincenzo Lubrano conversa con altri soggetti e chiede conferma della scarcerazione del Palma e informazioni sugli orari di movimento dello stesso:

U1.\ Niente, t'ho chiamato per una cosa sola...

U2.\ Ah

U1.\ *Dice che è uscito “Rafele” Palma “o - inc.-“*

....

U2.\ No, quello dice che va camminando

U1.\ Noo, non esiste, - inc.-

U2.\ *L'hanno visto di camminare*

U1.\ *Io non l'ho visto*

U2.\ *Ora o tiene la scorta appresso*

Per tali ragioni, si informava sui suoi movimenti, cercando di comprendere, attraverso un soggetto di fiducia – di nome Vittorio – se fosse tornato in libertà e dove si trovasse: ciò al dichiarato scopo di fargli fare la stessa fine del figlio, costringendolo però prima a vuotare il sacco sui complici⁵⁵.

Ebbene, la figura di Palma Angelo Raffaele è puntualmente tratteggiata nella sentenza irrevocabile n. 1068/06 resa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 19.10.2006 nei confronti di Del Vecchio Carlo per il tentato omicidio ai danni di Ligato Pietro del 14.4.1999, ed acquisita al fascicolo del dibattimento ex art. 238 bis c.p.p.

Dalla lettura del provvedimento emerge, in primo luogo, che il Palma era stato in origine imputato, in concorso con il Del Vecchio Carlo e Iorio Luigi, del delitto e che era stato, tuttavia, prosciolto da tale accusa in sede di udienza preliminare.

L'imputazione era stata fondata sul contenuto di due conversazioni telefoniche (la n. 71 e la n. 72 del 23.9.2000) - transitate anche del presente giudizio⁵⁶ - intrattenute con l'amico Abbate Raffaele – figlio del c.d.g. Abbate Antonio - ove il primo, dopo essersi lamentato dell'ascesa dei Lubrano e Ligato, sostiene la necessità, ormai indifferibile, dell'intervento risolutore di qualche carismatico personaggio dei casalesi. Riferisce, poi, di essere stato convocato da un personaggio di Vitulazio che gli aveva chiesto il conto di certi suoi comportamenti, censurando determinate sue frequentazioni e che allo stesso aveva rappresentato di essere estraneo a certi ambienti ("faccio l'imprenditore") e, in ogni caso, di avere ricevuto disposizioni direttamente dalla "bionda" (Panaro Sebastiano), suo referente diretto. Ancora, il Palma comunica all'Abbate di aver subito diverse intimidazioni ad opera degli esponenti del clan Lubrano – Ligato, dei quali aveva tempestivamente informato i casalesi: in un caso, Pierino 'o piccirillo (Pietro Ligato) si era aggirato, insieme ad altri due personaggi ed a bordo di un'autovettura, nei pressi del suo cantiere edile e il referente di Casale,

U3.\ Se tiene la scorta...

U1.\ Comunque ora - inc.-

U2.\ Si deve vedere a che ora esce da dentro casa, cose... questi servizi qua... e perciò t'ho chiamato, perché - inc.- fare devo "accappottare" a questo "guaglione"... pure se lo devo pagare, "mannaggia la Madonna", lo devo uccidere!... Perché quello questo sa "tutte cose", però lo dobbiamo far prima parlare, non è che si deve uccidere e basta, si deve sapere da bocca a lui chi è stato che ha ucciso a Lello... tutti quelli che hanno - inc.-, perché quello lui sa "tutte cose"

⁵⁵ Si richiamano, al riguardo, le eloquenti convv. n. 1739 del 10.5.2003, la n. 8113 del 4.6.2003, la n. 8401 del 5.6.03 e la n. 18905 del 17.7.2003, nel corso delle quali Vittorio rendiconta don Vincenzo Lubrano degli esiti delle attività di ricerca in corso al fine di accertare se il Palma fosse rientrato a Vitulazio ("V1.\ Ah, ieri sera passai per... a Vitulazio, da Palma..." - e "V1.\ Don Vince', quello qua non ci sta" "V1.\ Ieri... mi andai a fare la camminata sopra... - V1.\ Eh, don Vince', io devo vedere di fare... qualche giorno di questo me ne vado a mangiare alla "Lanterna"... quello tiene un appartamento là, lo sapete?).

⁵⁶ Certa è l'identificazione del Palma e dell'Abbate negli interlocutori di tali colloqui in quanto la stessa risulta dagli accertamenti contenuti nell'informativa della Squadra Mobile della Questura di Caserta del 15.2.2001, acquisita sull'accordo delle parti, e dalla sentenza irrevocabile n. 1068/06 c/Del Vecchio Carlo resa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 19.10.2006 su tentato omicidio ai danni di Ligato Pietro, in cui si dà atto sia del riconoscimento vocale della p.g. sia delle dichiarazioni ammissive rese sul punto da parte del Palma, esaminato in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.p.



una volta informato, gli aveva manifestato l'intendimento di mandare a chiamare il giovane, nell'arco di una settimana, al fine di dissuaderlo dal compiere altre incursioni nel cantiere del Palma; in altro episodio Pierino, recatosi presso il cantiere ove egli stava lavorando, gli aveva ingiunto di non proseguire i lavori, con il chiaro intento di estorcergli del denaro ed egli si era rivolto al Del Vecchio che aveva organizzato un incontro presso il caseificio che gestiva a S. Maria, nel corso del quale aveva diffidato il Ligato dall'arrecare ulteriore fastidio al Palma. Si trattava di una vicenda distinta da quella che poi aveva determinato il ferimento del Ligato ad opera del Del Vecchio.

Nella sentenza è fornita una dettagliata descrizione del profilo del Palma, fondata sugli esiti delle attività d'intercettazione telefonica operate sulle utenze a lui in uso e sulle dichiarazioni rese dallo stesso Palma, esaminato in detto processo ai sensi dell'art. 210 c.p.p.

Trattasi, si legge, di un imprenditore edile di Vitulazio, titolare di una ditta di escavazioni e movimento terra, già inquisito per associazione a delinquere di stampo camorristico, per concorso in vicende estorsive, per aver svolto il ruolo di intermediario incaricato della esazione delle tangenti. Delineato come "figura in bilico" appartenente al mondo dell'imprenditoria, ma ben radicato nel territorio in cui opera, era addentro alle logiche proprie del clan dei casalesi, nei cui confronti nutriva un atteggiamento di deferenza, svolgendo un'attività di ampia collaborazione a favore di Panaro Sebastiano, il referente del sodalizio che gli aveva assicurato "protezione" nello svolgimento dell'attività di impresa, specie nei rapporti con la criminalità locale. Tali circostanze erano documentate dalle conversazioni telefoniche captate, da cui emergeva una continuità di rapporti con il Panaro, ed erano state oggetto di ammissione da parte del Palma, nel corso del suo esame, nella misura in cui aveva precisato di essersi rivolto a Carlo Del Vecchio, in quanto "persona di rispetto", che egli riteneva assai influente in ambito criminale, per essere tutelato dalle indebite richieste estorsive dei Ligato. A riprova della contiguità con il clan dei casalesi nella sentenza si evidenzia anche la circostanza secondo cui l'odierno imputato non aveva mai pagato tangenti al sodalizio – come dallo stesso ammesso - in un contesto in cui tutti gli imprenditori, ancorchè piccoli (ad eccezione di quelli che erano fiancheggiatori del clan) dovevano sottostare alle pretese di "contribuzione" avanzate dagli "amici" di Casale.

Ebbene, conferme dello stretto rapporto di contiguità del Palma con il clan dei casalesi derivano anche dalle conversazioni intrattenute con Abbate Raffaele - nipote di Abbate Raffaele cl. 36 ucciso nell'agguato camorristico del 26.1.2000 – nel corso delle quali egli, visti gli stretti rapporti che intesseva con i casalesi ed, in particolare, con Panaro Sebastiano, si adoperava per mettere in collegamento l'Abbate con costoro, al fine di garantirgli l'appoggio ed il consenso del sodalizio per i propositi di vendetta nutriti per l'assassinio del nonno: si tratta delle conversazioni indicate

nell'informativa di reato redatta dalla squadra mobile della Questura di Caserta il 15.5.2001 ed acquisita al fascicolo del dibattimento, su accordo delle parti. E' riportata, ad esempio, una conversazione nel corso della quale l'Abbate parla prima con il Palma e poi con Caterino Mario (detto "Mario 'a bott" – elemento di spicco del clan dei casalesi) cui chiede, ottenendo rassicurazioni e solidarietà, un intervento del clan affinché sia vendicata la morte del nonno. Ancora, in altra conversazione, Abbate esterna al Palma il proposito di parlare con la "bionda" (Panaro Sebastiano) ed incarica il Palma di riferire a "33" (Iorio Luigi) che se le cose con la bionda vanno per le lunghe di metterlo in contatto "con qualcuno più grosso". Non a casa il Palma, due giorni dopo, contatta lo Iorio comunicandogli il messaggio dell'Abbate (lo mette, infatti, al corrente che "il piccolo" ha intenzione di parlare con qualcuno più in alto se le cose con "la bionda" dovessero andare per le lunghe). Poi, si registrano ulteriori contatti nel corso dei quali stante il protrarsi della detenzione del Panaro, viene indicato altro personaggio (Caterino Mario) che avrebbe dovuto fornire il consenso. Di seguito il Palma avvisa l'Abbate che personaggi del clan dei casalesi stavano monitorando il territorio ed ancora gli comunica di aver provveduto a portare loro l'imbasciata oltre a lamentarsi del precipitare della situazione a Pignataro ove quelli (i Lubrano) stavano assumendo il controllo della situazione.

Insomma, il Palma non solo pare essere un soggetto protetto dai casalesi, ma una persona che intesse con tale sodalizio rapporti così intimi tanto che vi si rivolge per entrare in contatto con i vertici, al fine di avanzare loro richieste su questioni di assoluto rilievo.

D'altro canto, come emerge anche dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21.3.2005, acquisita al fascicolo del dibattimento ex art. 238 bis c.p.p., il Palma veniva condannato per i tentativi di estorsione commessi, con l'uso del metodo mafioso, in concorso con Bianco, Della Valle e De Luca, ai danni degli imprenditori edili, fratelli Piccirillo, fino al 17.2.2001, per aver condotto Piccirillo Angelo Antonio al cospetto del Bianco al fine di esporlo alla richiesta estorsiva.

Nella sentenza si legge che il Palma, oltre ad aver concorso in tali delitti, veniva ritenuto dal giudice di primo grado soggetto intraneo al clan dei casalesi, tanto che veniva ordinata la trasmissione degli atti al p.m. per l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Ebbene, le convergenti emergenze probatorie sin qui descritte hanno trovato significativi ed ulteriori elementi di conferma nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia acquisite nel presente giudizio, che tratteggiano la figura del Palma come un imprenditore del territorio sito al nord di Caserta che, oltre ad essere "protetto dal clan dei casalesi", con il cui appoggio vinceva le gare di appalto versando una percentuale in corrispettivo, svolgeva altresì il ruolo di intermediario delle



attività estorsive sul territorio, sia fornendo le notizie sui lavori che, man mano, venivano aperti, sia provvedendo anche alla raccolta delle tangenti.

Vinciguerra Antonio, esponente del clan dei casalesi, operativo in quegli anni nella zona di Capua e, in quanto tale, diretto conoscitore delle vicende del clan sulla zona, ha dichiarato che Palma Angelo Raffaele – riconosciuto in fotografia - era una persona di Vitulazio che aveva la disponibilità di alcuni camion e lavorava sui cantieri. Egli operava come una sorta di intermediario tra il clan dei casalesi e alcuni imprenditori della zona e tratteneva per se una parte dei soldi; in pratica, il suo compito era di far “mettere a posto” alcune imprese. Il collaboratore dopo aver fornito tale generale descrizione del ruolo del Palma, ha riportato anche alcuni episodi specifici nei quali emerge il compimento da di questi nelle attività in generale descritte. In un caso, di cui era stato testimone diretto, avvenuto nel 2004, il Palma gli aveva consegnato i soldi di una estorsione commessa ai danni di una ditta di camion che si trovava in via Casilina in direzione Sparanise; il Palma, poi, era stato protagonista di alcuni episodi di collisione con il clan Lubrano, in quanto, in alcune occasioni era accaduto che taluni imprenditori edili, da lui avvicinati per essere sottoposti ad estorsione per conto dei casalesi nella zona di Vitulazio, avevano replicato di essere già stati avvicinati da Raffaele Lubrano, per cui l’iniziativa non era andata a buon fine.

Pettrone Giuseppe, esponente del clan Lubrano-Ligato, e luogotenente di Ligato Raffaele, ha dichiarato di conoscere Palma Angelo Raffaele, definendolo come il titolare di un’impresa di movimentazione terra che otteneva i lavori grazie all’appoggio del clan dei casalesi, cui era affiliato seppur non sapeva se fosse da costoro stipendiato: “la prima cosa è che doveva lavorare solo lui nel settore, perché era sostenuto dai casalesi”.

In cambio di tale appoggio il Palma forniva ai casalesi le notizie sulle aperture dei cantieri, così agevolandone l’attività estorsiva.

Tali circostanze erano conosciute agli esponenti del clan Lubrano-Ligato perché il cantiere del Palma a partire dal 1997/1998 “non si poteva toccare più” posto che, a seguito di tentativi operati da Pietro Ligato nei suoi confronti di estorcere una tangente, avevano subito reazioni ritorsive da parte dei casalesi.

Ha ricordato che spesso il Palma veniva da loro notato a Vitulazio quando si recavano in tale comune per bloccare qualche cantiere.

Era un soggetto malvisto da parte dei Ligato-Lubrano perchè sospettato di portare le imbasciate ai casalesi; inoltre, aveva avuto un ruolo nella vicenda del tentato omicidio ai danni di Pietro Ligato (in quanto, come riferito al collaboratore dalla stessa vittima, lo aveva condotto sul luogo ove aveva subito l’agguato) sia nella vicenda dell’omicidio di Raffaele Lubrano, quale “specchietista” (egli,



infatti, aveva lo studio alla via Regina Elena da cui aveva potuto fornire indicazioni ai casalesi per la localizzazione della vittima).

Infine, di sicuro rilievo sono, poi, le dichiarazioni del collaboratore **Piccolo Raffaele**, all'epoca affiliato al clan dei casalesi, famiglia Schiavone, nella zona dell'alto casertano, da Capua, Pignataro, Piedimonte Matese, fino a Caianello.

Si tratta di un soggetto in grado di riferire con dovizia di particolari sulla figura in esame, perché direttamente coinvolto in alcuni degli episodi di frizione tra i casalesi ed il clan Lubrano-Ligato, tanto da aver riportato condanna, con il riconoscimento dell'attenuante di cui al'art. 8 l.n.203/91 per essere concorso nell'omicidio di Lubrano Raffaele.

Sul conto del Palma ha fornito cospicue indicazioni, riferendo di conoscerlo dal 1995.

Era un imprenditore legato alla famiglia Schiavone ed, in particolare, a Panaro Sebastiano, con cui aveva in essere un accordo ("un regolamento"): infatti, nell'esercizio della sua attività di impresa, di movimento terra, in sostanza lavorava per conto del clan dei casalesi, perché vinceva gli appalti grazie al loro all'appoggio, nella zona di Pignataro, Capua, Pastorano e segnalava ai casalesi altre ditte che assumevano lavori in tali zone, nonché la presenza di gare d'appalto.

In cambio dell'appoggio dei casalesi il Palma versava nelle loro casse un contributo, che, per quanto riferitogli, in un'occasione da Vincenzo Schiavone detto 'o Petillo, durante i conteggi, era fissato in una percentuale, di volta in volta stabilita da Panaro Sebastiano e Panaro Nicola, pari a circa il 4/5% su ogni gara d'appalto.

La prevalenza del Palma era realizzata attraverso l'intervento dei casalesi che bloccavano le altre imprese che intendevano partecipare o partecipavano alle gare; ovvero cui, avendo vinto la gara, veniva imposto di subappaltare al Palma i servizi di movimento terra ed escavazione.

Sebastiano Panaro gli aveva sempre riferito che il Palma era una persona di fiducia del clan, tanto che i suoi cantieri non dovevano essere attinti da richieste estorsive ed in qualche occasione il Piccolo l'aveva anche incontrato a casa di Panaro Sebastiano a Casal di Principe.

Il collaboratore ha esposto come il pagamento della percentuale non era frutto di un rapporto estorsivo imposto al Palma, ma il corrispettivo dell'appoggio che questi riceveva dal clan.

Il Palma, inoltre, segnalava ai casalesi anche altri lavori, le gare che si tenevano nella zona, chi vi partecipava, tenendoli al corrente. Ricevute queste notizie gli esponenti del sodalizio andavano a bloccare i cantieri.

Ad esempio, il collaboratore ha ricordato un episodio verificatosi il 3.2.2004, un giorno prima del suo arresto: si trovava in compagnia di Vincenzo Schiavone, Bianco Franco, Romeo Stabile e incontravano il Palma presso un cantiere vicino Vollero e gli chiedevano chi fossero gli imprenditori che stavano lavorando.

Sovente capitava che gli imprenditori, dopo aver avuto l'intimazione del clan, si rivolgevano al Palma, che conoscevano, per consegnargli, quale persona della zona collegata al clan, il denaro ("i regolamenti che noi imponevamo"). Con riferimento alla richiesta di indicazione di imprenditori indicati dal Palma o che avevano conferito a questi il denaro, ha ricordato un tale Palladino, altro imprenditore della calcestruzzo. Ha riferito che c'erano delle liste, una consegnata direttamente a Vincenzo Schiavone detto 'o petillo ed un'altra fatta recapitare da Stabile Romeo.

Altresi, quando qualcuno dava fastidio al Palma, costui ne informava i casalesi che intervenivano a sua tutela: il collaboratore ha specificamente ricordato i tentativi di estorsione del gruppo di Pierino Ligato, un altro clan della zona, rispetto al quale, per reazione a tutela del Palma, i casalesi erano intervenuti.

Ha poi ricordato che nel 2003, in occasione della raccolta del denaro, effettuata da Romeo Stabile e Massimo Vitolo dai quali si recava, unitamente a Vincenzo Schiavone, per operarne il ritiro, su un biglietto c'erano indicate delle cifre 2 e 5, 7 mila euro ed affianco c'era indicato il nome Angelo Palma trattandosi del denaro che versava per il suo regolamento con il clan.

Il collaboratore era stato diretto testimone delle attività del palma fino al 2004, epoca in cui poi veniva arrestato.

Tuttavia, aveva sentito parlare di lui anche successivamente, nell'anno 2008, da parte di un altro affiliato De Biase Amedeo allorchè, in relazione ad un lavoro che un'impresa stava svolgendo a Calvi Risorta, aveva fatto il suo nome dicendo che l'imprenditore già si era messo a posto con il Palma, facendo "un regolamento con lui".

Orbene le dichiarazioni che precedono appaiono dotate di credibilità soggettiva perché provenienti da soggetti affiliati, all'epoca dei fatti, ai due contrapposti sodalizi, che operavano proprio nella zona dell'alto casertano, ove il Palma risiedeva ed esercitava la sua attività di impresa. Tale circostanza ha consentito ai collaboratori di ricordare episodi specifici relativi al ruolo svolto dal Palma per conto del clan sull'area geografica in esame, descritto in maniera analoga dai tre propalanti.

Egli, approfittando della sua attività d'impresa, che svolgeva grazie all'appoggio dei casalesi, si rendeva loro intermediario nella gestione delle estorsioni ai danni di imprenditori della zona. Il rapporto con il clan era, quindi, a prestazioni corrispettive e continuativo, perché egli era, sin dalla seconda metà degli anni '90, una persona di fiducia di Panaro Sebastiano, tanto che, non solo non veniva sottoposto a richieste estorsive da parte del sodalizio, ma, addirittura, era la causa di reazioni ritorsive dei casalesi ai danni di altri gruppi che si permettessero di dargli fastidio.

Le dichiarazioni che precedono, poi, oltre ad essere coerenti e precise, combaciano pienamente con le ulteriori risultanze dibattimentali sopra descritte, dalle quali è, per l'appunto, emersa l'esistenza

di un rapporto di “protezione” e particolare fiducia intessuto con Panaro Sebastiano, il ruolo di intermediario del Palma, la figura di soggetto “intoccabile”, al punto da generare feroci reazioni ai danni degli esponenti del clan Ligato.

Orbene, la concordanza, precisione ed univocità degli elementi derivanti dalle plurime fonti probatorie esaminate consente di ritenere senza dubbio dimostrata la condotta di partecipazione del Palma al clan dei casalesi, come contestata.

Invero, come concordemente riferito dal Pettrone e dal Piccolo, il Palma intratteneva da anni un rapporto di stabile collaborazione con il sodalizio, quale baluardo dei casalesi sul territorio. Grazie all'appoggio di costoro la sua attività d'impresa prosperava sull'intero territorio dell'alto casertano ed operava incontrastata, perché intoccabile, quale soggetto protetto dei casalesi. In cambio, versava stabilmente al sodalizio una percentuale dei lavori che, in tal modo otteneva, in esecuzione di un vero e proprio patto a prestazioni corrispettive.

Ma il Palma faceva di più, perché, fungendo da presidio nel settore delle attività edili per conto dei casalesi, teneva costantemente al corrente il sodalizio delle nuove iniziative imprenditoriali della zona da taglieggiare ed a volte contribuiva al buon fine delle iniziative estorsive.

Aveva un rapporto di fiducia così stretto con Panaro Sebastiano che l'Abbate gli si rivolgeva per ottenere un collegamento al fine di ricevere il *placet* dei casalesi per i suoi progetti vendicativi della morte del nonno. Il suo ruolo era così di rilievo per il clan, che, addirittura, chiunque si permettesse di rivolgergli richieste estorsive, subiva le feroci ritorsioni del sodalizio: di tali circostanze erano a conoscenza anche gli esponenti del clan concorrente operante in zona, tanto che Pietro Ligato aveva subito un'aggressione proprio per aver assunto iniziative estorsive contro il Palma e lo stesso Vincenzo Lubrano sospettava che avesse avuto un ruolo di “basista” nella vicenda dell'omicidio del figlio Lello Lubrano.

Insomma, a tutti gli effetti, si è in presenza di un soggetto che svolge un ruolo dinamico e funzionale, prendendo parte al clan, rispetto al quale si mostra a totale disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi: la Suprema Corte ha chiarito che è questo il caso l'"imprenditore colluso", colui, cioè, che è entrato in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e, per il sodalizio criminoso, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Cfr. da ultimo cass. Sez. 1, Sentenza n. 30534 del 30/06/2010 Cc. nonché Sez. 5, Sentenza n. 39042 del 01/10/2008 cass. Sez. 1, Sentenza n. 46552 del 11/10/2005 Cc.).

Ed è noto che non è nemmeno necessario che il vincolo si instauri per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio per il sodalizio

criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale (così Cass. sez. II, 24.3.2011 n. 16606).

D'altro canto, dalle conversazioni telefoniche intrattenute con l'Abbate risulta in maniera palese la volontà e consapevolezza dell'imputato di contribuire alla esistenza ed operatività del clan, allorquando si legge che questi si preoccupa di segnalare ai casalesi che i Ligato stanno assumendo un ruolo preponderante sul territorio.

Va, di conseguenza, affermata, la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli. Tale condotta appare avvinta dal vincolo della continuazione con i delitti di tentata estorsione aggravata dall'art. 7 l.n. 203/91, per i quali l'imputato ha riportato condanna con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21.3.2005, irrevocabile il 31.3.2008, commessi in concorso con Bianco, Della Valle e De Luca in Macerata Campania, S. Maria Capua Vetere e Vitulazio fino al 17.2.2001, stante l'identità del contesto fattuale, spaziale e temporale e la medesimezza delle modalità d'azione.

6. Il trattamento sanzionatorio.

Passando alla determinazione delle pene da irrogare, va, in primo luogo esclusa, per entrambi gli imputati, la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo emersi elementi ulteriori e diversi, rispetto a quelli valutabili ex art. 133 c.p., che ne giustifichino il riconoscimento e considerata la gravità del contesto criminale – di stampo camorristico - in cui le condotte si sono esplicate. Con particolare riferimento all'imputato Cascella, non appare sufficiente la sola circostanza dell'assenza di precedenti condanne, essendo un dato isolato di per sé inidoneo a fondarne il riconoscimento.

Venendo alla determinazione delle pene, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., ritiene equo il collegio fissarle nei termini che seguono:

per l'imputato Cascella Francesco, valutato, da un lato, lo stato di incensuratezza e, dall'altro, la gravità del danno cagionato alla persona offesa, la pena finale va fissata in anni due di reclusione, così determinata: pena base anni uno e mesi sei di reclusione, aumentata di un terzo alla suindicata misura, per l'aggravante di cui all'art. 7 l. n.203/91;

per il Palma, ritenuta la continuazione con il più grave reato di tentata estorsione aggravato ex art. 7 l.n.203/91 oggetto di sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21.3.2005, irrevocabile il 31.3.08 (con la quale gli veniva irrogata la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 1.800 di multa), la pena in aumento va fissata anni uno di reclusione ed euro 1.000 di multa, tenuto conto



delle modalità dell'azione, così pervenendosi alla pena cumulata complessiva di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 2.800 di multa.

Dalla condanna deriva per entrambi gli imputati l'obbligo di pagamento delle spese processuali.

In considerazione del tipo di reato e dell'entità della pena vanno applicate al Palma, rispettivamente, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno, ai sensi dell'art. 417 c.p., e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Al Cascella, invece, può essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo positivamente prognosticabile che si asterrà dal commettere ulteriori reati, tenuto conto dell'assenza di precedenti penali e della risalenza dei fatti in contestazione, rispetto ai quali non risulta aver riportato ulteriori condanne.

Infine, l'imputato Cascella va condannato al risarcimento in favore della parte civile dei danni, materiali e non, da questa patiti, la cui determinazione va rimessa al giudice civile non essendo stati raccolti concreti elementi per la esatta quantificazione, nonché alla refusione in suo favore delle spese processuali che si quantificano in complessivi euro 2.500, in considerazione della complessità e proficuità dell'attività difensiva.

Infine, avendone la parte civile fatto espressa richiesta, va riconosciuta una provvisoria nella misura di euro 5.000, potendosi ritenere raggiunta la prova di tale entità del danno, quanto meno, esistenziale subito dal Palmesano per effetto della sua epurazione professionale in un generale clima di avversità della locale criminalità organizzata.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara PALMA ANGELO RAFFAELE responsabile del reato a lui ascritto e, ritenuta la continuazione con il reato oggetto di sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21.3.2005, irrevocabile il 31.3.08 (con la quale gli veniva irrogata la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 1.800 di multa), lo condanna alla pena in aumento di anni uno di reclusione ed euro 1.000 di multa, così pervenendosi alla pena cumulata complessiva di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 2.800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 417 c.p. applica a PALMA ANGELO RAFFAELE la misura della sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno.

Letti gli artt. 28 ss. c.p. dichiara PALMA ANGELO RAFFAELE interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara CASCELLA FRANCESCO responsabile del reato a lui ascritto e ritenuta la contestata aggravante lo condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.



Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna CASCELLA FRANCESCO al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile PALMESANO VINCENZO, da liquidarsi in separata sede, nonché alla refusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.

Condanna CASCELLA FRANCESCO al pagamento di una provvisionale nei confronti della parte civile PALMESANO VINCENZO nella misura di euro 5.000,00.

Letto l'art. 207 c.p.p. ordina la trasmissione degli atti al pm per quanto di competenza in ordine alle dichiarazioni testimoniali rese da Guarino Gianluigi.

Letto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2014

Il Giudice est.

dott.ssa Chiara Di Benedetto



Il Presidente

dott.ssa Maria Francica

